

PROVINCIA DI SAVONA



LOTTO 4 Capitolato tecnico dell'assicurazione

RC PATRIMONIALE ENTE

Decorrenza ore 24.00 del 30/06/2023
Scadenza ore 24.00 del 31/12/2025

Provincia di Savona
Lotto 4 – Schema di Polizza “RC Patrimoniale Ente”

PROVINCIA DI SAVONA

**COPERTURA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE ENTE
(Scheda riepilogativa del rischio)**

MASSIMALI (Euro):		
per sinistro	in aggregato annuo	di corresponsabilità
3.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00

OVVERO COME DIVERSAMENTE STABILITO IN SEDE DI OFFERTA TECNICA

FRANCHIGIA PER SINISTRO (Euro):
3.000,00

OVVERO COME DIVERSAMENTE STABILITO IN SEDE DI OFFERTA TECNICA

GARANZIE

Vedi capitolato speciale allegato

PREMIO

Per l'indicazione del premio annuo anticipato si dovrà utilizzare quale monte retribuzioni l'importo di € 4.600.000,00.

OVVERO COME DIVERSAMENTE STABILITO IN SEDE DI OFFERTA TECNICA

Il presente contratto non è soggetto a regolazione essendo il premio calcolato in forma “flat”.
A titolo indicativo e senza che ciò possa costituire presunzione di adeguamento, si segnala che l'importo annuo delle mercedi lorde (definizione) erogate ai dipendenti è pari a circa Euro 4.600.000,00.

DURATA DEL CONTRATTO - RATEAZIONE

- dalle ore 24.00 del 30.06.23 sino alle ore 24.00 del 31.12.25 con esclusione tacito rinnovo.
Dovrà altresì essere consentito:
 - qualora richiesta, proroga tecnica ai sensi dell'art. 8.
- rateo: periodo dal 30.06.23 al 31.12.23
- rateazione dal 31.12.23 : annuale.

Provincia di Savona
Lotto 4 – Schema di Polizza “RC Patrimoniale Ente”

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, utilizzati nel contratto, le Parti convengono di attribuire il significato di seguito precisato

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza.

Assicurato

Il Contraente, quale unico soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.

Pubblica Amministrazione

Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni Ente o Società o Organismo di Diritto Pubblico la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Dipendente

Qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà alle dirette dipendenze dell'Assicurato e quindi sia a questo collegata da un rapporto di impiego o servizio:

- rapporto di impiego, cioè il personale compreso e non compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (INAIL e non INAIL);
- rapporto di servizio, cioè il personale estraneo al Contraente ma inserito a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente nell'apparato organizzativo del Contraente stesso.

Amministratore

Qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà collegata all'Assicurato in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell'Assicurato stesso.

Dipendente Legale

Qualsiasi persona, regolarmente qualificata in legge, abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge e iscritta all'Albo Speciale di cui all'art. 15 L. 247/2012 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di Avvocato in qualità di dipendente dell'Assicurato.

Provincia di Savona
Lotto 4 – Schema di Polizza “RC Patrimoniale Ente”

Dipendente Tecnico

Qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che – in qualità di Dipendente dell'Assicurato – predispone e sottoscrive il progetto ovvero è incaricato della sua verifica e validazione, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori e/o esegue il collaudo statico dell'opera o svolge attività di Responsabile Unico del Procedimento o attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento o qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore, per conto e nell'interesse della Pubblica Amministrazione.

Assicuratori/Società/Compagnia

L'impresa di assicurazione o il soggetto regolarmente autorizzato all'esercizio dell'attività assicurativa, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa (e le coassicuratrici identificate in polizza).

Sinistro

Il ricevimento di una richiesta di risarcimento per la quale è prestata l'Assicurazione.

Richiesta di risarcimento

- domanda giudiziale di condanna al risarcimento dei danni, anche a seguito di una sentenza definitiva;
- azione civile di risarcimento danni promossa dalla parte civile nel processo penale nei confronti dell'amministrazione quale civilmente responsabile;
- qualsiasi comunicazione scritta pervenuta all'Assicurato che contenga una richiesta di risarcimento dei danni.

Ai fini dell'assicurazione, le richieste di risarcimento derivanti da un singolo evento dannoso saranno considerate alla stregua di una singola richiesta di risarcimento.

Danno

Qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.

Danni Materiali

Il pregiudizio economico subito da terzi, conseguente a danneggiamento di cose o animali, lesioni personali, morte.

Perdite Patrimoniali

Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di danni materiali, compresi i danni biologici, esistenziali e morali.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Indennizzo o Risarcimento

La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro.

Massimale

Provincia di Savona

Lotto 4 – Schema di Polizza “RC Patrimoniale Ente”

La massima esposizione degli Assicuratori per ogni sinistro.

Periodo di Assicurazione

Il periodo di durata dell'assicurazione indicato nella Scheda di Polizza nonché le eventuali proroghe.

Periodo di Efficacia

Il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta, quale indicata in Polizza e la data di scadenza del periodo di Assicurazione.

Responsabilità Civile

La responsabilità che possa gravare sull'Assicurato in funzione dell'esercizio da parte dei propri Dipendenti e Amministratori delle loro funzioni e attività ai sensi degli artt. 2043 e ss. c.c. e dell'art. 28 della Costituzione, per perdite patrimoniali arrecati a terzi, ivi inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione di interessi legittimi derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.

Responsabilità Amministrativa

La responsabilità gravante sul Dipendente o Amministratore, che – avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione – abbia cagionato una perdita patrimoniale all'Assicurato o a un altro Ente Pubblico o, più in generale, alla Pubblica Amministrazione o allo Stato.

Responsabilità Amministrativa – Contabile

La Responsabilità Amministrativa sopra definita, gravante sul Dipendente o Amministratore quando agisca quale “agente contabile” nella gestione di beni, valori o denaro pubblico.

Retribuzioni lorde

L'ammontare delle retribuzioni corrisposte dal Contraente ai Dipendenti, al lordo dei contributi assistenziali e previdenziali a carico di tali soggetti, nonché le remunerazioni erogate agli Amministratori e al Segretario.

Scheda di Polizza

Il documento unito alla polizza per formarne parte integrante e recante, in sintesi, i riferimenti principali dell'assicurazione.

Provincia di Savona
Lotto 4 – Schema di Polizza “RC Patrimoniale Ente”

Broker

Assiteca S.p.A. – Sede Legale in Milano, Via Arconati, 1 – mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell’art. 109 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 209/2005.

SEZIONE 1 – NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c., unicamente in caso di dolo.

Art. 2 - Variazioni del rischio

Le parti convengono che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 e 1898 c.c. e che, pertanto, il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, ad eccezione delle variazioni modificative della natura dell'Assicurato che comporteranno, a far tempo dalla data dell'intervenuta modifica, la risoluzione di diritto del contratto. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell’art. 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 3 - Altre assicurazioni

L'Assicurato, a parziale deroga del disposto dell’art. 1910 c.c., è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando l’obbligo, in caso di sinistro, di darne comunicazione a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 4 - Pagamento del Premio

L’assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza.

Ferma la validità della polizza, la prima rata di premio deve essere pagata entro i 60 giorni successivi alla data di decorrenza del contratto.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Il periodo di mora stabilito è operante anche per le rate premio successive alla prima o in caso di eventuali appendici, anche di proroga o di regolazione, per le quali, ferma restando la validità della copertura, il termine decorre dalla data di presentazione delle stesse, o di rinnovo o di mantenimento in ogni caso della copertura.

I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.

Ai sensi dell’art. 48 del DPR 602/1973, l’assicurazione conserva inoltre la propria validità anche durante il decorso di eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del DMEF n. 40/2008, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all’art. 3 del medesimo decreto. La Società

Provincia di Savona

Lotto 4 – Schema di Polizza “RC Patrimoniale Ente”

dà e prende altresì atto, che il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ex art. 72-bis del già citato DPR 602/1973, costituisce adempimento per il pagamento del premio ai sensi dell'art. 1901 del codice civile nei confronti della medesima.

Revisione del prezzo

Al verificarsi delle ipotesi di aggravamento del rischio di cui all'Art. 2, la Società potrà richiedere, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, la revisione del prezzo.

Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria proposta di revisione. In caso di accordo tra le Parti, si provvede alla revisione del prezzo; qualora sia pattuito un aumento di premio, il Contraente provvede a corrispondere l'integrazione nei termini di cui al punto che precede. In caso di mancato accordo, il Contraente e la Società potranno rescindere il contratto al termine della annualità in corso al momento della proposta di revisione. È fatto salvo quanto previsto all'Art. 8, in merito all'impegno della Società alla proroga tecnica.

Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società ed il Broker si impegnano a rispettare le disposizioni normative previste dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Le movimentazioni finanziarie dipendenti dal contratto verranno effettuate in conformità con quanto stabilito dalla già citata Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i. inerente la tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato rispetto delle predette norme, da parte della Società e del Broker, costituisce causa di risoluzione del contratto ex art. 3 co 9-bis della summenzionata Legge.

La risoluzione si verifica quando la parte interessata comunica all'altra di volersi avvalere della presente clausola risolutiva. La risoluzione non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto (art. 1458 c.c.).

Art. 5 - Regolazione del premio

Il premio viene calcolato applicando il tasso lordo al consuntivo Retribuzioni ed è determinato in via preventiva nell'importo esposto nella Scheda di Polizza, restando convenuto che tale importo si intende quale premio minimo anticipato e comunque acquisito dalla Società.

Il premio viene regolato, al termine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante il medesimo periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati consuntivi necessari per il conguaglio e cioè l'ammontare delle Retribuzioni lorde erogate nel medesimo periodo, con l'intesa che non si procederà a regolazione qualora il consuntivo Retribuzioni del periodo da regolare non superi di oltre il 15% il dato preventivato.

Ciò premesso, le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dalla presentazione all'Assicurato della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.

In caso di mancata o ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato o mancato pagamento del premio di conguaglio eventualmente dovuto, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Provincia di Savona
Lotto 4 – Schema di Polizza “RC Patrimoniale Ente”

OVVERO COME DIVERSAMENTE STABILITO IN SEDE DI OFFERTA TECNICA

Il premio offerto dalla Società è da intendersi quale premio forfettario.

Non è pertanto prevista alcuna regolazione del premio alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto.

Art. 6 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve farne denuncia per iscritto agli Assicuratori oppure al broker indicato in polizza al più presto e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui il proprio ufficio competente per la gestione delle assicurazioni ne ha avuto conoscenza.

Resa la denuncia, l'Assicurato è tenuto a fornire agli Assicuratori tutte le informazioni e l'assistenza del caso.

Art. 8 - Durata del contratto

Il presente contratto ha validità dalle ore 24.00 del 30.06.23 alle ore 24.00 del 31.12.25 (scadenza anniversaria 31.12 di ciascun anno) e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta alla scadenza di tale periodo.

E' facoltà del Contraente richiedere alla Società il mantenimento della presente assicurazione fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione, ivi incluso il tempo necessario per la stipula del contratto.

La Società, su richiesta del Contraente, si impegna a mantenere l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in corso al momento della richiesta per un periodo massimo di centottanta giorni dalla scadenza contrattuale, previa corresponsione del rateo di premio rapportato alla durata della copertura richiesta.

Entro il periodo massimo stabilito, il Contraente può esercitare tale facoltà una o più volte.

L'impegno della Società alla proroga tecnica, secondo le disposizioni di cui al presente articolo 8, si intende operante per ogni causa di cessazione, rescindibilità, anche annuale, recesso o risoluzione anticipata del contratto.

Art. 9 - Rescindibilità annuale (Valida per polizze di durata superiore ad anni uno più eventuale rateo alla firma)

Le Parti si riservano la facoltà di recedere dal contratto al termine di ciascun anno di assicurazione mediante preavviso scritto non inferiore a 120 giorni da darsi con lettera raccomandata o a mezzo PEC.

Art. 10 - Oneri fiscali

Le imposte e tutti i relativi oneri fiscali stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 11 - Competenza territoriale

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente esclusivamente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente.

Provincia di Savona
Lotto 4 – Schema di Polizza “RC Patrimoniale Ente”

Art. 12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 13 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o l'Assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano), od altro mezzo (telefax, e-mail, PEC o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza), indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 14 - Produzione di informazioni sui sinistri

La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti;
- f) sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell'importo.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.

La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.

Art. 15 - Interpretazione del contratto

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

Art. 16 - Coassicurazione e delega

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;

Provincia di Savona

Lotto 4 – Schema di Polizza “RC Patrimoniale Ente”

- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

Art. 17 - Clausola Broker

1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell'assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
6. La remunerazione del broker, che ha eseguito le attività di cui sopra, è a carico della Compagnia nella misura, in percentuale sul premio imponibile, del 12%.

<p>SEZIONE 2 – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</p>

Art. 18 - Oggetto dell'assicurazione

Alle condizioni e nei termini stabiliti dalle norme che disciplinano la presente polizza, l'assicurazione terrà indenne l'Assicurato, quale organo della Pubblica Amministrazione, nei casi in cui:

Provincia di Savona
Lotto 4 – Schema di Polizza “RC Patrimoniale Ente”

- a) l'Assicurato abbia dovuto risarcire al terzo danneggiato le perdite patrimoniali derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell'esercizio dell'attività istituzionale da parte di uno o più dei Dipendenti e/o Amministratori;
- b) l'Assicurato abbia dovuto risarcire al terzo danneggiato le perdite patrimoniali derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell'esercizio dell'attività istituzionale da parte di uno o più dei Dipendenti e/o Amministratori e si sia prodotta una differenza tra l'ammontare pagato dall'Assicurato e l'ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del Dipendente o dell'Amministratore responsabile per colpa grave;
- c) l'Assicurato abbia sofferto un pregiudizio economico in conseguenza dell'azione diretta della Corte dei Conti per danno erariale, nei confronti di uno o più dei Dipendenti e/o Amministratori e, per effetto dell'esercizio del potere riduttivo da parte della stessa Corte dei Conti, sia rimasta a carico dell'Assicurato la differenza tra l'ammontare del danno erariale pagabile e l'ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del Dipendente o Amministratore responsabile;

restando inteso tra le parti che gli Assicuratori saranno obbligati solo e in quanto sia stata accertata, con sentenza definitiva del tribunale competente, la sussistenza della Responsabilità Civile dell'Assicurato per fatto commesso da uno o più dei Dipendenti e/o Amministratori, oppure la sussistenza della Responsabilità Amministrativa o Amministrativa-Contabile, a carico di uno o più degli anzidetti soggetti, accertata con sentenza definitiva della Corte dei Conti.

La garanzia di cui sopra comprende le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

Art. 19 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

L'Assicurazione di cui all'art. 18 comprende le perdite patrimoniali sofferte da terzi a seguito di interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

Art. 20 - Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del Personale

L'Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

Art. 21 - Limiti di Indennizzo - Franchigia

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza dei massimali stabiliti nella Sezione 3 per ciascun sinistro e cumulativamente per l'insieme di tutti i sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero dei sinistri notificati dall'Assicurato durante lo stesso periodo.

In caso di corresponsabilità tra più Dipendenti nello stesso sinistro, gli Assicuratori risponderanno fino e non oltre il limite di indennizzo cumulativo nella Sezione 3 indipendentemente dal numero dei Dipendenti o Amministratori coinvolti.

Restano fermi i limiti di indennizzo stabiliti all'articolo 24 che segue.

L'Assicurazione è prestata con l'applicazione della franchigia fissa per singolo Sinistro indicata nella Sezione 3.

Art. 22 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'Assicurazione non vale per le perdite patrimoniali derivanti da:

Provincia di Savona
Lotto 4 – Schema di Polizza “RC Patrimoniale Ente”

- a. danni materiali di qualsiasi tipo, salvo quanto precisato all'ultimo comma dell'art. 18 che precede e al successivo art. 31 (Estensione D.lgs. n. 81/2008) e fatta altresì eccezione per i danni conseguenti a errori professionali dei Dipendenti Tecnici che devono pertanto intendersi compresi nell'assicurazione;
- b. stipulazione e/o mancata stipulazione e/o modifica di assicurazioni, nonché pagamento e/o mancato ovvero tardivo pagamento di premi;
- c. azioni od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo di uno o più Dipendenti o Amministratori, accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- d. inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; presenza ed effetti – diretti e indiretti – di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo, salvo quanto precisato all'art. 35;
- e. possesso, custodia o uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque e, in ogni caso, la Responsabilità Civile di cui al D.lgs. n. 209/2005 – titolo X;
- f. responsabilità, accertate con provvedimento definitivo dell'autorità competente, che gravino personalmente su qualsiasi Dipendente o Amministratore per colpa grave e per Responsabilità Amministrativa o Amministrativa Contabile salvo quanto previsto, nell'interesse esclusivo dell'Assicurato Contraente, al precedente art. 18;
- g. richieste di risarcimento, come definite in polizza, delle quali l'Assicurato abbia già avuto formale notizia, precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;
- h. richieste di risarcimento, come definite in polizza, antecedenti alla data di effetto del presente contratto, derivanti da qualsiasi controversia legale in corso o antecedente alla data di effetto del presente contratto o riferibile direttamente o indirettamente a fatti già dedotti nella stessa controversia. In caso di proroga/rinnovo, con lo stesso assicuratore la presente esclusione ha efficacia dalla data di effetto del contratto prorogato/rinnovato;
- i. sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- j. direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

Art. 23 - Assicurazione “Claims made” – Retroattività illimitata

L'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e denunciate alla Società durante il periodo di Assicurazione, conseguenti a eventi dannosi verificatisi durante il medesimo periodo e antecedentemente alla data di stipula del presente contratto (retroattività illimitata).

Agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892 e 1893 c.c., l'Assicurato dichiara di non avere ricevuto comunicazioni, richieste o notifiche, che configurino un Sinistro già al momento della stipulazione della presente assicurazione.

Art. 24 – Ultrattività della garanzia

Provincia di Savona

Lotto 4 – Schema di Polizza “RC Patrimoniale Ente”

L'assicurazione è operante per le Richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e denunciate alla Società entro i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione del contratto, purché derivanti da eventi dannosi verificatisi nel periodo di efficacia dell'assicurazione.

Il massimale annuo aggregato indicato nella Sezione 3 rappresenta l'obbligazione massima alla quale gli Assicuratori saranno tenuti, cumulativamente per tutti i sinistri pertinenti all'intera durata del periodo di ultrattività della garanzia, la quale manterrà validità anche nel caso di successiva stipulazione da parte dell'Assicurato di altra assicurazione per gli stessi rischi garantiti con la presente polizza.

Qualora risulti che i danni relativi a un sinistro rientrante nella garanzia postuma sono effettivamente risarcibili da altra assicurazione stipulata direttamente dall'assicurato o da altri per suo conto, la garanzia postuma non sarà applicabile a tale sinistro.

Art. 25- Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i Sinistri derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, della Confederazione Svizzera, dello Stato Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.

Art. 26 - Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli di Dipendenti e Amministratori dell'Assicurato le cui funzioni risultino assicurate con il presente contratto.

Art. 27 - Vincolo di solidarietà

L'Assicurazione vale esclusivamente per la responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con soggetti diversi da Dipendenti e Amministratori, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

Art. 28 - Attività di rappresentanza

Si precisa che l'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento derivanti da incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Dipendenti e/o Amministratori dell'Assicurato in rappresentanza e su mandato dell'Assicurato in altri organi collegiali.

Art. 29 - Sinistri in serie

In caso di sinistri in serie, ossia di richieste di risarcimento riconducibili al medesimo atto o fatto originario che abbia coinvolto più soggetti danneggiati, la data della prima denuncia agli Assicuratori sarà considerata come data di tutti i successivi sinistri, ancorché notificati all'Assicurato in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di questa assicurazione.

Art. 30 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali

a) Vertenze di responsabilità civile

La Società assume la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, ex art. 1917 c.c., entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi

Provincia di Savona
Lotto 4 – Schema di Polizza “RC Patrimoniale Ente”

detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende. Tuttavia la Società acconsentirà a nominare legali e tecnici di fiducia dell'Assicurato su motivata richiesta di quest'ultimo. I costi delle persone così nominate si aggiungono a quelli dei legali e tecnici designati dalla Società e sono a carico di quest'ultima nei limiti stabiliti dal presente articolo. La Società, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell'Assicurato della volontà di avvalersi di propri legali e/o tecnici, dovrà comunicare per iscritto l'eventuale proprio motivato dissenso. Ciò stabilito, la Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'Assicurato; pertanto, rimborserà le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati nel caso in cui l'Assicurato stesso abbia dovuto direttamente provvedere per motivi di necessità di difesa e processuali.

In caso di definizione transattiva del danno e ferma ogni altra condizione di polizza, l'Assicurato potrà continuare a proprie spese la gestione delle vertenze fino a esaurimento di ogni grado di giudizio, anche se successivo a quello in cui si trova al momento dell'avvenuta transazione. La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'Assicurato, restando comunque obbligata fino all'importo convenuto in occasione della predetta definizione transattiva.

QUALORA STABILITO IN SEDE DI OFFERTA TECNICA

b) Vertenze al T.A.R.

Fermo quanto previsto alla lett. **a)**, la Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze per resistere ad azioni di responsabilità avanti il Giudice amministrativo.

La presente garanzia è operante solo nel caso di effettiva richiesta di risarcimento, sia che la stessa venga formulata nei confronti dell'Assicurato fin dall'apertura del procedimento, sia che essa venga successivamente formalizzata. In ogni caso, la Società è obbligata per le sole spese afferenti la difesa dell'Assicurato per resistere alla pretesa risarcitoria.

Art. 31 - Estensione D.Lgs. 81/2008

Sempre che i soggetti incaricati dall'Assicurato siano in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si siano sottoposti all'addestramento previsto dalla legge, la copertura assicurativa, ferme le altre condizioni di polizza, è operante per la responsabilità dell'Assicurato per le perdite patrimoniali derivanti da involontarie violazioni della normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Sono pertanto comprese in garanzia le responsabilità derivanti all'Assicurato per le attività svolte da soggetti dallo stesso incaricati per le funzioni di:

1. Datore di lavoro e/o Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. Si precisa che la presente estensione di copertura è pienamente operante anche nel caso di Dipendenti o Amministratori che non abbiano seguito un idoneo corso, quando lo stesso non sia previsto dal medesimo decreto legislativo.
2. Committente, Responsabile dei lavori, Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Art. 32 - Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.lgs. 196/2003 e del Regolamento 679/2016 nonché successive modifiche e integrazioni

Provincia di Savona

Lotto 4 – Schema di Polizza “RC Patrimoniale Ente”

L'assicurazione comprende anche le fattispecie di responsabilità civile derivanti al soggetto Assicurato ai sensi delle disposizioni del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento 679/2016 nonché successive modifiche e integrazioni, per eventuali perdite patrimoniali e non patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali dei terzi, purché conseguenti a fatti involontari.

Art. 33 - Attivazione garanzia per i Progettisti interni

L'Assicurazione può essere estesa, su richiesta e dietro pagamento del relativo premio addizionale, alla responsabilità derivante ai dipendenti del Contraente incaricati dell'attività di progettazione, ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.lgs. 50/2016.

Ai fini dell'operatività dell'anzidetta estensione dell'assicurazione, gli Assicuratori si impegnano a rilasciare – previo ricevimento della richiesta di cui in premessa – un distinto certificato specifico per ogni incarico redatto secondo lo Scheda Tecnica di Copertura di cui alla successiva APPENDICE 1 (assicurazione dei Progettisti interni), a conferma della validità della copertura per l'intera durata dei lavori (soggetta ad un periodo massimo di 48 mesi) e con Massimali separati per ogni progetto così coperto, sempre che il valore della singola opera oggetto di progettazione non sia superiore a euro 20.000.000,00.

Il premio relativo a tali certificati sarà calcolato in base ai tassi lordi indicati nella scheda di polizza – da applicarsi al valore delle opere – e corrisposto dal Contraente in soluzione unica anticipata, al momento del rilascio di ciascuno di essi, con l'intesa che per ogni certificato emesso è previsto il premio minimo indicato nella Scheda di Polizza.

Art. 34 - Norma addizionale relativa all'assicurazione della responsabilità civile dell'Ente assicurato per l'attività di dipendenti legali

→ **Integrazione all'Oggetto dell'assicurazione**

A integrazione dell'art. 18 “Oggetto dell'Assicurazione”, l'assicurazione è estesa alla copertura della Responsabilità Civile derivante all'Ente Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni, di cui debba rispondere a norma di legge, commessi da qualsiasi Dipendente abilitato a prestare attività per l'Ente Contraente in qualità di Dipendente Legale come definito in polizza.

Art. 35 - Ecologia e ambiente

A parziale deroga di quanto stabilito alla lettera d dell'art. 22 “Rischi esclusi dall'Assicurazione”, si precisa che l'Assicurazione è estesa, allo svolgimento delle attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia e ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico e ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).

Art. 36 - Levata protesti

L'Assicurazione è estesa alle Perdite Patrimoniali cagionate a terzi nell'esercizio delle funzioni inerenti l'attività di levata protesti.

La garanzia comprende le perdite patrimoniali conseguenti a:

- a) smarrimento, distruzione o deterioramento degli atti e/o documenti purché non derivanti da incendio, furto o rapina;

Provincia di Savona
Lotto 4 – Schema di Polizza “RC Patrimoniale Ente”

- b) errata modifica e/o errata individuazione della persona cui elevare il protesto e/o errato inserimento nel bollettino/registro dei protesti medesimi;
- c) sanzioni di natura fiscale, multe e ammende inflitte ai legittimi possessori dei titoli protestati per errori imputabili all'Assicurato stesso.

Art. 37 Precisazione per l'attività svolta ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 e norme correlate in materia

A semplice e migliore precisazione dell'articolo “Oggetto dell'assicurazione”, l'assicurazione è operante per le perdite patrimoniali derivanti al Contraente dalla violazione, dalla errata applicazione o interpretazione del d.lgs. n. 50/2016 e di ogni altra norma correlata e/o collegata al citato decreto, alle procedure di gara ed alle norme anche di natura regolamentare in materia di appalti e contratti pubblici. La presente estensione di garanzia, pertanto, comprende, a titolo esemplificativo e non limitativo, le disposizioni modificative al codice dei contratti introdotte dalla normativa in materia di semplificazione (es. legge n. 120/2020) e, per l'effetto, quindi espressamente quanto previsto dall'art. 32, comma 8 del citato d.lgs. n. 50/2016, come integrato dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del d.l. 76/2020.

La presente garanzia comprende, altresì, l'attività di commissario di gara dipendente del Contraente, nonché i danni derivanti al Contraente dall'attività esperita da un commissario esterno al Contraente, fermi gli eventuali obblighi assicurativi personali stabiliti dalla legge per i commissari esterni e la possibilità di rivalsa dell'Ente Contraente e della Società nei confronti di tale commissario esterno.

Relativamente al presente articolo devono in ogni caso intendersi sempre esclusi i danni materiali e gli importi che il Contraente sia tenuto a pagare quale propria prestazione contrattuale e le penali contrattuali.

Art 38 - Perdite patrimoniali derivanti dallo svolgimento delle attività di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile del servizio finanziario (Legge n. 190/2012 e D. l. n. 174/2012)

La garanzia di cui alla presente polizza vale per le perdite patrimoniali derivanti all'Assicurato in relazione alla responsabilità civile che possa insorgere in conseguenza di una violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 190/2012 e del D. l. n. 174/2012, per le attività svolte da soggetti - di cui l'Assicurato deve rispondere – incaricati delle funzioni di:

- Responsabile della prevenzione della corruzione nell'adozione del piano triennale e nel mantenimento dei livelli delle prestazioni a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione;
- Responsabile del servizio finanziario nelle fasi di controllo di regolarità contabile di ogni atto, di controllo di gestione e di controllo sugli equilibri di bilancio.

Art. 39 - Sanctions Clause

Resta stabilito che la Società non sarà obbligata a garantire copertura alcuna o al pagamento di sinistro alcuno, ancorché indennizzabile a termini di polizza, qualora così facendone si esponesse a certe e dimostrabili sanzioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi, regolamenti o direttive dell'Unione Europea, Regno Unito e Stati Uniti d'America.

In ogni caso, in caso di conflitto tra fonti normative disciplinanti il regime di sanzioni tra Stati, resta stabilita la supremazia del diritto europeo e l'applicazione del Regolamento (CE) n. 2271/96 (cd. Regolamento di blocco) e del Regolamento (UE) n. 267/2021.

Provincia di Savona
Lotto 4 – Schema di Polizza “RC Patrimoniale Ente”

Provincia di Savona
Lotto 4 – Schema di Polizza “RC Patrimoniale Ente”

SEZIONE 3 – MASSIMALI, SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI RISARCIMENTO

Art. 40 - Massimali assicurati-

- euro 3.000.000,00** per sinistro;
- euro 8.000.000,00** per periodo assicurativo annuo;
- euro 8.000.000,00** in caso di corresponsabilità di più soggetti, di cui debba rispondere l'Assicurato, in un medesimo evento.

OVVERO COME DIVERSAMENTE STABILITO IN SEDE DI OFFERTA TECNICA

Art. 41 – Franchigia

- euro 3.000,00** per sinistro

OVVERO COME DIVERSAMENTE STABILITO IN SEDE DI OFFERTA TECNICA

Provincia di Savona
Lotto 4 – Schema di Polizza “RC Patrimoniale Ente”

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO
--

Agli effetti degli **artt. 1341 e 1342 c.c.**, le Parti dichiarano di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:

- Art. 4 - Pagamento del premio**
- Art. 7 - Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro**
- Art. 8 - Durata del contratto**
- Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari**
- Art. 16 - Clausola broker**
- Art. 23 - Assicurazione “claims made” - Retroattività**
- Art. 24 - Ultrattività della garanzia**
- Art. 26 - Persone non considerate terzi.**

La Società

Il Contraente

Provincia di Savona
Lotto 4 – Schema di Polizza “RC Patrimoniale Ente”

APPENDICE 1

**SCHEDA TECNICA
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
DEL PROGETTISTA INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE**

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante del Certificato di Assicurazione e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa di cui all'art. 24 comma 4 del D.lgs. 50/2016.

Contraente (Stazione Appaltante):	Codice Fiscale/Partita IVA:
--	------------------------------------

Indirizzo e numero civico:	Città:	CAP:	Provincia:
-----------------------------------	---------------	-------------	-------------------

Data di affidamento della progettazione:	Costo complessivo previsto per l'opera:
---	--

Descrizione dell'Opera:	Luogo di esecuzione dell'Opera:
--------------------------------	--

Data prevista di avvio dei lavori di realizzazione:	Data prevista di termine dei lavori di realizzazione:
--	--

Assicurato/i (Dipendente/i Pubblico/i incaricato/i della progettazione):

Massimale: Euro

Franchigia/Scoperto: Nessuna

Data:

Il Contraente

Provincia di Savona
Lotto 4 – Schema di Polizza “RC Patrimoniale Ente”

**ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
DEL PROGETTISTA INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE
(ART. 24 COMMA 4 DEL D.LGS. 50/2016)**

DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto, valgono le seguenti definizioni.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Polizza

Il documento che attesta l'esistenza dell'Assicurazione.

Certificato

Il documento che attesta la copertura assicurativa per l'opera di cui alla relativa Scheda Tecnica.

Contraente

Il soggetto che stipula l'Assicurazione.

Assicurato

La persona fisica indicata nella Scheda Tecnica.

Assicuratori

L'Impresa di Assicurazione.

Danno

Qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.

Danno Materiale

Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose o animali, lesioni personali, morte.

Perdita Patrimoniale

Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Indennizzo

La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.

Massimale

L'importo massimo dell'Indennizzo a cui sono tenuti gli Assicuratori.

Provincia di Savona
Lotto 4 – Schema di Polizza “RC Patrimoniale Ente”

Franchigia

L'importo che, per ogni Sinistro, resta a carico dell'Assicurato.

Premio

La somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori quale controprestazione a fronte del rilascio dell'Assicurazione.

Progettista

Il dipendente della Stazione Appaltante di cui all'art. 24 D.lgs. 50/2016, incaricato della progettazione dell'Opera.

Stazione Appaltante

L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore o il soggetto aggiudicatore o l'altro soggetto aggiudicatore di cui all'art. 3 lettere a), e), f) e g) del D.lgs. 50/2016.

Opera

L'opera da costruire o costruita oggetto dell'appalto e descritta nella Scheda Tecnica.

Luogo di esecuzione delle Opere

Il cantiere (area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicato nella Scheda Tecnica) nel quale l'esecutore dei lavori realizza l'Opera per cui è prestata l'attività di progettazione oggetto dell'Assicurazione.

Broker

Assiteca S.p.A. – Sede Legale in Milano, Via Arconati, 1 – mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 209/2005.

Provincia di Savona
Lotto 4 – Schema di Polizza “RC Patrimoniale Ente”

SEZIONE 1 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni

L'Assicurato e/o il Contraente dichiarano che:

- a) l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione e in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di progettazione;
- b) l'attività di progettazione descritta in ciascuna Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato.

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.), unicamente in caso di dolo.

Art. 2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato e/o il Contraente, a parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1910 c.c., sono esonerati dall'obbligo di comunicare agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando l'obbligo, in caso di Sinistro, di darne comunicazione a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 3 - Pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalla data stabilita in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'art. 1901 c.c., le garanzie saranno valide anche se il premio sarà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni successivi alla data di decorrenza dell'Assicurazione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 c.c.).

Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dagli Assicuratori indipendentemente dal fatto che l'Assicurazione cessi prima della data stabilita in Polizza o nel Certificato.

Art. 4 - Forma delle comunicazioni e modifiche dell'Assicurazione

Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere effettuate per iscritto, e le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate mediante atto scritto.

Art. 5 - Obblighi dell'Assicurato e/o del Contraente

L'Assicurato e/o il Contraente devono comunicare tempestivamente agli Assicuratori la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

In caso di Sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente devono darne avviso scritto agli Assicuratori, entro 30 (trenta) giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

Art. 6 - Scadenza dell'Assicurazione

L'Assicurazione viene stipulata senza tacito rinnovo alla scadenza finale ed è rinnovabile e/o prorogabile alla scadenza con espressa dichiarazione del Contraente e solo su espressa volontà di entrambe le parti.

Provincia di Savona
Lotto 4 – Schema di Polizza “RC Patrimoniale Ente”

Art. 7 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 8 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 10 - Calcolo dei Premi

Il Premio per ciascun Certificato che verrà emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza sarà calcolato applicando all'importo complessivo delle opere i tassi previsti, in base alla durata dei Certificati.

Art. 11 – Clausola broker

7. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell'assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
8. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
9. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
10. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
11. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
12. La remunerazione del broker, che ha eseguito le attività di cui sopra, è a carico della Compagnia nella misura, in percentuale sul premio imponibile, del 12%.

Art. 12 - Obblighi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Provincia di Savona

Lotto 4 – Schema di Polizza “RC Patrimoniale Ente”

La Società ed il Broker si impegnano a rispettare le disposizioni normative previste dall’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Le movimentazioni finanziarie dipendenti dal contratto verranno effettuate in conformità con quanto stabilito dalla già citata Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i. inerente la tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato rispetto delle predette norme, da parte della Società e del Broker, costituisce causa di risoluzione del contratto ex art. 3 co 9-bis della summenzionata Legge.

La risoluzione si verifica quando la parte interessata comunica all’altra di volersi avvalere della presente clausola risolutiva. La risoluzione non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto (art. 1458 c.c.).

Provincia di Savona
Lotto 4 – Schema di Polizza “RC Patrimoniale Ente”

**SEZIONE 2 – NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ
PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE**

Art. 13 - Oggetto dell’Assicurazione

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a risarcire a terzi per le Perdite Patrimoniali e i Danni Materiali causati a seguito di errori od omissioni, anche delle persone di cui l’Assicurato debba rispondere, nello svolgimento dell’attività di progettazione dell’Opera indicata in ciascuna Scheda Tecnica, comprese le nuove spese di progettazione e/o i maggiori costi sostenuti dalla Stazione Appaltante in conseguenza di errori od omissioni nella redazione del progetto da parte dell’Assicurato o dei professionisti della cui opera egli si avvale.

Art. 14 - Inizio e termine della garanzia – Forma “claims made”

L’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato e comunicate agli Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di validità della Polizza, a condizione che tali richieste siano relative a fatti posti in essere successivamente alla data di affidamento della progettazione e che non siano state ancora presentate all’Assicurato alla data di decorrenza della Polizza.

L’Assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato e denunciate agli Assicuratori fino alle ore 24.00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ma in ogni caso non oltre i 12 mesi successivi alla scadenza della Polizza, e purché le richieste di risarcimento siano afferenti a errori od omissioni posti in essere dall’Assicurato durante il periodo compreso tra la data di affidamento della progettazione e la data di scadenza della Polizza.

Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non siano emessi entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l’ultimazione dei lavori, l’Assicurato e/o il Contraente possono chiedere una proroga della copertura assicurativa che gli Assicuratori s’impegnano a concedere alle condizioni che saranno concordate.

Agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892 e 1893 c.c., l’Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell’obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, al momento della stipula della Polizza.

Art. 15 - Massimale

La presente garanzia è prestata per un Massimale, pari a quanto indicato in ciascuna Scheda Tecnica, pari al 20 % del costo di costruzione dell’Opera progettata.

OVVERO COME DIVERSAMENTE STABILITO IN SEDE DI OFFERTA TECNICA

Il Massimale rappresenta la massima esposizione degli Assicuratori per l’intero periodo di validità del Certificato.

Art. 16 - Estensione territoriale

L’Assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi a opere da realizzarsi nell’ambito del territorio della Repubblica Italiana.

Art. 17 - Rischi esclusi dall’Assicurazione

Provincia di Savona
Lotto 4 – Schema di Polizza “RC Patrimoniale Ente”

Gli Assicuratori non risponderanno per i sinistri relativi a:

- a) opere la cui progettazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- b) opere la cui realizzazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- c) opere i cui lavori siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente e affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata;
- d) morte, malattia, infermità o lesioni fisiche o perdita o danneggiamento a beni materiali, determinati da fatti non direttamente imputabili a un obbligo di natura professionale;
- e) errori od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- f) fatti o circostanze pregressi già noti all'Assicurato alla data di decorrenza della Polizza;
- g) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua o suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e, in genere, di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, danni ambientali in generale;
- h) presenza o effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
- i) sviluppo di energia nucleare o di radioattività.

Art. 18 - Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato.

Art. 19 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali

Gli Assicuratori assumono la gestione delle vertenze – sia in sede stragiudiziale che giudiziale – a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale indicato in Polizza, per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta superi il Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.

Gli Assicuratori non riconoscono spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da loro designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Provincia di Savona
Lotto 4 – Schema di Polizza “RC Patrimoniale Ente”

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Contraente dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle Norme che regolano l’Assicurazione della Responsabilità Professionale del Progettista Interno:

- Art. 1 - Dichiarazioni**
- Art. 11 - Clausola Broker**
- Art. 15 - Inizio e termine della garanzia - Forma “claims made”**
- Art. 17 - Rischi esclusi dall’Assicurazione**
- Art. 19 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali**

Data

Il Contraente

Provincia di Savona
Lotto 4 – Schema di Polizza “RC Patrimoniale Ente”

SCHEDA DI POLIZZA

Costituente parte integrante della polizza Responsabilità Patrimoniale dell’Ente n° _____

Contraente: **PROVINCIA DI SAVONA**
Via Sormano n. 12
17100 – SAVONA (SV)
C.F./P.IVA 00311260095

durata del contratto: **anni 2 e mesi 6, con**
effetto dal: **30/06/2023**
scadenza il: **31/12/2025**
prima quietanza **31/12/2023**
frazionamento: **annuale**

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DEL PREMIO

Il premio annuo lordo dell’assicurazione è determinato con riferimento al parametro variabile delle Retribuzioni lorde annue (*come definite in polizza*) e anticipato dal Contraente in base agli elementi di seguito indicati”:

Retribuzioni lorde annue	tasso lordo pro mille	Premio lordo annuo
4.600.000,00		

OVVERO COME DIVERSAMENTE STABILITO IN SEDE DI OFFERTA TECNICA

Il presente contratto non è soggetto a regolazione essendo il premio calcolato in forma “flat”. A titolo indicativo e senza che ciò possa costituire presunzione di adeguamento, si segnala che l’importo annuo delle mercedi lorde (definizione) erogate ai dipendenti è pari a circa Euro 4.600.000,00.

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	
Imposte	
TOTALE	

Elementi per il conteggio del premio relativo alla garanzia della R.C. del Progettista dipendente ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.lgs. 50/2016 (APPENDICE 1)

Tassi lordi di premio da applicarsi al valore delle opere:

▪ per durata lavori fino a 12 mesi	tasso _____ pro mille
▪ per durata lavori da 12 a 24 mesi	tasso _____ pro mille
▪ per durata lavori da 24 a 36 mesi	tasso _____ pro mille

Provincia di Savona
Lotto 4 – Schema di Polizza “RC Patrimoniale Ente”

▪ per durata lavori da 36 a 48 mesi	tasso _____ pro mille
-------------------------------------	-----------------------

Valore massimo di ogni singola opera: **euro 20.000.000,00**

Nel caso in cui l'importo complessivo dell'Opera oggetto del Certificato sia superiore ad euro 20.000.000,00 il tasso applicato sarà comunicato dagli Assicuratori.

Premio minimo per singolo certificato emesso:	euro _____,00
---	----------------------

La Società

Il Contraente

PROVINCIA DI SAVONA



LOTTO 5

Capitolato tecnico dell'assicurazione INFORTUNI CUMULATIVA

Decorrenza ore 24.00 del 30/06/2023
Scadenza ore 24.00 del 31/12/2025

Provincia di Savona
Lotto 5 – Schema di Polizza “INFORTUNI CUMULATIVA”

**PROVINCIA DI SAVONA
COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI CUMULATIVA
(Scheda riepilogativa del rischio)**

GARANZIE

L'assicurazione vale per gli infortuni subiti dagli Assicurati per i rischi meglio specificati al punto “CATEGORIE DI ASSICURATI E CAPITALI ASSICURATI” di polizza, compreso l'itinere, nello svolgimento delle mansioni o cariche per conto del Contraente e che abbiano quale conseguenza la morte o un'invalidità permanente, secondo le previsioni tutte del Capitolato di polizza.

In relazione alla categoria B) si precisa che il n. dei veicoli riportato nella scheda di polizza è indicativo in quanto deve ritenersi inteso che il contratto verrà stipulato in base al n. dei veicoli effettivamente in carico all'Amministrazione alla data di decorrenza del contratto con conseguente ricalcolo del premio dovuto in base al premio unitario offerto.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

L'assicurazione è estesa alle garanzie di cui agli artt. 28/29/30/32 della presente polizza qualora richiamate per le singole categorie di assicurati.

CATEGORIE DI ASSICURATI E CAPITALI ASSICURATI

A) Segretario Generale/Direttore Generale

SOMME ASSICURATE PRO-CAPITE (Euro):	
Caso Morte	250.000,00
Invalità Permanente	250.000,00
Inabilità Temporanea/giorno	50,00
Rimborso spese mediche da infortunio	10.000,00

OVVERO COME DIVERSAMENTE STABILITO IN SEDE DI OFFERTA TECNICA

B) Infortuni derivanti dall'utilizzo di veicoli/natanti di proprietà dell'Ente o in uso allo stesso a qualsiasi titolo

SOMME ASSICURATE PRO-CAPITE (Euro):	
Caso Morte	150.000,00
Invalità Permanente	150.000,00
Inabilità Temporanea/giorno	50,00
Diaria da ricovero/giorno	85,00
Rimborso spese mediche da infortunio	10.000,00

OVVERO COME DIVERSAMENTE STABILITO IN SEDE DI OFFERTA TECNICA

DURATA DEL CONTRATTO - RATEAZIONE

- dalle ore 24.00 del 30.06.23 sino alle ore 24.00 del 31.12.25 con esclusione tacito rinnovo.
Dovrà altresì essere consentito:
 - qualora richiesta, proroga tecnica ai sensi dell'art. 6 delle “Norme che regolano l'assicurazione in generale”;
- rateo periodo dal 30.06.23 al 31.12.23
- rateazione dal 31.12.23 : annuale.

Provincia di Savona
Lotto 5 – Schema di Polizza “INFORTUNI CUMULATIVA”

**CAPITOLATO SPECIALE
INFORTUNI CUMULATIVA**

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

CONTRAENTE /ENTE	la Provincia di Savona che stipula il contratto;
ASSICURATO	il soggetto il cui interesse è tutelato dall’assicurazione;
SOCIETA’/IMPRESA ASSICURATRICE	la _____, (e le eventuali Coassicuratrici identificate in polizza);
BROKER	Assiteca S.p.A. – Sede Legale in Milano, Via Arconati, 1 – mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell’art. 109 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 209/2005.
ASSICURAZIONE	il contratto di assicurazione;
POLIZZA/CONTRATTO	il documento che prova l’assicurazione;
PREMIO	la somma dovuta alla Società;
RISCHIO	la probabilità che si verifichi il sinistro;
SINISTRO	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
INDENNIZZO O INDENNITA’	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
FRANCHIGIA	la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico;

Provincia di Savona
Lotto 5 – Schema di Polizza “INFORTUNI CUMULATIVA”

INFORTUNIO	l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza, entro 2 anni dall'evento stesso, la morte, un'invalidità permanente o una inabilità temporanea.
RICOVERO	È considerato “ricovero” la permanenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento.
DAY HOSPITAL	E' considerato “day hospital” la permanenza in Istituto di cura in degenza diurna.
ISTITUTI DI CURA	Ospedali, cliniche, case di cura, regolarmente autorizzati al ricovero dei malati, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno.

Provincia di Savona
Lotto 5 – Schema di Polizza “INFORTUNI CUMULATIVA”

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE

art 1. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.

Salvo i casi di dolo, gli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile non trovano applicazione.

art 2. Pagamento del premio – Decorrenza della garanzia

L’assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza.

Ferma la validità della polizza, la prima rata di premio deve essere pagata entro i 60 giorni successivi alla data di decorrenza del contratto.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Il periodo di mora stabilito è operante anche per le rate premio successive alla prima o in caso di eventuali appendici, anche di proroga o di regolazione, per le quali, ferma restando la validità della copertura, il termine decorre dalla data di presentazione delle stesse, o di rinnovo o di mantenimento in ogni caso della copertura.

I premi potranno essere pagati alla Società o all’agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.

Ai sensi dell’art. 48 del DPR 602/1973, l’assicurazione conserva inoltre la propria validità anche durante il decorso di eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del DMEF n. 40/2008, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all’art. 3 del medesimo decreto. La Società dà e prende altresì atto, che il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all’Agente di Riscossione ex art. 72-bis del già citato DPR 602/1973, costituisce adempimento per il pagamento del premio ai sensi dell’art. 1901 del codice civile nei confronti della medesima.

Revisione del prezzo

Al verificarsi delle ipotesi di aggravamento del rischio di cui all’Art. 4, la Società potrà richiedere, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, la revisione del prezzo.

Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria proposta di revisione. In caso di accordo tra le Parti, si provvede alla revisione del prezzo; qualora sia pattuito un aumento di premio, il Contraente provvede a corrispondere l’integrazione nei termini di cui al punto che precede. In caso di mancato accordo, il Contraente e la Società potranno rescindere il contratto al termine della annualità in corso al momento della proposta di revisione. È fatto salvo quanto previsto all’Art. 6, in merito all’impegno della Società alla proroga tecnica.

Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società ed il Broker si impegnano a rispettare le disposizioni normative previste dall’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Le movimentazioni finanziarie dipendenti dal contratto verranno effettuate in conformità con quanto stabilito dalla già citata Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i. inerente la tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato rispetto delle predette norme, da parte della Società e del Broker, costituisce causa di risoluzione del contratto ex art. 3 co 9-bis della summenzionata Legge.

Provincia di Savona

Lotto 5 – Schema di Polizza “INFORTUNI CUMULATIVA”

La risoluzione si verifica quando la parte interessata comunica all'altra di volersi avvalere della presente clausola risolutiva. La risoluzione non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto (art. 1458 c.c.).

art 3. Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

art 4. Aggravamento di rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza. La Società rinuncia al diritto di recesso di cui all'art. 1898 del C.C.

Per aggravamento di rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste o prevedibili al momento della stipula del contratto. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un rischio rilevante.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

E' fatto salvo quanto previsto all'Art. 1.

Il Contraente e l'Assicurato, sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società circostanze aggravanti il rischio quando le stesse siano conseguenti a provvedimenti o a disposizioni di legge o di Enti pubblici, compreso regolamenti ed atti amministrativi, anche di propria emanazione, ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o legittimità, nonché quando si verificano per fatti altrui, rientrando pertanto il nuovo rischio automaticamente in garanzia.

Il Contraente e l'Assicurato, sono altresì esonerati:

- dall'obbligo di denuncia di sinistri circa le garanzie prestate verificatisi antecedentemente la stipula del presente contratto e di comunicazione di eventuali polizze annullate per lo stesso rischio da parte di Società assicuratrici.

art 5. Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

art 6. Durata e proroga dell'assicurazione

Il presente contratto ha validità dalle ore 24.00 del 30/06/2023 alle ore 24.00 del 31/12/2025 (scadenza anniversaria 31/12 di ciascun anno) e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta alla scadenza di tale periodo.

E' facoltà del Contraente richiedere alla Società il mantenimento della presente assicurazione fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione, ivi incluso il tempo necessario per la stipula del contratto.

La Società, su richiesta del Contraente, si impegna a mantenere l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in corso al momento della richiesta per un periodo massimo di centottanta giorni dalla scadenza contrattuale, previa corresponsione del rateo di premio rapportato alla durata della copertura richiesta.

Provincia di Savona

Lotto 5 – Schema di Polizza “INFORTUNI CUMULATIVA”

Entro il periodo massimo stabilito, il Contraente può esercitare una o più volte.

L'impegno della Società alla proroga tecnica, secondo le disposizioni di cui al presente articolo 6, si intende operante per ogni causa di cessazione, rescindibilità, anche annuale, recesso o risoluzione anticipata del contratto.

art 7. Rescindibilità annuale (valida esclusivamente per contratti di durata superiore ad anni uno più eventuale rateo alla firma)

Le parti si riservano la facoltà di recedere dal contratto al termine di ciascun anno di assicurazione mediante preavviso scritto non inferiore a 120 giorni da darsi con lettera raccomandata o mezzo PEC.

art 8. Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dal contratto con preavviso di centoventi giorni. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Il recesso esercitato dalla Società non avrà effetto qualora la medesima non abbia comunicato al Contraente, contestualmente all'esercizio di recesso stesso, le informazioni di cui al successivo art. 41.

art 9. Oneri fiscali

Le imposte e tutti i relativi oneri fiscali stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

art 10. Competenza territoriale.

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente esclusivamente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente.

art 11. Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte del presente capitolato speciale.

La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa, o altro, vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

art 12. Interpretazione del contratto

Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole al Contraente o Assicurato (in ragione delle rispettive competenze) su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

A tal fine, si precisa che laddove sia indicato Contraente/Assicurato, la garanzia è operante per ciascuna delle figure interessate in ragione delle rispettive competenze.

art 13. Forma delle comunicazioni alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o l'Assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano), od altro mezzo (telefax, email, PEC o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza), indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Provincia di Savona

Lotto 5 – Schema di Polizza “INFORTUNI CUMULATIVA”

art 14. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 15 Sanction Clause

Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione a obbligazioni contrattuali.

La Società non sarà pertanto tenuta prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenute nelle Condizioni di Assicurazione.

Provincia di Savona
Lotto 5 – Schema di Polizza “INFORTUNI CUMULATIVA”

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INFORTUNI

art 16. Oggetto dell’assicurazione

L’assicurazione vale per gli infortuni subiti dagli Assicurati per i rischi meglio specificati al punto “CATEGORIE DI ASSICURATI E CAPITALI ASSICURATI” di polizza, compreso l’itinere, nello svolgimento delle mansioni o cariche per conto del Contraente e che abbiano quale conseguenza la morte o un’invalidità permanente. L’assicurazione è estesa alle garanzie di cui agli artt. 28/29/30/32 della presente polizza qualora richiamate per le singole categorie di assicurati.

Si dà e si prende atto che, a titolo esemplificativo e non limitativo, sono compresi in garanzia:

- l’asfissia non di origine morbosa;
- l’ingestione o l’assorbimento di sostanze, fumi, gas, vapori e gli avvelenamenti;
- l’annegamento;
- la folgorazione;
- il contatto con corrosivi;
- le affezioni e gli avvelenamenti causati da morsi di animali o rettili o punture di insetti;
- l’assideramento o congelamento;
- i colpi di sole, di calore e di freddo;
- gli infortuni causati da influenze termiche ed atmosferiche;
- gli infortuni derivanti da malore e/o incoscienza;
- gli infortuni derivanti da imprudenza, negligenza e colpa anche grave del Contraente e/o dell’Assicurato;
- gli infortuni derivanti da scioperi, sommosse, tumulti popolari, sabotaggio, terrorismo, aggressioni, vandalismi ed atti violenti in genere, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- gli infortuni subiti in conseguenza di eventi atmosferici e della natura o calamità naturali: terremoto, maremoto, alluvione, eruzione vulcanica, mareggiata, trombe d’aria/acqua, tempeste, uragani, frane, smottamenti, caduta di grandine o neve, valanghe, ecc. e fenomeni connessi;
- gli infortuni derivanti dall’uso e dalla guida di qualsiasi mezzo di trasporto pubblico o privato con esclusione di mezzi aerei. Relativamente all’uso di mezzi aerei, è fatto salvo quanto previsto dall’art. 19 (Infortuni aeronautici);
- le lesioni e/o conseguenze derivanti da sforzo (esclusi gli infarti) comprese le lesioni muscolari e le rotture tendinee;
- le conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche e di altre cure rese necessarie da infortunio.

art 17. Esclusioni

Salvo patto speciale non sono compresi nell’assicurazione gli infortuni derivanti da:

- abuso di alcolici o psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di sostanze stupefacenti;
- azioni delittuose compiute o tentate dall’assicurato;
- guerra ed insurrezioni, salvo quanto previsto all’art. 18.1 (Rischio Guerra);
- infortuni che siano conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del nucleo dell’atomo e di radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.);
- atti di terrorismo nucleare, biologico, batteriologico e chimico;

Provincia di Savona
Lotto 5 – Schema di Polizza “INFORTUNI CUMULATIVA”

- guida di mezzi di trasporto aerei.

Non sono considerati infortuni:

- gli infarti;
- le ernie, fatta eccezione per quelle traumatiche.

Si precisa che le conseguenze derivanti da infezione da Covid-19 non rientrano nella definizione di infortunio.

OVVERO COME DIVERSAMENTE STABILITO IN SEDE DI OFFERTA TECNICA

art 18. Estensioni di garanzia

18.1 Rischio guerra

La garanzia si intende estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata), guerra civile, invasione od insurrezione per il periodo massimo di quattordici giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi di cui sopra mentre si trova in un paese estero sino ad allora in pace. Sono comunque esclusi dalla presente estensione di garanzia gli infortuni occorsi nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino.

18.2 Morte presunta

Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, entro un anno dalla data dell'evento, il corpo dell'Assicurato non venisse ritrovato, la Società corrisponderà l'indennità prevista per il caso di morte. La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta ai termini degli artt. 60 e 62 del C.C. Resta inteso che se, dopo aver pagato l'indennizzo, l'Assicurato risulterà vivo, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente subita e residua, anche se nel frattempo fossero trascorsi oltre due anni dall'evento subito. La società inoltre non potrà invocare eventuali termini di prescrizione che, al più, decorreranno da quel momento.

18.3 Danni estetici

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza che abbia per conseguenza sfregi o deturpazioni di carattere estetico non altrimenti indennizzabili, la Società rimborsa, fino ad un importo massimo di € 5.000,00, le spese documentate sostenute dall'Assicurato entro due anni dalla data del sinistro per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di eliminare o ridurre il danno estetico nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica.

18.4 Esposizione agli elementi

La Società, in occasione delle calamità naturali indicate in polizza e/o di arenamento, naufragio, atterraggio forzato o caduta di mezzo aereo, corrisponderà le somme rispettivamente assicurate per il caso di Morte ed Invalidità Permanente anche in quei casi in cui gli avvenimenti di cui sopra non siano la causa diretta dell'infortunio ma, in conseguenza della zona, del clima o di altre situazioni concomitanti (ad esempio perdita di orientamento o mancanza di cibo), l'Assicurato si trovi in condizioni tali da subire la morte o lesioni organiche permanenti.

Provincia di Savona

Lotto 5 – Schema di Polizza “INFORTUNI CUMULATIVA”

18. 5 Ernie addominali da sforzo

L'assicurazione é estesa, limitatamente al caso di Invalidità permanente ed di Inabilità temporanea (se prevista dal contratto), alle ernie addominali da sforzo, con l'intesa che:

- qualora l'ernia risulti operabile, verrà corrisposta solamente l'indennità per inabilità temporanea fino ad un massimo di 30 gg.;
- qualora l'ernia, anche se bilaterale non risulti operabile secondo parere medico, verrà corrisposta solamente una indennità non superiore al 10% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale.

art 19. Infortuni aeronautici

L'assicurazione è estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca, in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei di trasporto pubblico o privato passeggeri, su velivoli ed elicotteri da chiunque eserciti tranne:

- da Società/Aziende di lavoro aereo per voli diversi dal Trasporto Pubblico di Passeggeri;
- da Aeroclubs.

Sono altresì esclusi i viaggi effettuati su apparecchi definiti per legge apparecchi “per il volo da diporto o sportivo”.

Il rischio volo inizia nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo dei suddetti aeromobili e cessa quando ne è disceso. La salita e la discesa mediante scale o altre attrezzature aeroportuali fanno parte del rischio volo.

art 20. Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il mondo intero.

Il pagamento delle indennità verrà effettuato in Italia con moneta nazionale.

art 21. Persone non assicurabili

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniacodepressive, stati paranoidi. L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi. Qualora l'infortunio colpisca una persona non assicurabile, il relativo premio imponibile sarà restituito dalla Società a richiesta del Contraente. La presente condizione non è operante qualora l'assicurazione sia prestata in base a norme di legge vigenti o di CCNNLL.

art 22. Esonero denuncia difetti fisici

Il Contraente e gli Assicurati sono esonerati dall'obbligo di denuncia di difetti fisici, mutilazioni e/o infermità da cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipula o che dovessero in seguito sopravvenire. E' tuttavia confermato che l'indennizzabilità e la liquidazione di eventuali infortuni avverrà secondo i criteri stabiliti all'art. 26 (Criteri di indennizzabilità). E' altresì confermato quanto previsto all'art. 21 che precede.

art 23. Esonero denuncia generalità Assicurati

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per l'identificazione degli Assicurati al momento del sinistro si farà riferimento alle risultanze dei libri di amministrazione e/o a qualsiasi altra documentazione del Contraente.

Provincia di Savona

Lotto 5 – Schema di Polizza “INFORTUNI CUMULATIVA”

art 24. Altre assicurazioni

Il Contraente e gli Assicurati sono esonerati dall'obbligo di denuncia di altre assicurazioni sugli stessi rischi, pertanto l'eventuale coesistenza di altre polizze stipulate personalmente dai singoli assicurati o da altri per la copertura degli stessi rischi, non pregiudica la garanzia prestata con la presente polizza. Il pagamento del relativo indennizzo verrà fatto in ogni caso nella misura dovuta a termini contrattuali.

art 25. Denuncia di infortunio e obblighi relativi

In caso di sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi diritto od il Contraente, devono dare avviso scritto, secondo le modalità previste dal contratto, entro 30 giorni dall'infortunio o dal momento in cui il Contraente ne abbia avuto conoscenza.

La denuncia di infortunio deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificato medico. Successivamente l'Assicurato o i suoi aventi diritto od il Contraente, devono inviare certificati medici sul decorso delle lesioni.

Nel caso di inabilità temporanea, i certificati dovranno essere rinnovati alle rispettive scadenze. In caso di mancato rinnovo, la liquidazione dell'indennità viene fatta considerando quale data di guarigione quella pronosticata dall'ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che la Società possa stabilire una data diversa.

L'Assicurato o, in caso di morte, gli aventi diritto, devono consentire alla società le indagini e gli accertamenti necessari.

art 26. Criteri di indennizzabilità

La società corrisponderà l'indennità per le sole conseguenze dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti nei preesistenti casi di mutilazioni o difetti fisici, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette dell'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'art. 29 (Invalidità permanente) sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

art 27. Pagamento dell'indennizzo

In caso di sinistro, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e quantificato il danno, la Società liquida l'importo dovuto entro 30 giorni. Qualora non ci sia immediato accordo tra le Parti sull'ammontare dell'indennizzo, la Società, in attesa che questo sia determinato come previsto all'art. 34 (Controversie), provvederà al pagamento dell'importo da essa stimato, a titolo di acconto e salvo eventuale conguaglio successivo. Tale eventuale conguaglio dovrà essere liquidato dalla Società entro trenta giorni dalla definizione dello stesso.

art 28. Morte

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifica, anche successivamente alla scadenza della polizza, entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte.

Provincia di Savona
Lotto 5 – Schema di Polizza “INFORTUNI CUMULATIVA”

Per beneficiari si intendono, salvo diversa designazione da parte dell'Assicurato, gli eredi legittimi o testamentari. In caso di premorienza o commorienza dei beneficiari designati, detta somma sarà liquidata agli eredi testamentari o legittimi.

Vengono parificati al caso di morte il caso in cui l'Assicurato venga dichiarato disperso alle competenti autorità ed il caso di sentenza di morte presunta, ai sensi dell'art. 60 comma 3 del CC

art 29. Invalidità permanente

Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica, anche successivamente alla scadenza della polizza, entro due anni dal giorno dell'infortunio, la Società liquida per tale titolo, l'indennità calcolandola sulla somma assicurata per invalidità permanente in base alle percentuali previste dalla Tabella delle valutazioni del grado percentuale di invalidità permanente – industria (all. n. 1) allegata al Regolamento per l'esecuzione del DPR 30/06/1965 n° 1124 e successive modifiche intervenute, con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia di legge prevista.

Nei confronti degli Assicurati che risultino essere mancini, le percentuali di invalidità permanente previste per l'arto superiore destro e la mano destra, varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa.

La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali indicate nella tabella sopra citata vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella (all. n. 1) di cui al DPR 30 giugno 1965 n. 1124, già citata, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è diminuita per sempre la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui sopra sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Nei casi di invalidità permanente di grado pari o superiore al 50% sarà liquidata l'indennità pari all'intero capitale assicurato.

art 30. Inabilità temporanea (se indicata al punto “Categorie di Assicurati e capitali assicurati”)

Se l'infortunio ha per conseguenza una inabilità dell'Assicurato ad attendere alle attività dichiarate in polizza, la Società liquida l'indennità stabilita. L'indennizzo per inabilità temporanea viene corrisposto integralmente, per un periodo massimo di 365 giorni a decorrere dalle ore 24.00 del giorno dell'infortunio regolarmente denunciato e cessa con il giorno della avvenuta guarigione.

art. 31. Diaria da ricovero da infortunio (se indicata al punto “Categorie di Assicurati e capitali assicurati”)

La Società si obbliga a corrispondere all'Assicurato l'indennità giornaliera indicata in polizza in caso di ricovero reso necessario da infortunio.

L'indennità viene corrisposta per ciascun giorno di degenza e per la durata massima pro-capite di 180 giorni per ogni ricovero o per più ricoveri indennizzabili in conseguenza del medesimo infortunio.

La garanzia vale anche in caso di ricovero in day hospital.

Provincia di Savona

Lotto 5 – Schema di Polizza “INFORTUNI CUMULATIVA”

art. 32. Rimborso spese mediche da infortunio (se indicata al punto “Categorie di Assicurati e capitali assicurati”)

A seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborsa – fino alla concorrenza della somma indicata in polizza – le spese sostenute da ciascun Assicurato:

- a) **in caso di ricovero**, per la degenza in Istituto di cura (onorari dei Medici, cure mediche e medicinali, accertamenti diagnostici, diritti di sala operatoria, materiali di intervento – comprese le endoprotesi, trattamenti riabilitativi e fisioterapici, rette di degenza, etc.);
- b) **relativamente alle prestazioni sanitarie extra-ricovero**, per accertamenti diagnostici, onorari dei medici, interventi chirurgici ambulatoriali, cure mediche e medicinali prescritti, trattamenti riabilitativi e fisioterapici in genere, acquisto e/o noleggio di apparecchiature terapeutiche e/o ortopediche, cure e protesi dentarie rese necessarie da infortunio, trasporto dell'Assicurato all'Istituto di cura o di soccorso o da un Istituto di cura ad un altro con ambulanza e/o mezzi speciali di soccorso.

Il pagamento e/o rimborso di quanto dovuto all'Assicurato viene effettuato a cura ultimata, su presentazione, in originale, delle relative notule, distinte e ricevute, debitamente quietanzate, in Italia ed in moneta nazionale. Gli originali presentati dall'Assicurato a documentazione del sinistro saranno restituiti dalla Società, a richiesta, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato. Qualora l'Assicurato abbia presentato a terzi l'originale delle notule, distinte e ricevute per ottenere il rimborso, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto dietro dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi.

La garanzia vale anche in caso di ricovero in day hospital.

art 33. Cumulo di indennità

L'indennità per inabilità temporanea è cumulabile con quella prevista per tutte le altre garanzie. Se dopo il pagamento di un'indennità per invalidità permanente, ma entro due anni, dal giorno dell'infortunio, ed in conseguenza di questo l'Assicurato muore, la Società corrisponderà ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi in parti uguali, la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore, e non chiederà il rimborso nel caso contrario. Il diritto all'indennità per l'invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi dell'Assicurato l'importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria.

art 34. Controversie

In caso di disaccordo sulla causa o sulla natura delle lesioni o sulla valutazione delle conseguenze attribuibili all'infortunio ed in ogni caso qualora insorga una controversia che abbia ad oggetto il presente contratto, le Parti hanno il diritto di adire gli organi di ordinaria giurisdizione.

art 35. Rinuncia alla rivalsa

Qualora l'infortunio sia imputabile a responsabilità di terzi, o del Contraente, la Società rinuncia ad ogni azione di rivalsa per le somme pagate, lasciando così integri i diritti degli Assicurati o degli aventi diritto contro i responsabili dell'infortunio.

Provincia di Savona
Lotto 5 – Schema di Polizza “INFORTUNI CUMULATIVA”

art. 36. Franchigia

Non è prevista l'applicazione di franchigie.

art. 37 Premio - Regolazione del premio

Il premio anticipato dal Contraente in via provvisoria è calcolato in base al numero di Assicurati e di veicoli assicurati indicati al punto “**Categorie di Assicurati e capitali assicurati**”, moltiplicato per i premi unitari convenuti secondo il seguente prospetto

CALCOLO DEL PREMIO (comprese imposte)

Categorie	Assicurati	Parametro	Premio unitario €	Premio complessivo €
A)	Segretario Generale/Direttore Generale	n. 1		
B)	Conducenti/trasportati veicoli Ente	n. 55		

ed è soggetto a regolazione calcolata sulla base dei dati consuntivi comunicati dal Contraente.

Il premio, pertanto, è così costituito:

- da una rata convenuta, pagata anticipatamente, ad ogni scadenza anniversaria e determinata in base al costo della copertura in rapporto agli elementi variabili dichiarati dal Contraente all'atto della sottoscrizione del contratto;
- da una regolazione (attiva, passiva o nulla) computata sui dati consuntivi comunicati dal Contraente al termine di ciascuna annualità secondo le modalità di seguito rappresentate.

OVVERO COME DIVERSAMENTE STABILITO IN SEDE DI OFFERTA TECNICA

- da una regolazione (attiva, passiva o nulla) computata sui dati consuntivi comunicati dal Contraente al termine di ciascuna annualità secondo le modalità di seguito rappresentate, conteggiata forfetariamente al 50% del corrispettivo premio annuo unitario.

Entro 120 giorni dalla fine di ciascun anno di assicurazione o del minor periodo di durata del contratto, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società le variazioni di assicurati intervenute in costo di contratto. La comunicazione dovrà essere effettuata anche in assenza di variazioni.

L'appendice di regolazione dovrà essere perfezionata dalla parte debitrice entro 60 gg. dalla presentazione della stessa.

Salvo il caso di dolo, qualora il Contraente abbia fornito indicazioni inesatte circa i parametri utili per la determinazione del premio (anche preventivi), la Società riconoscerà la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto ad esigere le eventuali quote di premio non percepite.

art 38. Massimo Indennizzo

Nel caso di sinistro che colpisca più persone assicurate l'esborso massimo complessivo a carico degli Assicuratori non potrà essere superiore ad € 10.000.000,00.

OVVERO COME DIVERSAMENTE STABILITO IN SEDE DI OFFERTA TECNICA

Provincia di Savona

Lotto 5 – Schema di Polizza “INFORTUNI CUMULATIVA”

Se gli indennizzi complessivamente dovuti dovessero eccedere tale importo gli Assicuratori procederanno alla loro proporzionale riduzione. Detta riduzione verrà effettuata in modo proporzionale alla somma assicurata per persona.

art 39. Coassicurazione e delega (valida qualora risulti dalla polizza che l'Assicurazione è divisa in Quote fra diverse Società Coassicuratrici)

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

art 40. Clausola Broker

1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell'assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile,

Provincia di Savona

Lotto 5 – Schema di Polizza “INFORTUNI CUMULATIVA”

del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.

4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
6. La remunerazione del broker, che ha eseguito le attività di cui sopra, è a carico della Compagnia nella misura, in percentuale sul premio imponibile, del 12%.

art. 41 – Osservazione del bilancio tecnico

La Società dovrà redigere e inviare all'Ente o al broker di cui all'art. 40, con cadenza trimestrale, e sino alla definizione delle pratiche di sinistro occorse anche oltre il termine di scadenza del contratto, la statistica dei sinistri denunciati in tale periodo e di quelli verificatisi antecedentemente e non ancora definiti, aggiornata alla data di trasmissione, riportante le seguenti informazioni minime:

- numero assegnato alla pratica;
- data e luogo dell'accadimento;
- data di apertura del sinistro;
- cognome, nome o ragione sociale dell'assicurato (se diverso dal Contraente);
- importo liquidato (anche parziale) e/o riservato e/o stimato;
- stato della pratica;
- sinistri senza seguito;
- sinistri respinti.

L'elaborato dovrà essere redatto in formato elettronico Microsoft Excel o altro supporto informatico equivalente editabile.

Al termine di ciascuna annualità assicurativa e in caso di risoluzione anticipata per qualsiasi causa, la Società si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri aggiornato a non oltre 60 gg. antecedenti la scadenza o la risoluzione.

In caso di recesso esercitato dalla Società, il dettaglio sinistri dovrà essere fornito contestualmente alla comunicazione di esercizio del recesso. In mancanza di quanto sopra, il recesso non produrrà alcun effetto. *[Condizione valida in presenza di facoltà di recesso dell'Assicuratore]*

La Società inoltre si impegna a fornire l'elaborato anche oltre la scadenza contrattuale, entro il 31/12 di ciascuna annualità successiva, fino a completa definizione di tutti i sinistri referenti alla presente polizza compresi quelli a riserva.

Resta ferma la facoltà dell'Ente, a semplice richiesta, di ottenere ulteriori statistiche dei sinistri occorsi, secondo le modalità sopra rappresentate, in eccesso a quelle temporalmente previste, che la Società si impegna a fornire entro 20 giorni dalla richiesta.

L'inosservanza di questi impegni alle scadenze convenute costituirà inadempienza contrattuale.

Provincia di Savona
Lotto 5 – Schema di Polizza “INFORTUNI CUMULATIVA”

CATEGORIE DI ASSICURATI – CAPITALI ASSICURATI

L'assicurazione è operante in favore degli Assicurati sotto riportati e con riferimento agli ambiti meglio precisati alle seguenti singole Categorie, per le indennità assicurate pro-capite e dietro corresponsione dei premi rispettivamente indicati in ciascuna di esse:

A) Segretario Generale/Direttore Generale

L'assicurazione è prestata per le funzioni e tutte le attività espletate in qualità di Segretario Generale/Direttore Generale del Contraente. Si intendono compresi gli infortuni derivanti dall'uso e dalla guida di qualsiasi mezzo di trasporto pubblico o privato secondo le condizioni di polizza, ed il rischio in itinere.

SOMME ASSICURATE PRO-CAPITE (Euro):	
Caso Morte	300.000,00
Invalità Permanente	300.000,00
Inabilità Temporanea/giorno	50,00
Rimborso spese mediche da infortunio	10.000,00

OVVERO COME DIVERSAMENTE STABILITO IN SEDE DI OFFERTA TECNICA

B) Infortuni derivanti dall'utilizzo di veicoli/natanti di proprietà dell'Ente o in uso allo stesso a qualsiasi titolo

La Società assicura il conducente e le persone di cui sia autorizzato il trasporto, per i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria ex D.Lgs. 209/2005 (Titolo X), dei veicoli o natanti (compreso natanti muniti di motori marini amovibili) di proprietà del Contraente e/o in uso allo stesso a qualsiasi titolo per gli infortuni occorsi durante od in conseguenza della circolazione o navigazione dei medesimi.

A maggior chiarimento si precisa che, tra gli altri, sono assicurati per gli stessi rischi, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo:

- i partecipanti ad eventuali prove di selezione o concorsi che richiedano l'utilizzo dei veicoli o natanti assicurati;
- persone autorizzate dal Contraente all'utilizzo dei veicoli o natanti assicurati.

Sono altresì compresi gli infortuni derivanti da operazioni effettuate in caso di fermata accidentale per mettere il veicolo o natante in condizioni di riprendere la marcia/navigazione, oppure spostarlo dal flusso del traffico o reinserirlo nel flusso medesimo, nonché gli infortuni occorsi in occasione della salita e della discesa dal veicolo/natante stesso.

VEICOLI/NATANTI ASSICURATI

Fermo restando che si intendono in garanzia tutti i veicoli o natanti di proprietà dell'Ente od in uso allo stesso a qualsiasi titolo, le eventuali variazioni del numero di veicoli/natanti intervenute nel corso dell'annualità assicurativa si intendono automaticamente efficaci ed assicurate senza obbligo di preventiva comunicazione da parte del Contraente e saranno oggetto di conguaglio al termine dell'annualità stessa.

Provincia di Savona
Lotto 5 – Schema di Polizza “INFORTUNI CUMULATIVA”

INDIVIDUAZIONE DEGLI ASSICURATI

Il Contraente è esonerato dall’obbligo della preventiva denuncia delle persone e dei veicoli assicurati. Per l’identificazione degli Assicurati e dei veicoli o natanti utilizzati al momento del sinistro si farà riferimento alle risultanze di libri o registri di amministrazione o qualsiasi altra documentazione equipollente del Contraente.

SOMME ASSICURATE PRO-CAPITE (Euro):	
Caso Morte	150.000,00
Invalità Permanente	150.000,00
Inabilità Temporanea/giorno	50,00
Diaria da ricovero/giorno	85,00
Rimborso spese mediche da infortunio	10.000,00

OVVERO COME DIVERSAMENTE STABILITO IN SEDE DI OFFERTA TECNICA

Scomposizione del premio

Premio imponibile annuo Euro
Imposte Euro
Totale lordo annuo Euro

La presente polizza di assicurazione si compone di n. fogli oltre l’eventuale frontespizio.

Il Contraente

La Società

Provincia di Savona
Lotto 5 – Schema di Polizza “INFORTUNI CUMULATIVA”

SCHEDA DI POLIZZA

Costituente parte integrante della polizza Infortuni cumulativa n° _____

Contraente: PROVINCIA DI SAVONA
Via Sormano n. 12
17100 – SAVONA (SV)
C.F./P.IVA 00311260095

durata del contratto: anni 2 e mesi 6,
con effetto dal: 30/06/2023
scadenza il: 31/12/2025
prima quietanza 31/12/2023
frazionamento: annuale

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DEL PREMIO

Il premio, comprese imposte, risulta così determinato:

Categorie	Assicurati	Parametro	Premio unitario €	Premio complessivo €
A)	Segretario Generale/Direttore Generale	n. 1		
B)	Conducenti/trasportati veicoli Ente	n. 55		

Scomposizione del premio

Premio imponibile annuo Euro
Imposte Euro
Totale lordo annuo Euro

Provincia di Savona

Lotto 6 – Schema di Polizza “Responsabilità Civile Auto e CVT a libro matricola”

PROVINCIA DI SAVONA



Riproduzione del documento .
Protocollo n. 0021244/2023 del 02/05/2023

LOTTO 6

Capitolato tecnico dell'assicurazione

RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO E CVT

(cumulativa amministrata con Libro Matricola)

Decorrenza ore 24.00 del 30/06/2023

Scadenza ore 24.00 del 31/12/2025

Provincia di Savona
Lotto 6 – Schema di Polizza “Responsabilità Civile Auto e CVT a libro matricola”

**PROVINCIA DI SAVONA
COPERTURA ASSICURATIVA RCA-CVT
(Scheda riepilogativa del rischio)**

MASSIMALI

MASSIMALE UNICO ASSICURATO – CATEGORIE DI VEICOLI/NATANTI:	
Per tutti i veicoli	10.000.000,00

OVVERO COME DIVERSAMENTE STABILITO IN SEDE DI OFFERTA TECNICA

Si precisa che, qualora la Società non disponga di massimale unico, saranno accettati massimali bipartiti purché il massimale per sinistro sia di importo pari od immediatamente superiore a quello sopra indicato.

In tal caso tali massimali andranno espressamente indicati con apposita dichiarazione in allegato al modello di offerta.

GARANZIE

Come da capitolato speciale di polizza

DURATA DEL CONTRATTO - RATEAZIONE

- dalle ore 24.00 del 31.12.22 sino alle ore 24.00 del 31.12.25 con esclusione tacito rinnovo.
Dovrà altresì essere consentito:
 - qualora richiesta, proroga tecnica ai sensi dell'art. 1.4.
- rateo periodo dal 30.06.23 al 31.12.23
- rateazione dal 31.12.23 : annuale.

Provincia di Savona

Lotto 6 – Schema di Polizza “Responsabilità Civile Auto e CVT a libro matricola”

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Accessori

- **di serie** - Gli equipaggiamenti, compresi accessori fonoaudiovisivi, installati sul veicolo dalla casa costruttrice senza supplemento al prezzo base di listino.
- **non di serie** - Gli equipaggiamenti, compresi accessori fonoaudiovisivi, installati sul veicolo dalla casa costruttrice o da altra ditta specializzata, contestualmente o successivamente all’acquisto, su richiesta e dietro pagamento di un supplemento al prezzo di listino.
- **fonoaudiovisivi** - Apparecchi radio, radiotelefoni, lettori cd e dvd, registratori, televisori, navigatori satellitari ed altre apparecchiature similari, stabilmente fissati al veicolo.

Assicurato

La persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto o - per le altre garanzie operanti - il cui interesse è protetto dall’assicurazione.

Broker incaricato

Assiteca S.p.A. - Sede Legale in Milano, Via Arconati, 1 - mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell’art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.

Classe di Conversione Universale o C.U.

La classe di merito di riferimento per tutte le Imprese di assicurazione che, in base alla vigente normativa, è assegnata al contratto RCA relativamente ai veicoli assicurati con forme tariffarie che prevedono riduzioni o maggiorazioni di premio, correlate al verificarsi o meno di sinistri durante il periodo di osservazione.

Compagnia e/o Società

L’Impresa Assicuratrice, comprese le eventuali Coassicuratrici, che presta le garanzie.

Contraente

Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza.

Cristalli

La garanzia specifica Cristalli sarà operante su parabrezza, lunotto posteriore, finestrature, tetto panoramico, vetro specchietto laterale, nonché su materiali trasparenti del tettuccio apribile o dei finestrini anche se diversi da vetro

Danno parziale

Il danno che comporta spese di riparazione inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Danno totale

Il danno che comporta spese di riparazione pari o superiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Provincia di Savona

Lotto 6 – Schema di Polizza “Responsabilità Civile Auto e CVT a libro matricola”

Degrado

Il deprezzamento del veicolo e delle sue parti dovuto ad usura e/o invecchiamento.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Franchigia

L'importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'Assicurato e/o del Contraente in caso di sinistro.

Furto

Il reato consistente nella sottrazione della cosa assicurata a chi la detiene, perpetrata al fine di trarne profitto per sé o per altri (art. 624 C.P.).

Incendio

La combustione - con sviluppo di fiamma - che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo

La somma pagata dalla Società all'Assicurato o al beneficiario in caso di sinistro.

Codice delle Assicurazioni

Il Codice delle Assicurazioni Private di cui al Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e ss.mm. e ii.

Massimale

La somma fino a concorrenza della quale la Società presta l'assicurazione.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Rapina

Il reato consistente nella sottrazione della cosa assicurata a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona, perpetrata per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (art. 628 C.P.).

Risarcimento

La somma corrisposta dalla Società al danneggiato in caso di sinistro.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto

La percentuale del danno indennizzabile (con l'eventuale minimo) che rimane a carico dell'Assicurato in caso di sinistro.

Scoppio

Provincia di Savona

Lotto 6 – Schema di Polizza “Responsabilità Civile Auto e CVT a libro matricola”

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Valore Commerciale

Il valore di mercato esclusa ogni attribuzione di valore storico o d'epoca.

Veicolo

Ciascuno dei veicoli assicurati indicati nel Libro Matricola alla data di effetto dell'assicurazione o incluso successivamente nel periodo di validità della medesima.

Lotto 6 – Schema di Polizza “Responsabilità Civile Auto e CVT a libro matricola”

SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

1.2 Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

L'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza.

Ferma la validità della polizza, la prima rata di premio deve essere pagata entro i 60 giorni successivi alla data di decorrenza del contratto.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Il periodo di mora stabilito è operante anche per le rate premio successive alla prima o in caso di eventuali appendici, anche di proroga o di regolazione, per le quali, ferma restando la validità della copertura, il termine decorre dalla data di presentazione delle stesse, o di rinnovo o di mantenimento in ogni caso della copertura.

I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973, l'assicurazione conserva inoltre la propria validità anche durante il decorso di eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del DMEF n. 40/2008, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del medesimo decreto. La Società dà e prende altresì atto, che il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ex art. 72-bis del già citato DPR 602/1973, costituisce adempimento per il pagamento del premio ai sensi dell'art. 1901 del codice civile nei confronti della medesima.

Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società ed il Broker si impegnano a rispettare le disposizioni normative previste dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Le movimentazioni finanziarie dipendenti dal contratto verranno effettuate in conformità con quanto stabilito dalla già citata Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i. inerente la tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato rispetto delle predette norme, da parte della Società e del Broker, costituisce causa di risoluzione del contratto ex art. 3 co 9-bis della summenzionata Legge.

La risoluzione si verifica quando la parte interessata comunica all'altra di volersi avvalere della presente clausola risolutiva. La risoluzione non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto (art. 1458 c.c.).

Lotto 6 – Schema di Polizza “Responsabilità Civile Auto e CVT a libro matricola”

1.3 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

1.4 Durata del contratto

Il presente contratto ha validità dalle ore 24.00 del 30/06/2023 alle ore 24.00 del 31/12/2025 (scadenza anniversaria 31/12 di ciascun anno) e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta alla scadenza di tale periodo.

E' facoltà del Contraente richiedere alla Società il mantenimento della presente assicurazione fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione, ivi incluso il tempo necessario per la stipula del contratto.

La Società, su richiesta del Contraente, si impegna a mantenere l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in corso al momento della richiesta per un periodo massimo di centottanta giorni dalla scadenza contrattuale, previa corresponsione del rateo di premio rapportato alla durata della copertura richiesta.

Entro il periodo massimo stabilito, il Contraente può esercitare una o più volte.

Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all'altra parte almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

In caso di recesso da parte della Società, previa richiesta del Contraente, la stessa è obbligata a concedere una proroga per un periodo massimo di 90 giorni.

1.5 Estensione territoriale / rilascio certificato internazionale di assicurazione (carta verde)

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera.

L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri stati facenti parte del sistema della Carta Verde. La Società è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) alla stipulazione dell'assicurazione e ad ogni scadenza di rata successiva, a semplice richiesta del Contraente.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro il limite delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità, o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato all'immediata restituzione della stessa alla Società.

1.6 Risoluzione del rapporto assicurativo in caso di furto, rapina o appropriazione indebita

Ai sensi dell'art. 122, comma 3°, della Legge, in caso di furto, rapina, appropriazione indebita del veicolo assicurato e di conseguente circolazione avvenuta contro la volontà del Contraente, l'assicurazione non ha effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle autorità competenti. I danni successivamente causati dalla circolazione del veicolo sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell'art. 283 della Legge.

Il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo al S.S.N., previa deduzione del premio relativo alla garanzia furto eventualmente prestata sul veicolo.

1.7 Rinvio alle norme di legge

Lotto 6 – Schema di Polizza “Responsabilità Civile Auto e CVT a libro matricola”

Unicamente per quanto costituisce integrazione necessaria e compatibile col presente capitolato normativo e - in ogni caso - per quanto regolamentato in senso più favorevole al Contraente e/o Assicurato, si fa espresso rinvio alle condizioni di assicurazione depositate dalla Società - in osservanza alle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e dei relativi regolamenti - che la Società è tenuta ad allegare al contratto.

Ciò premesso la Società prende atto che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole per il Contraente e/o l'Assicurato.

Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

1.8 Produzione di informazioni sui sinistri

1. La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
 - a) sinistri denunciati;
 - b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
 - c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
 - d) sinistri senza seguito;
 - e) sinistri respinti;
 - f) sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell'importo.
2. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.
3. Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.
4. La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.

1.9 Interpretazione del contratto

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

1.10 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

1.11 Foro competente

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente polizza, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza le Parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente previste, che inviterà l'altra parte ad aderire e a partecipare all'incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del D.Lgs 28/2010, nel rispetto del Regolamento di conciliazione da questo adottato.

Detto Organismo, a scelta del Contraente o dell'Assicurato, ha sede nella medesima provincia ove gli Stessi risiedono.

Lotto 6 – Schema di Polizza “Responsabilità Civile Auto e CVT a libro matricola”

In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l'organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione.

Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio presso il Foro competente esclusivo ove ha sede la Contraente oppure, in alternativa, l'Assicurato.

1.12 Forma delle comunicazioni

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o e-mail o telefax o pec o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.

1.13 Amministrazione del contratto con Libro Matricola

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da assicurarsi inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. al Contraente ovvero allo stesso locati in leasing o concessi in comodato o, se non intestati al P.R.A. a nome del Contraente, in uso allo stesso per l'esercizio delle sue attività istituzionali, compresi eventuali veicoli di Associazione o Enti che gestiscono servizi per conto del Contraente.

Per i veicoli inclusi in garanzia o sostituiti nel corso della durata contrattuale, il premio sarà determinato con riferimento alla tariffa ed alla normativa in base alle quali è stato stipulato il contratto.

Le esclusioni di veicoli sono ammesse in qualsiasi momento e - salvo il caso di risoluzione del rapporto assicurativo ai sensi dell'art. 122, comma 3°, della Legge - dovranno essere accompagnate dalla restituzione alla Società dei relativi certificati di assicurazione e contrassegni.

Per le inclusioni o le esclusioni di veicoli la garanzia prende effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dalla comunicazione scritta del Contraente recante la richiesta di inclusione e/o esclusione, purché non antecedente alla data di invio della comunicazione medesima, salva la facoltà della Società stessa di anticipare l'ora di decorrenza dell'assicurazione se ed in quanto ciò sia compatibile con il termine di ricevimento della richiesta.

Sono ammesse sostituzioni dei veicoli in caso di alienazione, demolizione, distruzione ed esportazione definitiva.

In caso di sostituzione di veicoli per i quali l'assicurazione rca sia stipulata nella forma bonus malus o equivalente, il Contraente potrà usufruire della classe di merito del veicolo sostituito sempreché:

- l'esclusione e l'inclusione avvengano contestualmente;
- il veicolo da includere e quello da sostituire appartengano allo stesso settore tariffario.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360° per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio relativa alle inclusioni, esclusioni e/o altre variazioni contrattuali, deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 120 giorni dal termine dell'annualità stessa.

Qualora la polizza sia stipulata con premio frazionato, la regolazione del premio è calcolata in base ai premi comprensivi dell'aumento per frazionamento.

La differenza attiva o passiva di premio risultante dalla regolazione dovrà essere corrisposta, dalla parte debitrice, entro il 60° giorno successivo alla data di ricevimento, da parte del Contraente, della relativa appendice emessa dalla Società.

Nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità dell'assicurazione salvo il diritto agli eventuali conguagli di premio.

Se il Contraente non provvede al pagamento della regolazione del premio richiesto dalla Società, la stessa eserciterà, nei confronti del Contraente medesimo e limitatamente alla garanzia R.C.A., il diritto di rivalsa, totale o parziale, per i sinistri pagati causati dai veicoli ai quali la regolazione del premio si riferisce.

Per i sinistri riguardanti le garanzie Auto Rischi Diversi, il mancato pagamento della regolazione premio nei termini previsti dal contratto, determina la sospensione delle medesime garanzie - ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile - limitatamente ai veicoli cui si riferisce la regolazione del premio.

Lotto 6 – Schema di Polizza “Responsabilità Civile Auto e CVT a libro matricola”

1.14 Coassicurazione e delega

(valida qualora risulti dalla polizza che l'Assicurazione è divisa in Quote fra diverse Società Coassicuratrici)

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 c.c.;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso e alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente e ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
- con la firma del presente contratto, le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto, la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi a ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

1.15 Clausola Broker

1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell'assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.

Lotto 6 – Schema di Polizza “Responsabilità Civile Auto e CVT a libro matricola”

5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
6. La remunerazione del broker, che ha eseguito le attività di cui sopra, è a carico della Compagnia nella misura, in percentuale sul premio imponibile, del 6%.

Art. 1.17 Sanction Clause

Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione a obbligazioni contrattuali.

La Società non sarà pertanto tenuta prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenute nelle Condizioni di Assicurazione.

Lotto 6 – Schema di Polizza “Responsabilità Civile Auto e CVT a libro matricola”

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VEICOLI A MOTORE (R.C.A.)

2.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società, in conformità alle norme del Codice delle Assicurazioni, assicura i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere - entro i limiti convenuti - le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi - compresi i passeggeri trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è stato effettuato il trasporto - dalla circolazione dei veicoli descritti nel Libro Matricola che forma parte integrante del contratto alla data di effetto dell'assicurazione o inclusi successivamente nel periodo di validità della stessa. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione e/o dallo stazionamento dei veicoli in aree private.

La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile:

- per i sinistri che avvenissero all'interno di depositi, autorimesse o officine;
- quando la garanzia sia prestata per un rimorchio, un semirimorchio, una macchina operatrice trainata o un carrello trainato, identificati con targa propria o con numero di telaio, per i danni a terzi derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovra a mano nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione;
- per i sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, incendio dei veicoli, scariche elettriche dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente;
- per i danni alle cose di proprietà dei terzi trasportati, ancorché non costituenti vero e proprio bagaglio;
- per i danni causati ai trasportati nel momento della salita o discesa dal veicolo, ovvero mentre sostano a portiere aperte sugli scalini di accesso al veicolo stesso;
- per i danni subiti dai dipendenti del Contraente caricati all'esterno dell'abitacolo per motivi di servizio.

2.2 Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.
- b) nel caso di veicoli con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni che ne disciplinano l'utilizzo;
- c) nel caso di veicolo utilizzato per esercitazioni alla guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi sia una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore secondo la normativa vigente;
- d) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- e) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 o 187 del D.Lgs. 30/4/92 n. 285, del relativo regolamento e successive modifiche.

Nei casi sopra elencati la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi, nei confronti dei quali non è possibile opporre eccezioni derivanti dal contratto, ai sensi della normativa vigente.

2.3 Periodi di osservazione della sinistrosità

Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive previste dalle singole tariffe, devono considerarsi i seguenti periodi di effettiva copertura:

Lotto 6 – Schema di Polizza “Responsabilità Civile Auto e CVT a libro matricola”

- 1° periodo - il periodo di osservazione inizia dal giorno di decorrenza della copertura assicurativa e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità assicurativa.
- Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

2.4 Formula tariffaria

In relazione alla tipologia dei veicoli assicurati, l'assicurazione è stipulata, secondo le indicazioni della Scheda tecnica e/o dell'Elenco veicoli che integrano la polizza, in una o più delle Formule tariffarie di seguito indicate:

a) Formula tariffaria "Bonus / Malus" - per autovetture o autocarri

L'assicurazione stipulata con tale formula tariffaria prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione". Si articola in diverse classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio crescenti o decrescenti e con tabella evolutiva riconducibile alle previsioni delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

b) Formula tariffaria "Bonus / Malus" o equivalente - per motocicli e ciclomotori

L'assicurazione stipulata con tale formula tariffaria prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione". Si articola in diverse classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio crescenti o decrescenti e con tabella evolutiva riconducibile alle previsioni delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

c) Formula tariffaria "Franchigia fissa e assoluta"

L'assicurazione stipulata con tale formula tariffaria prevede una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

E' fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque di pattuire, sotto qualsiasi forma, il rimborso della franchigia indicata in polizza.

d) Formula tariffaria "FISSA" senza franchigia - con maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus)

L'assicurazione stipulata con tale formula tariffaria - *riguardo ai veicoli destinati al trasporto di cose, esclusi i carrelli, ai veicoli per usi speciali e per trasporti specifici* - prevede aumenti del premio in misura del 15% o del 25% se nel periodo di osservazione vengono pagati rispettivamente due sinistri nel primo caso e tre o più sinistri nel secondo caso.

I predetti aumenti sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali la Società abbia provveduto all'apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno.

2.5 Rimborso nei limiti della franchigia

Nel caso l'assicurazione sia stipulata nella forma tariffaria **“Franchigia fissa ed assoluta”**, la Società - alla scadenza di ogni semestre - richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli importi liquidati ai terzi rientranti nel limite della franchigia prevista.

La Società formulerà la richiesta allegando l'elenco analitico delle liquidazioni. Il Contraente è tenuto a provvedere al relativo rimborso entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Lotto 6 – Schema di Polizza “Responsabilità Civile Auto e CVT a libro matricola”

2.6 Passaggio di tariffa

Il passaggio da una formula tariffaria ad un'altra può essere effettuato esclusivamente alla scadenza del contratto.

2.7 Denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministero per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato ai sensi dell'art. 5 del D.L. 23.12.1976, n. 857, convertito con modificazioni nella L. 26.2.1977, n. 39 (c.d.Modulo Blu) ovvero mediante comunicazione sostitutiva dello stesso e deve in ogni caso contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza e al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. In caso di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro ovvero nell'invio di documentazione o di atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato, nei limiti in cui avrebbe avuto il diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

2.8 Procedure di Risarcimento Diretto (art. 149 della Legge)

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° della Legge) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 della Legge) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.

Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati.

In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 della Legge.

La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 della Legge, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro.

In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia assicuratrice del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 della Legge.

2.9 Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 della Legge)

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al punto precedente, la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte.

2.10 Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 della Legge)

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall'art. 141 della Legge.

Lotto 6 – Schema di Polizza “Responsabilità Civile Auto e CVT a libro matricola”

2.11 Gestione delle vertenze

Nei casi in cui sia inapplicabile la procedura di Risarcimento diretto di cui agli artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni, la Società assume, a nome dell'Assicurato e fino a quando ne ha interesse, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando - ove occorra - legali o tecnici. La Società si impegna, comunque, a richiesta dell'Assicurato, ad assumere la gestione dell'eventuale azione riconvenzionale nel giudizio promosso dalla controparte.

Ha altresì facoltà di provvedere alla difesa dell'Assicurato in sede penale sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano designati con il suo preventivo benessere e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Provincia di Savona

Lotto 6 – Schema di Polizza “Responsabilità Civile Auto e CVT a libro matricola”

SEZIONE 3 - NORME AGGIUNTIVE CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI NELLA RCA OBBLIGATORIA
(Sempre operanti)

3.1 Responsabilità civile dei trasportati

La Società assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni dagli stessi involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia del Contraente e/o dell'Assicurato e dei trasportati.

La garanzia è prestata entro i limiti dei massimali della responsabilità civile indicati in polizza.

3.2 Carico e scarico

L'assicurazione copre i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico e scarico, da terra sul veicolo o rimorchio e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, con esclusione dei danni arrecati alle cose trasportate o in consegna;

Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

3.3 Autoveicoli speciali per il trasporto di persone con handicap

L'assicurazione vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita o discesa dei passeggeri effettuate con l'ausilio di mezzi o dispositivi meccanici.

3.4 Danni a cose di terzi trasportati su autobus

L'assicurazione copre anche i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo assicurato, agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé da terzi trasportati.

L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.

La presente estensione non vale per: denaro, preziosi, titoli, bauli, valigie, colli e loro contenuto. Sono altresì esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.

3.5 Ricorso terzi

La Società, in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente alla circolazione stradale, risponde - fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 6 - dei danni materiali e diretti (a persone, cose e animali) cagionati a terzi.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali, dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, con il sottolimito del 10% del massimale suindicato, compreso e non in eccedenza al massimale medesimo.

La presente estensione dell'assicurazione non comprende i danni:

- a) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse nei suoi confronti, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società ha la facoltà di assumere la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome del Contraente o Assicurato, designando - ove occorra - legali o tecnici.

Relativamente alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Lotto 6 – Schema di Polizza “Responsabilità Civile Auto e CVT a libro matricola”

3.6 Inquinamento accidentale

Ad integrazione della copertura responsabilità civile relativa alla circolazione del veicolo, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo assicurato e necessarie al suo funzionamento, qualora il medesimo non si trovi in circolazione. Per danni da inquinamento dell'ambiente s'intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, da parte delle sostanze sopra indicate.

La presente estensione di garanzia non vale:

- a) per i danni a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
- b) per danni conseguenti ad operazioni di riempimento o svuotamento dei serbatoi di carburante del veicolo assicurato, effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;
- c) se i terzi danneggiati non rientrano tra i soggetti considerati tali, nei confronti del Contraente, dalla Legge;
- d) per i danni subiti da persone in rapporto di dipendenza con il Contraente, se tali danni siano occorsi durante la prestazione di lavoro e/o servizio.

3.7 Danni causati dal trasporto di vittime della strada

La società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa al Contraente - fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 6 - le spese sostenute per eliminare i danni materiali causati all'interno del veicolo, in conseguenza del trasporto per soccorso di persone rimaste vittime di incidenti stradali. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione.

3.8 Rottura cristalli

La Società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese sostenute dal Contraente per la sostituzione dei cristalli del veicolo assicurato, in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi quando l'evento non sia indennizzabile con altra garanzia già prestata in polizza o con altro contratto stipulato separatamente con la Società.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 6, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.

Sono esclusi dalla garanzia le rigature nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e, in ogni caso, alla fanaleria in genere.

In alternativa, il Contraente, a propria discrezione, può rivolgersi a un centro cristalli convenzionato con la Società. In tal caso, la Società si assume l'onere di riparare direttamente il veicolo danneggiato e le spese necessarie alla riparazione o sostituzione dei cristalli rimangono totalmente a suo carico.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 6.

3.9 Ripristino airbag

La Società, previa presentazione di idonea documentazione e fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 6, rimborsa le spese sostenute dal Contraente a seguito dell'attivazione dell'airbag dovuta a cause accidentali o per incidente da circolazione.

3.10 Spese di immatricolazione - premio RC Auto - tassa di proprietà

Le garanzie operano in tutti i casi in cui il Contraente perda la disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina totali o per distruzione a seguito di sinistro.

La Società rimborsa all'Assicurato:

- a) l'importo - fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 6 - delle spese documentate che lo stesso abbia sostenuto per l'immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro veicolo similare;

Lotto 6 – Schema di Polizza “Responsabilità Civile Auto e CVT a libro matricola”

- b) l'importo pari a 1/360° del premio tassabile annuo previsto per la garanzia della responsabilità civile auto, purché prestata dalla Società, per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e quella della scadenza dell'assicurazione non oltre, comunque, la data di comunicazione all'Autorità circa l'eventuale ritrovamento del veicolo o quello della sospensione della garanzia R.C.A.;
- c) l'importo pari a 1/360° di quanto versato per la tassa di proprietà, per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e la data di scadenza di validità in atto.

Le garanzie non operano qualora l'Assicurato non esibisca idonea documentazione comprovante la perdita di possesso del veicolo o la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico (fatta eccezione per i ciclomotori).

3.11 Perdita delle chiavi

La Società, previa presentazione di regolare fattura, rimborsa - fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 6 - le spese sostenute dall'Assicurato a causa dello smarrimento o della sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo bloccaggio del sistema antifurto.

3.12 Traino e recupero

La presente garanzia opera in caso di incidente da circolazione, guasto, incendio, furto tentato e/o parziale, rapina, atti vandalici, foratura, perdita o rottura delle chiavi, mancanza di carburante, errato rifornimento.

In tali casi il Contraente può rivolgersi al numero verde della struttura organizzativa della Società.

La Società si assume l'onere di inviare direttamente apposito mezzo di soccorso e le conseguenti spese rimangono totalmente a suo carico.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 6.

Nel caso di non utilizzo della predetta procedura in forma diretta, la Società rimborsa, purché documentate e fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 6, le spese di recupero e/o traino fino al punto di assistenza più vicino in grado di procedere alle riparazioni, oppure fino alla residenza del Contraente o fino al punto di assistenza di fiducia.

Sono esclusi in ogni caso dal rimborso il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per le riparazioni e i costi relativi all'esecuzione delle stesse.

La garanzia è operante anche qualora le operazioni di cui sopra vengano effettuate con mezzi del Contraente.

3.13 Rientro dei passeggeri

Qualora, in conseguenza di un sinistro, il veicolo assicurato non sia in grado di procedere autonomamente, la Società rimborsa le spese, purché documentate, sostenute dal Contraente e dalle persone trasportate sul veicolo, per il rientro alla residenza abituale, fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 6. La garanzia è operante anche se ciò venga effettuato con mezzi del Contraente.

3.14 Trasporto in ambulanza

La Società, a seguito di infortunio connesso alla circolazione del veicolo assicurato e previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa, fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 6, le spese sostenute dal Contraente per il trasporto in ambulanza delle persone infortunate trovantisì a bordo del veicolo assicurato, dal luogo dell'incidente e fino al più vicino posto di soccorso (Pronto Soccorso, Ospedale o Casa di Cura).

3.15 Carico e scarico effettuato con mezzi e dispositivi meccanici

La Società assicura la responsabilità dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa effettuata con mezzi e dispositivi

Lotto 6 – Schema di Polizza “Responsabilità Civile Auto e CVT a libro matricola”

meccanici stabilmente installati sul veicolo, fino a concorrenza dei massimali di garanzia previsti in polizza, per la Responsabilità Civile Auto. Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi .

3.16 Rinuncia alla rivalsa

La Società, a parziale deroga dell'art. 2.2 delle Norme che regolano l'assicurazione RCA, rinuncia al diritto di rivalsa:

- nei confronti del Contraente e/o - se persona diversa - del proprietario, se il conducente del veicolo non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore in quanto l'abilitazione alla guida sia stata sospesa o revocata e ciò non sia stato reso noto dal conducente al Contraente;
- nei confronti del Contraente e/o - se persona diversa - del proprietario, nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 o 187 del D.Lgs. 30/4/92 n. 285, del relativo regolamento e successive modifiche. Ricorrendo tale ipotesi, la rivalsa della Società nei confronti del conducente - sempre che non si tratti di persona affetta da etilismo cronico - sarà limitata a un importo pari al 10% del danno, con il massimo di Euro 1.000,00;
- nel caso di sinistro cagionato da conducente con patente idonea ma scaduta, della quale sia stato omesso involontariamente di provvedere al rinnovo.
La Società conserva il diritto di rivalsa nei confronti del conducente qualora la patente scaduta non venisse rinnovata entro 6 mesi dalla data del sinistro, salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza diretta ed esclusiva del sinistro stesso;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

Comunque l'Impresa non esercita rivalsa nei confronti del Contraente in tutti i casi previsti dall'art. 2049 del Codice Civile.

3.17 Veicoli Polizia Municipale

La responsabilità civile auto è valida anche se i veicoli assicurati sono condotti da agenti della Polizia Locale dell'Ente Contraente, muniti di patente di guida, non ancora in possesso della c.d. "patente di servizio".

Lotto 6 – Schema di Polizza “Responsabilità Civile Auto e CVT a libro matricola”

SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE A.R.D. PER I DANNI DA INCENDIO, EVENTI SOCIO-POLITICI, EVENTI ATMOSFERICI, FURTO E RAPINA

(operanti limitatamente ai veicoli di cui sia indicato in polizza il valore assicurato per le specifiche garanzie)

4.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, compresi gli accessori di serie e - purché ad esso incorporate e validamente fissate - le attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, derivanti dagli eventi di seguito indicati:

- a) **Incendio** - combustione con sviluppo di fiamma, scoppio od esplosione ed azione del fulmine;
- b) **Eventi socio-politici** - tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, atti di vandalismo;
- c) **Eventi atmosferici e diversi** - trombe d'aria, uragani, alluvioni, allagamenti, inondazioni, caduta di grandine, neve, ghiaccio, pietre, valanghe e slavine;
- d) **Furto o rapina** - (consumati o tentati) compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o rapina;

Sono altresì compresi i danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina.

Gli accessori non di serie sono compresi in garanzia unicamente se ne sia stato computato il valore nell'ambito del valore assicurato del veicolo.

Relativamente ai danni derivanti da **Eventi socio-politici** e da **Eventi atmosferici e diversi**, in caso di sinistro, per ciascun veicolo assicurato che risulti danneggiato, verrà applicato lo scoperto con il minimo non indennizzabile indicato alla sezione 6.

4.2 Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- b) provocati dolosamente dal Contraente e/o dalle persone di cui debba rispondere a norma di legge;
- c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- d) limitatamente alla garanzia furto, patiti dai teloni di copertura di autocarri e motocarri, a meno che non siano danni conseguenti a furto totale.

4.3 Adeguamento del valore assicurato e del premio

La Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio relativo.

4.4 Denuncia dei sinistri

In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, oppure alla Società, entro 15 giorni da quando l'ufficio assicurazioni del Contraente ne ha avuto conoscenza, con indicazione del tipo e dell'entità approssimativa del danno.

Limitatamente alle garanzie Furto ed Eventi Socio-politici, il Contraente e/o l'Assicurato debbono inoltre presentare denuncia all'Autorità competente trasmettendone copia alla Società e conservando le tracce del danno salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile.

4.5 Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro e il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.

Lotto 6 – Schema di Polizza “Responsabilità Civile Auto e CVT a libro matricola”

In caso di danno totale, nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione.

Se il sinistro si verifica dopo il compimento del sesto mese, il valore è determinato in base a quello indicato sulla rivista "Eurotax Giallo" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento. Qualora fosse impossibile determinare il valore in base alle valutazioni della rivista Eurotax, si farà riferimento al valore di mercato in base ad elementi raccolti presso i rivenditori di tali automezzi.

L'indennizzo, anche in caso di danno totale, non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore al 75% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Il danno, se parziale, viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che:

1. non verrà applicato nessun degrado sul costo dei pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria, la strumentazione ed i cristalli qualora il sinistro si verifichi entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione, in seguito verrà applicato per ogni anno un deprezzamento del 10% fino ad un massimo del 50%;
2. relativamente alle parti meccaniche in caso di danno parziale fino ad un anno dalla data di prima immatricolazione non verrà applicato nessun deprezzamento sul valore delle parti sostituite, in seguito verrà applicato per ogni anno un deprezzamento del 5% fino ad un massimo del 50%;
3. non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie, apportate al veicolo in occasione della riparazione nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali.

L'imposta sul valore aggiunto concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente in quanto l'Assicurato non abbia diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione, secondo quanto disposto dall'art. 1907 del Codice Civile, salvo il caso in cui l'anzidetto valore commerciale risultasse superiore al valore assicurato di non oltre il 20%.

4.6 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una solo delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Il Contraente sostiene le spese del proprio perito e metà di quelle del terzo.

4.7 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del sinistro, senza che sia stata fatta opposizione e sempre che il Contraente, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla norma "esclusioni".

Lotto 6 – Schema di Polizza “Responsabilità Civile Auto e CVT a libro matricola”

4.8 Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In tale ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

4.9 Danni derivanti da colpa grave

La Società è obbligata anche per i sinistri derivanti da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e/o delle persone che detengono legittimamente il veicolo assicurato.

Lotto 6 – Schema di Polizza “Responsabilità Civile Auto e CVT a libro matricola”

SEZIONE 5 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE A.R.D. PER I DANNI KASKO (limitatamente ai veicoli di cui sia indicato in polizza il valore assicurato per la specifica garanzia)

5.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, compresi gli accessori di serie e - purché ad esso incorporate e validamente fissate - le attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, derivanti dagli eventi rientranti nella garanzia kasko come di seguito definita:

- **Kasko** - collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento, uscita di strada, per effetto della circolazione, sia su area pubblica sia su area privata, anche nel caso in cui i detti eventi e i danni conseguenti siano derivati da colpa grave del Contraente/Assicurato o del conducente.

Gli accessori non di serie sono compresi in garanzia unicamente se ne sia stato computato il valore nell'ambito del valore assicurato del veicolo e i relativi danni si verifichino congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini della presente garanzia.

In caso di sinistro, per ciascun veicolo assicurato che risulti danneggiato, verrà applicato lo scoperto con il minimo non indennizzabile indicato alla sezione 6.

5.2 Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza diretta ed esclusiva di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari e invasioni nonché di sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- b) a ruote, cerchioni, pneumatici e camere d'aria, salvo se verificatisi congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termine di polizza;
- c) conseguente a traino attivo o passivo, manovre a spinta o a mano;
- d) provocati dolosamente dal Contraente e/o dall'Assicurato o dalle persone di cui essi debbano rispondere a norma di legge;
- e) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare, competizioni sportive e relative prove.

L'assicurazione non è inoltre operante:

- se il veicolo è guidato da persona non munita di regolare abilitazione alla guida;
- se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti.

5.3 Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società, in caso di sinistro e ferma l'esclusione dei danni causati con dolo, rinuncia all'azione di rivalsa ad essa spettante - ai sensi dell'art. 1916 c.c. - nei confronti del conducente per le somme pagate, salvo il caso in cui la circolazione sia avvenuta senza il consenso del Contraente.

5.4 Adeguamento del valore assicurato e del premio

La Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio relativo.

5.5 Denuncia dei sinistri

In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, oppure alla Società, entro 15 giorni da quando l'ufficio assicurazioni del Contraente ne ha avuto conoscenza, con indicazione del tipo e dell'entità approssimativa del danno.

Lotto 6 – Schema di Polizza “Responsabilità Civile Auto e CVT a libro matricola”

5.6 Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro e il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.

In caso di danno totale, nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione.

Se il sinistro si verifica dopo il compimento del sesto mese, il valore è determinato in base a quello indicato sulla rivista "Eurotax Giallo" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento. Qualora fosse impossibile determinare il valore in base alle valutazioni della rivista Eurotax, si farà riferimento al valore di mercato in base ad elementi raccolti presso i rivenditori di tali automezzi.

L'indennizzo, anche in caso di danno totale, non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore al 75% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Il danno, se parziale, viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che:

1. non verrà applicato nessun degrado sul costo dei pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria, la strumentazione ed i cristalli qualora il sinistro si verifichi entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione, in seguito verrà applicato per ogni anno un deprezzamento del 10% fino ad un massimo del 50%;
2. relativamente alle parti meccaniche in caso di danno parziale fino ad un anno dalla data di prima immatricolazione non verrà applicato nessun deprezzamento sul valore delle parti sostituite, in seguito verrà applicato per ogni anno un deprezzamento del 5% fino ad un massimo del 50%;
3. non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie, apportate al veicolo in occasione della riparazione nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali.

L'imposta sul valore aggiunto concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente in quanto l'Assicurato non abbia diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione, secondo quanto disposto dall'art. 1907 del Codice Civile, salvo il caso in cui l'anzidetto valore commerciale risultasse superiore al valore assicurato di non oltre il 20%.

5.7 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale del foro competente.

Il Contraente sostiene le spese del proprio perito e metà di quelle del terzo.

5.8 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del

Provincia di Savona

**Lotto 6 – Schema di Polizza “Responsabilità Civile Auto e CVT a libro
matricola”**

sinistro, senza che sia stata fatta opposizione e sempre che il Contraente, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti comprovanti che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla norma "esclusioni".

Provincia di Savona
Lotto 6 – Schema di Polizza “Responsabilità Civile Auto e CVT a libro matricola”

SEZIONE 6 - MASSIMALE, LIMITI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

6.1 Massimale unico RCA:

- Euro 10.000.000,00 per ogni altro veicolo assicurato

OVVERO COME DIVERSAMENTE STABILITO IN SEDE DI OFFERTA TECNICA

Vedasi **Allegato ELENCO VEICOLI**.

6.2 Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi limiti di indennizzo e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie.

NORMA	GARANZIE	LIMITI DI INDENNIZZO PER SINISTRO	FRANCHIGIE - SCOPERTI PER SINISTRO
3.5	Ricorso Terzi	€ 800.000,00	Nessuna
3.7	Danni causati dal trasporto di vittime della strada	€ 1.000,00	Nessuna
3.8	Rottura cristalli	€ 750,00	Nessuna
	Rottura cristalli riparazione/sostituzione presso centro cristalli convenzionato con la Società	€ 1.000,00	Nessuna
3.9	Ripristino airbag	€ 1.000,00	€ 100,00
3.10	Spese di immatricolazione	€ 1.000,00	Nessuna
	Spese assicurazione RCA	1/360° del premio tassabile annuo previsto per la garanzia della responsabilità civile auto per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e quella della scadenza dell'assicurazione	Nessuna
	Spese tassa di proprietà	1/360° di quanto versato per la tassa di proprietà, per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e la data di scadenza di validità in atto	Nessuna
3.11	Perdita delle chiavi	€ 300,00	Nessuna
3.12	Traino e recupero	€ 700,00	Nessuna
	Traino e recupero presso officina convenzionata con la Società	€ 1.000,00	Nessuna
3.13	Rientro dei passeggeri	€ 1.000,00	Nessuna
3.14	Trasporto in ambulanza	€ 1.000,00	Nessuna
4.1	Eventi sociopolitici	=	Scoperto 5% minimo € 250,00
	Eventi atmosferici e diversi	=	Scoperto 5% minimo

Provincia di Savona

Lotto 6 – Schema di Polizza “Responsabilità Civile Auto e CVT a libro matricola”

			€ 250,00
5.1	Kasko	=	Scoperto 5% minimo € 250,00

OVVERO COME DIVERSAMENTE STABILITO IN SEDE DI OFFERTA TECNICA

Provincia di Savona
Lotto 6 – Schema di Polizza “Responsabilità Civile Auto e CVT a libro matricola”

SCHEDA DI POLIZZA

costituente parte integrante della polizza “Responsabilità Civile Auto e CVT a libro matricola”
n°

Contraente: **PROVINCIA DI SAVONA**
Via Sormano, 12
7100 Savona
C.F. 80007570106
P.IVA: 00845470103

durata del contratto: **anni 2 e mesi 6**
con effetto dalle ore 24: **30/06/2023**
prima quietanza: **31/12/2023**
scadenza il: **31/12/2025**
frazionamento: **annuale**

Descrizione del rischio assicurato

Premesso che i veicoli oggetto dell’assicurazione sono quelli identificati nell’**Allegato ELENCO VEICOLI** - recante gli elementi per la valutazione del rischio, l’assicurazione è prestata per le seguenti garanzie:

- a. **RCA, Norme aggiuntive** (norme 3.0) per tutti i mezzi identificati nell’**Allegato ELENCO VEICOLI** o inclusi nell’assicurazione successivamente alla data di effetto della stessa;
- b. **Auto Rischi Diversi - Incendio, Eventi Socio – politici, Eventi Atmosferici e diversi, Furto e Rapina** norme 4.0) e **Kasko** (norme 5.0), limitatamente ai veicoli per i quali sia indicato il rispettivo valore assicurato nell’**Allegato ELENCO VEICOLI** o nelle richieste di inclusione successive alla data di effetto dell’assicurazione, fatta salva l’indicazione di esclusione di una o più delle anzidette garanzie.

Forma tariffaria dell’assicurazione RCA:

- TARIFFA BONUS / MALUS** per autovetture, autopromiscui, motocicli e ciclomotori
- TARIFFA FISSA** con pejus, ove previsto, per ogni altro veicolo indicato nell’elenco allegato

Determinazione del premio

Il premio viene determinato con riferimento alle tariffe in vigore per la Provincia di Savona e in base ai dati indicati nell’**Allegato ELENCO VEICOLI**, redatto in base alla situazione di rischio conosciuta alla data di inizio della procedura di gara. Lo stesso è suscettibile di modifica in base:

1. alle risultanze delle attestazioni sullo stato del rischio (o rilevabile tramite la banca dati ANIA) alla data di effetto della presente assicurazione, limitatamente alla garanzia RCA;
2. alle variazioni intervenute, per inclusione od esclusione di veicoli, prima della data di effetto della presente assicurazione.

Relativamente alle garanzie Auto Rischi Diversi, ove rese operanti, si applicano le tariffe indicate in sede di offerta per le diverse tipologie di veicoli assicurati, unite all’assicurazione per formarne parte integrante.

Provincia di Savona
Lotto 6 – Schema di Polizza “Responsabilità Civile Auto e CVT a libro matricola”

RIEPILOGO PREMIO ANNUO LORDO		
Garanzia	N. veicoli	Premio annuo lordo
RCA e garanzie accessorie	59	
Incendio	1	
Eventi atmosferici	1	
Eventi socio politici	1	
Furto	1	
Kasko	0	
Totale		

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	
Contributo SSN	
Imposte	
TOTALE	

La Società

Il Contraente

Lotto 1 – Schema di Polizza “Responsabilità Civile Auto e CVT a libro matricola

ELENCO VEICOLI - Allegato al capitolato tecnico dell’assicurazione di RCA e CVT a libro matricola

	Targa telaio	veicolo assicurato tipo/marca/modello	tariffa Rca (classe B/M)	massimale unico RCA (euro)	valore assicurato ARD (euro)	garanzie assicurate ARD (norme 4.0 e/o 5.0)
1.	ABB871	MACCHINA OPERATRICE	FISSA	€ 10.000.000,00	€ -	
2.	ABB872	MACCHINA OPERATRICE	FISSA	€ 10.000.000,00	€ -	
3.	AD89746	Rimorchio cose	FISSA	€ 10.000.000,00	€ -	
4.	AFK305	MINI PALA	FISSA	€ 10.000.000,00	€ -	
5.	AFS002	MACCHINA OPERATRICE	FISSA	€ 10.000.000,00	€ -	
6.	AFS024	PALA GOMMATA	FISSA	€ 10.000.000,00	€ -	
7.	AFS046	MINI PALA GOMMATA	FISSA	€ 10.000.000,00	€ -	
8.	AT035079	TRATTORE AGRICOLO	FISSA	€ 10.000.000,00	€ -	
9.	BM704TH	AUTOCARRO	FISSA	€ 10.000.000,00	€ -	
10.	BM705TH	AUTOCARRO	FISSA	€ 10.000.000,00	€ -	
11.	BM708TH	AUTOCARRO	FISSA	€ 10.000.000,00	€ -	
12.	BP707XK	AUTOCARRO	FISSA	€ 10.000.000,00	€ -	
13.	BY409YT	AUTOCARRO	FISSA	€ 10.000.000,00	€ -	
14.	BY772YP	AUTOCARRO	FISSA	€ 10.000.000,00	€ -	
15.	CA816GC	AUTOVETTURA	B/M	€ 10.000.000,00	€ -	
16.	CD166DM	AUTOVETTURA	B/M	€ 10.000.000,00	€ -	
17.	CD672WX	AUTOCARRO	FISSA	€ 10.000.000,00	€ -	
18.	CNAF887	pala caricatrice	FISSA	€ 10.000.000,00	€ -	
19.	CS752EL	AUTOCARRO	FISSA	€ 10.000.000,00	€ -	
20.	CX714GB	AUTOCARRO	FISSA	€ 10.000.000,00	€ -	
21.	CZ180MW	AUTOVETTURA	B/M	€ 10.000.000,00	€ -	
22.	DB032TW	SPAZZATRICE	FISSA	€ 10.000.000,00	€ -	
23.	DB430YR	AUTOVETTURA	B/M	€ 10.000.000,00	€ -	
24.	DC617PH	AUTOCARRO	FISSA	€ 10.000.000,00	€ -	

Provincia di Savona
Lotto ... – Schema di Polizza “RCA LM”

25.	DE652LK	AUTOVETTURA	B/M	€ 10.000.000,00	€ -
26.	DK02038	MOTOCICLO	B/M	€ 10.000.000,00	€ -
27.	DL48608	QUADRICICLO A SCOPPIO Polaris – quod	B/M	€ 10.000.000,00	€ -
28.	DM616WY	AUTOVETTURA	B/M	€ 10.000.000,00	€ -
29.	DN277GA	AUTOCARRO	FISSA	€ 10.000.000,00	€ -
30.	DS543JH	AUTOCARRO	FISSA	€ 10.000.000,00	€ -
31.	DZ647CX	AUTOVETTURA	B/M	€ 10.000.000,00	€ -
32.	EG097TJ	AUTOCARRO	FISSA	€ 10.000.000,00	€ -
33.	EH571JM	AUTOVETTURA	B/M	€ 10.000.000,00	€ -
34.	EK811YR	AUTOCARRO	FISSA	€ 10.000.000,00	€ -
35.	EK812YR	AUTOCARRO	FISSA	€ 10.000.000,00	€ -
36.	EM973SK	AUTOCARRO	FISSA	€ 10.000.000,00	€ -
37.	EM974SK	AUTOCARRO	FISSA	€ 10.000.000,00	€ -
38.	FS228ZM	AUTOCARRO	FISSA	€ 10.000.000,00	€ -
39.	FV496JJ	AUTOCARRO	FISSA	€ 10.000.000,00	€ -
40.	FV497JJ	AUTOCARRO	FISSA	€ 10.000.000,00	€ -
41.	FV498JJ	AUTOCARRO	FISSA	€ 10.000.000,00	€ -
42.	FV499JJ	AUTOCARRO	FISSA	€ 10.000.000,00	€ -
43.	FV500JJ	AUTOCARRO	FISSA	€ 10.000.000,00	€ -
44.	FV501JJ	AUTOCARRO	FISSA	€ 10.000.000,00	€ -
45.	IMAA167	PALA MECCANICA (CARRELLO)	FISSA	€ 10.000.000,00	€ -
46.	SV39819	MOTOCARRO	FISSA	€ 10.000.000,00	€ -
47.	SVAA662	PALA MECCANICA	FISSA	€ 10.000.000,00	€ -
48.	SVAA830	TRATTORE AGRICOLO	FISSA	€ 10.000.000,00	€ -
49.	SVAE011	MACCHINA OPERATRICE	FISSA	€ 10.000.000,00	€ -
50.	SVAE012	CARRELLO	FISSA	€ 10.000.000,00	€ -

Provincia di Savona
Lotto ... – Schema di Polizza “RCA LM”

51.	TEL1020	ESCAVATORE SU CINGOLI	FISSA	€ 10.000.000,00	€ -	
52.	TEL11379	ESCAVATORE IDRAULICO	FISSA	€ 10.000.000,00	€ -	
53.	TEL3702	MACCH. SU CINGOLI	FISSA	€ 10.000.000,00	€ -	
54.	TEL3734	MINI ESCAVATORE	FISSA	€ 10.000.000,00	€ -	
55.	TOAH348	CARRELLO	FISSA	€ 10.000.000,00	€ -	
56.	GA072EG	AUTOCARRO	FISSA	€ 10.000.000,00	€ -	
57.	GA044EG	AUTOCARRO	FISSA	€ 10.000.000,00	€ -	
58.	GA574ZH	AUTOCARRO	FISSA	€ 10.000.000,00	€ 200.000,00	4.0
59.	GB869VH	AUTOCARRO	FISSA	€ 10.000.000,00	€ -	

PROVINCIA DI SAVONA



LOTTO 1

**Capitolato tecnico dell'assicurazione
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA (RCT/O)**

Decorrenza ore 24.00 del 30/06/2023
Scadenza ore 24.00 del 31/12/2025

**PROVINCIA DI SAVONA
COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O
(Scheda riepilogativa del rischio)**

MASSIMALI (Euro):			
	per sinistro	per persona	per cose/animali
RCT	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
RCO	25.000.000,00	25.000.000,00	

OVVERO COME DIVERSAMENTE STABILITO IN SEDE DI OFFERTA TECNICA

GARANZIE:

- vedi capitolato speciale allegato.

PREMIO:

Il presente contratto non è soggetto a regolazione del premio essendo il premio calcolato in forma “flat” per tutta la sua durata.

A titolo indicativo e senza che ciò possa costituire presunzione di adeguamento, si segnala che l’importo annuo delle mercedi lorde (definizione) erogate ai dipendenti è pari a circa Euro 4.600.000,00.

DESCRIZIONE DEL RISCHIO:

Amministrazione Provinciale con n. 279.400 abitanti circa.

DURATA DEL CONTRATTO:

- dalle ore 24.00 del 30.06.23 sino alle ore 24.00 del 31.12.25 con esclusione tacito rinnovo.

Dovrà altresì essere consentito:

- qualora richiesta, proroga tecnica ai sensi dell’art. 5)A delle “Norme che regolano l’assicurazione in generale”;

- rateo periodo dal 30.06.23 al 31.12.23

- rateazione dal 31.12.23 : annuale.



**CAPITOLATO SPECIALE
 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI (RCT/O)**

Definizioni

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

- Per Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione e pertanto: <ul style="list-style-type: none"> • il Contraente/Ente; • i legali rappresentanti; • gli amministratori (membri di Giunta - compreso il Sindaco o il Presidente - e del Consiglio dell’Ente -compreso il Presidente e l’Assemblea dei Sindaci; nonché Membri del Consiglio di Amministrazione di Istituzioni ex art. 114 del D.Lgs. 267/2000 - compreso il Presidente; il Commissario e i sub Commissari per il caso di scioglimento del Consiglio dell’Ente, etc.); • il segretario, il direttore generale, il city manager, i dipendenti, gli altri prestatori di lavoro, i collaboratori, nonché tutti i soggetti che partecipano alle attività svolte dall’Ente assicurato o che sono specificatamente indicati nelle condizioni di polizza
- Per Assicurazione	il contratto di assicurazione
- Per Attacco informatico	atto non autorizzato, doloso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dolosi o criminali correlati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o la minaccia o la truffa di tali atti che implicano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema Informatico
- Per Broker	La ASSITECA Spa - Sede Legale in Milano, Via Arconati 1 - mandatario incaricato dal Contraente per la gestione e esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell’art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005
- Per Contraente/Ente	il soggetto che stipula il contratto di assicurazione
- Per Cose	sia gli oggetti materiali sia gli animali
- Per Franchigia - Per Scoperto	la parte di danno che rimane a carico dell'Assicurato la parte percentuale di danno che rimane a carico dell'Assicurato
- Per Indennizzo/Risarcimento	la somma dovuta dalla Società al danneggiato in caso di sinistro
- Incidente informatico	- qualsiasi errore o omissione o serie di errori o omissioni correlati che comportino l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema Informatico o - qualsiasi indisponibilità o guasto parziale o totale o serie di correlati guasti o indisponibilità parziali o totali relativi all'accesso, all'elaborazione, all'uso o al funzionamento di qualsiasi Sistema Informatico

- Per Malattia infettiva	la patologia COVID-19 o qualsiasi altra patologia causata da sindrome respiratoria acuta coronavirus 2 (SARS-CoV 2) (in precedenza nota come 2019-nCoV), o qualsiasi patologia causata da ogni mutazione o variazione del SARS-CoV 2
- Per Mercedi/retribuzione annua lorda	ammontare delle retribuzioni lorde, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'Assicurato, risultanti dai libri paga corrisposte al personale dipendente compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (INAIL)
- Per Polizza/Contratto	il documento che prova l'assicurazione
- Per Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società
- Per Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
- Per Sistema Informatico	qualsiasi genere di computer, hardware, software, tecnologia informatica e/o sistema di comunicazione e/o dispositivo elettronico, (incluso, ma non limitandosi a smart phone, laptop, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o microcontrollore, includendo qualsiasi sistema simile ai suddetti o qualsiasi configurazione degli stessi, e inoltre si intendono inclusi qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione dati, apparecchiature di rete e/o struttura/servizio di backup associata, di proprietà o gestita dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte
- Per Società	l'impresa assicuratrice (e le coassicuratrici identificate in polizza)

ATTIVITÀ ASSICURATA

La seguente descrizione viene riportata a titolo esemplificativo e non limitativo, dato che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità dell’Ente e degli Assicurati per l’esercizio e il funzionamento dei pubblici servizi e di ogni altra attività, nulla escluso, che competa istituzionalmente e/o non, direttamente o indirettamente o in via solidale all’Ente stesso, anche in qualità di committente, organizzatore, promotore, patrocinatore o a qualsiasi altro titolo, in tutti i suoi interessi, per tutto il patrimonio di sua proprietà o in locazione, concessione, comodato, uso, etc. e/o dato in locazione, concessione, comodato, uso, etc. e/o occupato da terzi, per tutte le attrezzature, manufatti e beni in genere, salve le delimitazioni di garanzia e le esclusioni espressamente menzionate dalle **ESCLUSIONI** nonché dalle eventuali **CONDIZIONI PARTICOLARI**.

Devono pertanto intendersi comprese anche tutte le operazioni e attività preparatorie, accessorie, sussidiarie e/o complementari, di qualsiasi natura e con qualsiasi mezzo svolte, nessuna esclusa né eccettuata ovunque nell’ambito della validità territoriale della polizza.

Il Contraente/Assicurato può svolgere tutte le attività riconducibili ai servizi/attività sopra indicati anche partecipando a enti, società o consorzi, a forme associative in genere e anche avvalendosi di terzi (persone fisiche e/o giuridiche).

Attività escluse

Salvo quanto diversamente concordato in polizza, l’assicurazione non opera per i danni derivanti da atti connessi con l’espletamento delle funzioni amministrative proprie dell’Ente che non producano morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose.

Precisazioni

A titolo puramente esemplificativo e non limitativo, l’assicurazione comprende anche la Responsabilità Civile derivante al Contraente/Assicurato per:

1. la proprietà, conduzione e uso di fabbricati, reti e opere civili in genere, o loro porzioni, a qualsiasi titolo o destinazione, compresa l’ordinaria e straordinaria manutenzione, la demolizione, l’ampliamento, la costruzione a nuovo.
Si intendono compresi:
 - a) i relativi impianti, (ascensori, montacarichi, antenne TV, etc.);
 - b) gli spazi adiacenti di pertinenza di tali fabbricati anche tenuti a giardino o parco, compreso gli impianti e attrezzature all’aperto o altro;
 - c) i danni da spargimento di acqua, occlusione e/o rigurgiti di fognature.
2. La proprietà, l’uso, la manutenzione anche straordinaria, la conduzione e la gestione di:
 - a) aree adibite a parcheggi custoditi e non;
 - b) aree, compreso quelle protette, naturalistiche o riserve, e di giardini pubblici attrezzati e non, di parchi, di orti botanici, vivai, ippovie, rifugi escursionistici, percorsi vita e percorsi in genere anche attrezzati, compreso aree attrezzate per il picnic, di spiagge libere attrezzate e/o di stabilimenti balneari, anche su terreni demaniali e/o di terzi;
 - c) recinzioni in muratura, cancelli o altro, alberi, anche d’alto fusto, etc.;
 - d) terreni e fondi in genere, anche ai sensi dell’art. 840 del C.C.;
 - e) insegne, anche luminose, cartelloni, striscioni e palloni pubblicitari, illuminazioni e/o luminarie in genere, etc., compresa installazione, smontaggio e loro permanenza in loco;

- f) impianti sportivi in genere;
- g) impianti, attrezzature, macchinari, manufatti o beni di qualunque tipo e genere, sia propri sia di terzi, anche se condotti o azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore;
- h) bar, refettori e mense in genere e/o distributori automatici di cibi e bevande, spacci e CRAL, anche se in gestione diretta a dipendenti, compreso il rischio derivante dalla preparazione, conservazione, somministrazione, smercio di cibi e bevande in qualunque modo e in qualunque ubicazione. Qualora la gestione degli stessi fosse affidata a terzi, con esclusione di spacci e CRAL in gestione diretta a dipendenti, la garanzia è operante esclusivamente per la responsabilità civile derivante all’Ente nella sua qualità di committente e/o proprietario degli impianti, attrezzature o fabbricati;
- i) apparecchiature, anche montate su autocarro, per la pulizia e il disintasamento di fognature e pozzi neri o per operazioni di disinfestazione;
- j) raccoglitori o riciclatori di rifiuti anche speciali;
- k) macchine operatrici e/o carrelli elevatori, veicoli a motore e mezzi meccanici di carico/scarico e/o sollevamento, compresi portapacchi anche azionati elettricamente, in uso per le attività svolte quali, ad esempio, operazioni svolte nell’ambito di cimiteri, parchi e riserve, giardini, orti botanici, vivai, percorsi in genere e ippovie, manutenzione e pulizia strade e sentieri, prevenzione incendi, etc. La garanzia è prestata anche per la responsabilità civile derivante all’Ente qualora le suddette macchine operatrici/veicoli fossero dati in uso a terzi per i rischi derivanti dalla proprietà degli stessi. Resta confermato quanto previsto dal punto d) delle Esclusioni;
- l) impiego di biciclette, anche di proprietà di dipendenti o collaboratori dell’Ente se utilizzate in occasione di lavoro o servizio per conto dell’Ente stesso, di ciclofurgoni e/o altri veicoli/natanti non soggetti all’obbligo di assicurazione in conformità al D.Lgs. 07.09.2005 n. 209 (Titolo X) e eventuali successive variazioni e integrazioni, nonché di mezzi di trasporto a mano, il tutto anche all’esterno delle aree occupate dall’Ente assicurato. Si intende compresa l’attività di messa a disposizione del pubblico di biciclette o altri veicoli, anche elettrici, in utilizzo/noleggio. Resta confermato quanto previsto dal punto d) delle Esclusioni.

3. L’esercizio, l’organizzazione, il patrocinio e il funzionamento di:

- a) vigilanza, anche sanitaria, igiene, caccia e pesca, opere assistenziali, servizi di nettezza urbana, mortuari, trasporto defunti, cimiteriali (compresi eventuali danni a tombe - loculi - tumuli - monumenti funerari - etc.), ambulatoriali, servizi sociali in genere, etc. La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato per i servizi che lo stesso eroghi presso il domicilio di assistiti o comunque fuori sede, con personale dipendente e/o collaboratori anche convenzionati, compresi i danni “in itinere” subiti dal personale e/o collaboratori stessi;
- b) scuole e istituti di ogni ordine e grado, asili nido, ivi compresi i campi solari o montani, nonché qualsiasi altro tipo di centro di educazione scolastica e ricreativo, compresa la responsabilità civile derivante dall’utilizzo di ausiliari, insegnanti, bidelli, sorveglianti, inservienti e accompagnatori di studenti, alunni e/o allievi e/o portatori di handicap, anche in relazione a trasporti scolastici effettuati a mezzo di scuolabus o di altri veicoli (fermo quanto previsto dal punto d) delle Esclusioni) da e per i centri di educazione, ricreativi, palestre, etc., nonché all’abitazione e viceversa, comprese anche le visite o gite guidate e autorizzate dai rispettivi centri educativi. Sono comprese le attività ludiche, di formazione e/o hobbistiche, organizzate e/o gestite e/o patrocinate e/o promosse dall’Assicurato. È

altresì compresa la responsabilità personale di studenti, allievi, alunni, iscritti e partecipanti a tutte le attività succitate;

- c) centri sociali, cinema e teatri (anche all’aperto), musei, biblioteche e altri enti o aziende anche municipalizzate, etc.;
- d) soggiorni per anziani, visite guidate e gite in genere anche fuori del territorio di competenza dell’Ente stesso;
- e) concorsi, prove d’esame e selezione, finalizzate all’assunzione o all’utilizzo di personale;
- f) attività per il trasporto e/o accompagnamento di ammalati e/o anziani, persone diversamente abili, etc. (Ambulanza o altro), presso uffici, presidi sanitari, centri medici e fisioterapici, ambulatori, etc., esclusi i rischi della circolazione ascrivibili all’assicurazione obbligatoria di cui al D.lgs. 2005 n. 209 – Titolo X (come previsto dal punto d) delle Esclusioni);
- g) corsi, anche di formazione, addestramento o istruzione professionale, anche finanziati o promossi da terzi, compresa la promozione e/o esecuzione di stage anche presso terzi; nonché l’organizzazione, la promozione e/o il patrocinio di convegni, congressi, etc. L’assicurazione vale anche per la responsabilità personale di insegnanti, ausiliari, collaboratori, etc. e dei partecipanti e/o iscritti alle attività di cui sopra;
- h) farmacie, compreso il rischio derivante dalla conservazione, smercio e somministrazione di prodotti farmaceutici nonché dalla preparazione, conservazione, smercio e somministrazione di generi alimentari e prodotti galenici;
- i) spettacoli e manifestazioni turistiche, culturali, religiose, commemorative, artistiche o similari, fiere, concerti e mostre ovunque organizzati, feste, esposizioni, sfilate, comprese quelle di carri allegorici; manifestazioni sportive (competizioni, gare, tornei e relative prove e allenamenti) o altro, anche con la partecipazione di animali, con esclusione di quelle motoristiche relativamente ai soli rischi per i quali, in conformità alle norme del D.Lgs 2005 n. 209 (Titolo X) e eventuali successive variazioni e integrazioni, è obbligatoria l’assicurazione; compreso installazione, montaggio e/o smontaggio di stands, palchi, tribune mobili e non, attrezzature e/o altri manufatti in genere, e/o la loro permanenza in loco anche in assenza di manifestazioni. È compreso il rischio della preparazione, somministrazione, conservazione, smercio, etc. di cibi e bevande. È altresì garantita la responsabilità personale degli addetti per conto dell’Ente a tali manifestazioni e la responsabilità dell’Ente quale partecipante ad analoghe iniziative organizzate da terzi.
- j) funzioni amministrative di polizia, funzioni organizzative e svolte da altri soggetti nei confronti degli utenti;
- k) operazioni per lo smaltimento di rifiuti speciali, infetti, tossici o nocivi (eseguite da terzi) che abbiano provocato a terzi lesioni personali o morte e/o inquinamento dell’ambiente, a condizione che il conferimento dei rifiuti sia stato effettuato a aziende regolarmente autorizzate ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- l) attività della Consulta Giovanile, compresa la responsabilità personale degli eletti;
- m) canili e ricoveri per animali in genere, compreso ogni responsabilità per il servizio di accalappiacani.

4. Esecuzione di lavori in genere, nonché la messa in opera, la gestione e la manutenzione anche straordinaria:

- a) di strade, piazze, sentieri campani e/o montani, di ippovie, di percorsi in genere e/o aree pubbliche compreso aree adibite a pubblico passaggio, arenili, etc.;

- b) della segnaletica stradale o di cantiere, o a protezione dell’incolumità di terzi, compresi i danni arrecati da mancato funzionamento di semafori e da anomalie della segnaletica stessa;
- c) della rete fognaria compresi i danni arrecati a terzi da errata o mancata segnalazione di eventuali lavori di manutenzione;
- d) di impianti per la captazione e la depurazione delle acque;
- e) dell’acquedotto comunale, comprese le stazioni di pompaggio e compresi i lavori di manutenzione degli impianti e di allacciamento. Sono altresì compresi i danni arrecati a terzi da erogazione di acqua alterata.

5. La garanzia deve intendersi altresì valida:

- A) per i danni subiti dal conducente (compresi gli Amministratori dell’Ente) nell’uso dei veicoli di cui il Contraente/Assicurato è proprietario o locatario, a causa di vizio occulto di costruzione o difetto di manutenzione di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere;
- B) per i danni a cose trasportate su veicoli utilizzati dagli amministratori, dipendenti o altri prestatori di lavoro, collaboratori, Segretario, Direttore generale, city manager, commissario e sub-commissari, etc., occorsi in occasione di missioni o adempimenti di servizio o mandato fuori dall’ufficio per conto dell’Ente. La presente estensione di garanzia opera a integrazione e dopo esaurimento di ogni altra eventuale copertura assicurativa operante per gli stessi rischi;
- C) per la responsabilità derivante all’Ente ai sensi dell’art. 2049 C.C. Sono altresì compresi i danni, anche alle persone trasportate, provocati da veicoli a motore utilizzati dai dipendenti o altri prestatori di lavoro, collaboratori, amministratori, segretario comunale, direttore generale, city manager, commissario e sub-commissari, amministratori e/o dipendenti di cui a istituzioni costituite ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 o persone incaricate dal Contraente/Assicurato, in relazione alla guida di veicoli e natanti, anche a motore, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell’Ente ovvero a lui locati;
- D) per la responsabilità derivante all’Ente in qualità di affidatario di minori. È altresì garantita la responsabilità civile personale delle famiglie o persone a cui l’Ente affidi anche temporaneamente i minori, nonché la responsabilità personale dei minori stessi.
La garanzia comprende, in deroga a quanto previsto al punto d) delle Esclusioni, le azioni di rivalsa da parte di imprese esercenti l’assicurazione obbligatoria di veicoli a motore, in conseguenza di fatti provocati da minori all’insaputa degli affidatari e dei quali l’Ente, o le famiglie/persone alle quali i minori sono stati temporaneamente affidati, debbano rispondere, per le somme che le imprese stesse abbiano dovuto pagare a terzi in conseguenza delle inopponibilità di eccezioni prevista dall’art. 144 del D.Lgs. n. 209 del 07/09/2005 e successive modifiche, integrazioni e/o interpretazioni;
- E) per la responsabilità derivante all’Ente per i danni derivanti dalla conduzione di locali/fabbricati in uso a qualsiasi titolo o utilizzo di beni in genere, compresi quelli cagionati ai locali/fabbricati e beni stessi, compreso il caso di concorsi, seminari, convegni di studi, stage e corsi anche di formazione, tavole rotonde, manifestazioni e spettacoli, concerti e mostre ovunque organizzati;
- F) per i danni a cose di terzi in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- G) per i danni a cose di terzi, rimorchiate, rimosse, sollevate, caricate/scaricate anche se causati da guasti ai mezzi meccanici all’uopo impiegati;
- H) per i danni ai locali ove si eseguono i lavori e alle cose di terzi trovantisi nell’ambito di esecuzione di lavori, anche presso terzi;

- j) per i danni a mezzi di trasporto (compreso quelli di dipendenti o altri prestatori di lavoro, collaboratori, segretario, amministratori, commissario e subcommissari e del Sindaco o Presidente dell’Ente, etc.) sotto carico/scarico, in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, comprese le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- k) per i danni cagionati alle cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio, causati dall’Assicurato o da cose dell’Assicurato o da lui detenute. La presente garanzia viene prestata in eccedenza a eventuali analoghe coperture previste da polizze incendio, purché valide ed operanti, ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime;
- l) per i danni derivanti da mancato avvio, interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività di terzi e/o dell’utilizzo di beni;
- m) per i danni dei quali il Contraente/Assicurato sia tenuto a rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del codice civile.

La garanzia opera altresì per le cose depositate in cassettiere o presso banchi di ingresso di luoghi vari che i visitatori sono tenuti a lasciare per motivi di opportunità o sicurezza;

- n) per la responsabilità derivante all’Ente per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l’azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dal Contraente/Assicurato, o comunque allorché la responsabilità del furto possa ricadere sullo stesso;
- o) per la responsabilità derivante all’Ente dall’attività antincendio e di protezione civile, compreso l’utilizzo di squadre antincendio e/o di protezione civile costituite dall’Ente e/o non;
- p) per la responsabilità derivante all’Ente dalle prestazioni: di volontari in genere, dipendenti o no dall’Ente stesso, compresi volontari in servizio civile e/o militari di leva distaccati presso l’Ente; di collaboratori occasionali e non, nonché di chiunque partecipi alle attività (manuali e/o non) dell’Ente;
- q) per la responsabilità derivante all’Ente dalla promozione di progetti e dall’utilizzo, anche temporaneo, di personale non alle dirette dipendenze dell’Ente, ivi compreso l’inserimento lavorativo del personale stesso, anche presso terzi (progetti e/o lavori socialmente utili, cantieri scuola e di lavoro, soggetti svantaggiati, borse lavoro, personale distaccato a comando o prestito di manodopera, dipendenti di altri Enti pubblici e/o privati, contratti a tempo determinato, contratti di inserimento, lavoro interinale, contratti di somministrazione di lavoro, appalto di servizio, tirocinio e/o stage, lavori di pubblica utilità anche ai sensi degli artt. 52 e 54 DEL d.Lgs. 274/2000, percettori di reddito di cittadinanza, etc.). L’assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile derivante al Contraente, anche in qualità di Ente capogruppo/capofila, e/o agli appartenenti di Distretto Sociale (o Ambito Territoriale Sociale – ATS), compresa la responsabilità dei rispettivi legali rappresentanti, per le attività svolte di competenza di tale ATS. È inoltre compresa la responsabilità personale del personale utilizzato quand’esso svolge attività, anche presso terzi, per conto dell’Ente o ATS o sotto il loro patrocinio;
- r) per la responsabilità derivante all’Ente in conseguenza di inquinamento (dell’acqua, dell’aria e del suolo) causato da sostanze emesse o fuoriuscite a seguito di fatto accidentale. Si intendono compresi in garanzia i costi di ripristino entro il limite massimo stabilito per la garanzia previsto in polizza (Limiti di risarcimento);
- s) per le spese sostenute dall’Assicurato per rimuovere, neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza con l’obbligo da parte dell’Assicurato di darne avviso alla Società;
- t) per la responsabilità civile derivante alle istituzioni costituite ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 per quanto di competenza. La qualifica di Assicurato di cui alle

definizioni di polizza si intende estesa agli Amministratori, al Direttore e a chiunque dipendente o meno, partecipi alle attività di tali istituzioni;

- u) per la responsabilità civile, in deroga all’oggetto dell’assicurazione, per i danni patrimoniali puri (non conseguenti a morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose) relativa alle attività, rischi e responsabilità degli assicurati ex D.Lgs. 196/2003 ed ex REG. UE 2016/679, anche nella norma vigente e di recepimento, e loro s.m.i.;
- v) per la responsabilità derivante all’Ente dalla proprietà, utilizzo, detenzione e custodia di animali per lo svolgimento delle attività istituzionali. Si intende compresa la responsabilità personale del personale o addetti cui siano affidati gli animali, oltre che per l’espletamento delle normali attività, anche in occasione di trasferimento, addestramento o custodia in ogni luogo;
- w) per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore di proprietà o in uso all’Ente e/o agli Assicurati in aree private. È fatto salvo quanto previsto dal punto d) delle Esclusioni;
- x) per la responsabilità derivante all’Ente dal possesso o dalla proprietà o uso, anche se effettuato da terzi per conto dell’Assicurato, di qualsiasi veicolo aereo senza equipaggiamento (UAV – unmanned aerial vehicle). L’estensione è valida solamente se l’Assicurato (o qualsiasi persona che agisce per conto dell’Assicurato) utilizza il veicolo in conformità alle disposizioni operative e normative del Regolamento ENAC (Autorità per l’aviazione civile italiana) sugli aeromobili a pilotaggio remoto.

L’assicurazione (RCT – RCO) vale altresì:

- per le richieste di risarcimento, regresso, rivalsa e/o surroga esperite dall’INAIL, dall’INPS (anche ai sensi dell’art. 14 della legge 12.06.84 n. 222 o di altre disposizioni similari) e/o da enti previdenziali (o similari) in genere;
- per i danni derivanti da fatti colposi e dolosi di persone delle quali l’Assicurato debba rispondere, comprese le persone non in rapporto di dipendenza e della cui opera l’Assicurato si avvalga nell’esercizio della sua attività;
- per l’esercizio dell’attività utilizzando ogni forma di lavoro c.d. “agile” (smart working, telelavoro, lavoro da remoto, etc.);
- per la responsabilità derivante al Contraente/Assicurato ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché da tutta la legislazione, anche previgente, a questi riconducibile in materia di salute e sicurezza durante il lavoro e/o sui luoghi di lavoro;
- per la responsabilità derivante al Contraente/Assicurato in virtù di leggi, regolamenti, convenzioni, deliberazioni, determinazioni, decreti, anche di emanazione dei propri Organi, e/o semplicemente di fatto.

MASSIMALI – SCOPERTI - FRANCHIGIE – LIMITI DI RISARCIMENTO

MASSIMALI

La *(di seguito menzionata come Società)*, sulla base delle condizioni di assicurazione pattuite, presta l'assicurazione, fino alla concorrenza delle seguenti somme:

A.1) Responsabilità Civile verso terzi

Eur. 25.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di
Eur. 25.000.000,00 per ogni persona e
Eur. 25.000.000,00 per danneggiamenti a cose

A.2) Responsabilità Civile verso i Dipendenti/Prestatori di lavoro

Eur. 25.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di
Eur. 25.000.000,00 per ogni persona

In caso di sinistro che interessi sia la garanzia RCT che la garanzia RCO, il massimale per sinistro non potrà superare Euro 25.000.000,00.

OVVERO COME DIVERSAMENTE STABILITO IN OFFERTA TECNICA

Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Franchigia frontale e gestione dei sinistri in franchigia (SIR)

Premesso che l'Assicurazione RCT si intende prestata con l'applicazione di una franchigia per ogni sinistro di **Euro 5.000,00 OVVERO COME DIVERSAMENTE STABILITO IN SEDE DI OFFERTA TECNICA** si conviene fra le Parti che:

- nel caso di richiesta di risarcimento inferiore o uguale alla franchigia stabilita, ovvero per richieste il cui ammontare rientri certamente o ragionevolmente nell'importo della franchigia stabilita o non sia quantificato, il sinistro verrà preso in carico dal Contraente, senza obbligo di denuncia alla Società, il quale provvederà alla gestione e trattazione del sinistro e alla liquidazione del danno con propri mezzi organizzativi e finanziari (anche eventualmente avvalendosi di strutture esterne). Per tali danni, su richiesta della Società, il Contraente dovrà fornire un file in formato excel riassuntivo dei sinistri occorsi nel periodo contrattuale con indicazione delle seguenti informazioni:
 - controparte;
 - data evento;
 - data richiesta;
 - descrizione dell'evento e della potenziale lesione e del danno;
 - prima stima economica;
 - esiti conclusivi dei sinistri trattati;
 - aggiornamento delle posizioni riepilogati in precedenti file trasmessi.

È facoltà della Società richiedere di effettuare un audit (max 1 volta l’anno) per le posizioni di sinistro non denunciate dal Contraente, in quanto ritenute potenzialmente rientranti nell’importo stabilito per la franchigia, per le quali il Contraente è tenuto a mettere a disposizione della Società la documentazione in suo possesso.

Nel caso in cui la Società valuti che il valore di uno o più sinistri possa superare l’importo della SIR, la stessa si riserva di chiedere al Contraente l’affidamento di tali posizioni. In tal caso, quest’ultimo si impegna, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, a denunciarli alla Società, che ne assumerà la gestione;

- nel caso di richiesta di risarcimento maggiore alla franchigia di **Euro 5.000,00 OVVERO COME DIVERSAMENTE STABILITO IN SEDE DI OFFERTA TECNICA**, il Contraente provvederà a interessare la Società, nei termini contrattualmente previsti, demandando alla stessa la gestione del sinistro. Analogamente opererà il Contraente nei casi in cui l’entità del danno dovesse evidentemente o ragionevolmente apparire superiore alla franchigia;
- nel caso di sinistro gestito dal Contraente di importo inferiore alla SIR o di importo indeterminato, qualora in corso di istruttoria venga quantificato in misura superiore alla franchigia di **Euro 5.000,00 OVVERO COME DIVERSAMENTE STABILITO IN SEDE DI OFFERTA TECNICA** o il danneggiato avesse successivamente comunque avanzato richieste superiori a tale importo, il Contraente entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui viene rilevata l’entità del danno, provvederà a denunciare il sinistro alla Società corredato di tutta la documentazione necessaria che ne assumerà la gestione senza che la stessa possa eccepire alcun tipo di pregiudizio per ritardata denuncia o prescrizione del diritto, né opporre alcuna eccezione in ordine alla strategia di gestione adottata dal Contraente. In questo caso le spese (peritali e/o legali) maturate fino al momento della trasmissione del sinistro alla Società resteranno a carico del Contraente, mentre le spese maturate successivamente saranno a carico della Società. La Società, inoltre, potrà avvalersi di propri fiduciari in sostituzione di quelli già incaricati dal Contraente.

Tutti i sinistri RCO saranno presi in carico dalla Società a prescindere dall’importo richiesto o stimato del danno.

Per i sinistri presi in carico o gestiti dalla Società, anche per il caso di importo risultato pari o inferiore all’importo della SIR, e/o di eventuale diverso importo stabilito per scoperti o franchigie, si intende a carico della medesima ogni onere e spesa inerente alla gestione e liquidazione dei sinistri e la resistenza, l’assistenza, il patrocinio e la difesa legale e peritale in sede giudiziale, stragiudiziale e per la mediazione ex D.Lgs. 28/2010 secondo quanto previsto al punto 2-D, a nulla rilevando, ai fini della suddivisione delle spese, la proporzione dei rispettivi interessi.

Per i sinistri trattati, la Società è impegnata a liquidare il danno al terzo danneggiato al lordo di eventuali scoperti o franchigie contrattualmente previsti in polizza, compreso l’importo relativo alla SIR, ovvero i danni non superiori agli scoperti o franchigie stabiliti.

Con cadenza semestrale, il Contraente, sulla base delle evidenze della Società (intendendosi per tali: copia della quietanza di liquidazione sottoscritta per accettazione dall’avente diritto o valida documentazione definitiva comprovante l’avvenuto pagamento e il relativo importo), si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso di somme rientranti nell’importo della franchigia o scoperto contrattuale anticipati dalla Società, entro 60 giorni dalla richiesta mediante emissione di un apposito documento riportante:

- Data del sinistro
- Nominativo della Controparte
- Importo liquidato

- Data del pagamento
- Importo da recuperare

Qualora il contratto dovesse essere disdettato per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e il Contraente/Assicurato si impegna a provvedere al pagamento entro 60 giorni dalla richiesta.

Limiti di risarcimento (valori espressi in Euro)

causale	Per sinistro	Per anno assicurativo
danni cagionati ad impianti e condutture sotterranei		750.000,00
danni a cose per assestamento, cedimento, franamento, smottamento, vibrazioni del terreno		750.000,00
danni a cose derivanti da incendio	1.500.000,00	
danni derivanti da inquinamento accidentale (di cui al punto 5 lettera r) delle precisazioni); costi di ripristino 10% del limite di risarcimento		5.000.000,00
danni per interruzioni o sospensioni di attività di terzi (di cui al punto 5 lettera l) delle precisazioni)		2.000.000,00
danni subiti da cose in consegna e custodia (di cui al punto 5 lettera f) delle precisazioni).		300.000,00
danni a cose di terzi trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate (di cui al punto 5 lettera g) delle precisazioni)		300.000,00
Danni patrimoniali (di cui al punto 5 lettera u) delle precisazioni;		100.000,00

OVVERO COME DIVERSAMENTE STABILITO IN OFFERTA TECNICA

CALCOLO DEL PREMIO E TERMINI DI PAGAMENTO

Calcolo del premio

Il presente contratto non è soggetto a regolazione del premio essendo il premio calcolato in forma “flat” per tutta la sua durata.

A titolo indicativo e senza che ciò possa costituire presunzione di adeguamento, si segnala che l’importo annuo delle mercedi lorde (definizione) erogate ai dipendenti è pari a circa Euro 4.600.000,00.

Termini di pagamento

Ferma la validità della polizza, la prima rata di premio deve essere pagata entro i 60 giorni successivi alla data di decorrenza del contratto.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Il periodo di mora stabilito è operante anche per le rate premio successive alla prima o in caso di eventuali appendici, anche di proroga o di regolazione, per le quali, ferma restando la validità della copertura, il termine decorre dalla data di presentazione delle stesse, o di rinnovo o di mantenimento in ogni caso della copertura.

I premi potranno essere pagati alla Società o all’agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.

Ai sensi dell’art. 48 del DPR 602/1973, l’assicurazione conserva inoltre la propria validità anche durante il decorso di eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del DMEF n. 40/2008, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all’art. 3 del medesimo decreto. La Società dà e prende altresì atto, che il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all’Agente di Riscossione ex art. 72-bis del già citato DPR 602/1973, costituisce adempimento per il pagamento del premio ai sensi dell’art. 1901 del codice civile nei confronti della medesima.

Revisione del prezzo

Al verificarsi delle ipotesi di aggravamento del rischio previsti alla Sez. A di polizza punto 8.A), la Società potrà richiedere, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, la revisione del prezzo.

Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria proposta di revisione. In caso di accordo tra le Parti, si provvede alla revisione del prezzo; qualora sia pattuito un aumento di premio, il Contraente provvede a corrispondere l’integrazione nei termini di cui al punto che precede. In caso di mancato accordo, il Contraente e la Società potranno rescindere il contratto al termine della annualità in corso al momento della proposta di revisione. È fatto salvo quanto previsto alla Sez. A di polizza punto 5.A), in merito all’impegno della Società alla proroga tecnica.

Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società e il Broker si impegnano a rispettare le disposizioni normative previste dall’art. 3 delle L. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Le movimentazioni finanziarie dipendenti dal contratto verranno effettuate in conformità con quanto stabilito dalla già citata Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i. inerente la tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato rispetto delle predette norme, da parte della Società e del Broker, costituisce causa di risoluzione del contratto ex art. 3 co 9-bis della summenzionata Legge. La risoluzione si verifica quando la parte interessata

comunica all'altra di volersi avvalere della presente clausola risolutiva. La risoluzione non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto (art. 1458 c.c.).

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

SEZIONE – A - NORME SUL CONTRATTO IN GENERALE

1. A) Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte di cui al presente capitolato speciale. La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa, o altro, vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

2. A) Interpretazione del contratto

Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole al Contraente o Assicurato (in ragione delle rispettive competenze) su quanto contemplato dalle condizioni di assicurazione. A tal fine, si precisa che laddove sia indicato Contraente/Assicurato, la garanzia è operante per ciascuna delle figure interessate in ragione delle rispettive competenze.

3. A) Operatività delle garanzie – altre assicurazioni

Il Contraente e l'Assicurato sono esonerati dalla comunicazione preventiva alla Società di assicurazione dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, l'Assicurato deve comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri. Solo ove fossero valide e operanti altre assicurazioni, la presente polizza opererà in eccedenza a dette assicurazioni, mentre in caso di inefficienza, anche parziale, di dette assicurazioni la presente polizza opererà come se le altre assicurazioni non esistessero.

4. A) Dichiarazioni dell'assicurato

Il Contraente e l'Assicurato sono esonerati dall'obbligo di denuncia di sinistri circa le garanzie prestate verificatisi antecedentemente la stipula del presente contratto e di comunicazione di eventuali polizze annullate per lo stesso rischio da parte di Società assicuratrici.

5.A) Decorrenza e rinnovazione del contratto

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza. Il contratto ha durata dal 30/06/2023 al 31/12/2025 (scadenza anniversaria 31/12 di ciascun anno) e cesserà irrevocabilmente senza obbligo di disdetta alla scadenza di detto periodo. È facoltà del Contraente richiedere alla Società il mantenimento della presente assicurazione fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione, ivi incluso il tempo necessario per la stipula del contratto. La Società, su richiesta del Contraente, si impegna a mantenere l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in corso al momento della richiesta per un periodo massimo di centottanta giorni dalla scadenza contrattuale, previa corresponsione del rateo di premio rapportato alla durata della copertura richiesta. Entro il periodo massimo stabilito, il Contraente può esercitare tale facoltà una o più volte. L'impegno della Società alla proroga tecnica, secondo le disposizioni di cui al presente punto 5.A), si intende operante per ogni causa di cessazione, rescindibilità, anche annuale, recesso o risoluzione anticipata del contratto.

6.A) Rescindibilità annuale (valida esclusivamente per contratti di durata superiore ad anni uno più eventuale rateo alla firma)

Le Parti si riservano la facoltà di recedere dal contratto al termine di ciascun anno di assicurazione mediante preavviso scritto non inferiore a gg 120 da darsi con lettera raccomandata o a mezzo PEC.

7.A) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. Tuttavia, si conviene che l’omissione della dichiarazione da parte del Contraente o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come l’incompleta o inesatta dichiarazione all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudica il diritto di risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti del Contraente e con l’intesa che lo stesso avrà l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

8. A) Aggravamento di rischio

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio, entro 30 giorni dall’avvenuta conoscenza. La Società rinuncia al diritto di recesso di cui all’art. 1898 del C.C.

Per aggravamento di rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste o prevedibili al momento della stipula del contratto. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all’organizzazione del Contraente in grado di determinare un rischio rilevante.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 C.C.

È fatto salvo quanto previsto al punto 7. A).

Il Contraente/Assicurato, è comunque esonerato dall’obbligo di comunicare alla Società circostanze aggravanti il rischio quando le stesse siano conseguenti a provvedimenti o a disposizioni di legge o di Enti pubblici, compreso regolamenti e atti amministrativi, anche di propria emanazione, ovvero orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o legittimità, nonché quando si verificano per fatti altrui, rientrando pertanto il nuovo rischio automaticamente in garanzia.

9. A) Validità territoriale

Le garanzie di polizza sono estese al mondo intero.

11. A) Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o l’Assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano), o altro mezzo (telefax, e-mail, PEC o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza), indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

12. A) Clausola Broker

1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l’esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell’assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall’una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest’ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
6. La remunerazione del broker, che ha eseguito le attività di cui sopra, è a carico della Compagnia nella misura, in percentuale sul premio imponibile, del 12%.

13. A) Ripartizione dell'assicurazione e delega (valida qualora risulti dalla polizza che l’Assicurazione è divisa fra diverse Società coassicuratrici)

Se l’assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’art. 1911 del Codice Civile;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le

rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

14. A) Competenza territoriale

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente esclusivamente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente.

Ove venga attivato un procedimento di mediazione (ex D.lgs. 28/10/2010 e smi), obbligatorio o facoltativo e salva diversa previsione di legge, tale procedimento dovrà svolgersi nel luogo dove ha sede il Contraente.

15. A) Oneri fiscali

Le imposte e tutti i relativi oneri fiscali stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

16. A) Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

17. A) Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

18. A) Trattamento dei dati personali

Ai sensi della normativa vigente, ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

La Società in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, si impegna al rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di obblighi di riservatezza e di trattamento delle categorie particolari di dati personali relativi a condanne penali e reati di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679.

In particolare, ai sensi di quanto prescritto all'art. 6, par. 1, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679, è fatto obbligo alla Società di utilizzare i dati acquisiti solo per le finalità previste dal contratto assicurativo, essendo precluso qualsiasi altro trattamento a fini diversi quale, ad esempio, il marketing.

Al riguardo, la stessa si impegna a fornire ogni idonea documentazione comprovante il rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia, ivi inclusa copia della propria informativa sulla privacy sottoposta a contraenti e assicurati ai sensi degli artt. 13 e 14 del già citato Regolamento (UE) 2016/679.

19.A) Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta.

20.A) Sanction Clause

Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione a obbligazioni contrattuali.

La Società non sarà pertanto tenuta prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenute nelle Condizioni di Assicurazione.

**SEZIONE – B - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE
VERSO TERZI**

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

1. B) Responsabilità civile verso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento (capitale, rivalutazione, interessi e spese) di danni cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione (Attività assicurata).

È compresa anche la R.C. derivante all'Ente per fatti imputabili alla attività di persone terze in un qualunque rapporto, anche convenzionale, con l’Ente stesso, quali a titolo esplicativo e non limitativo:

- appartenenti ad Associazioni di volontariato;
- volontari in genere, del servizio civile e militari di leva distaccati presso l’Ente;
- borsisti/tirocinanti, ammessi a frequentare le strutture a titolo di volontariato o per perfezionamento professionale;
- appartenenti al clero;
- specializzandi e allievi che svolgono tirocinio pratico;
- ricercatori e docenti;
- appaltatori e subappaltatori;
- chiunque svolga attività manuale e/o non per conto e/ o ordine dell’Ente o sotto il suo patrocinio.

Ad integrazione di quanto sopra esplicitato e/o nel caso in cui l’Ente abbia appaltato o subappaltato ad altre imprese o persone lavori e/o prestazioni attinenti l’attività svolta, si conviene che:

- sono compresi i danni causati a terzi da dette persone/imprese;
- i dipendenti o altri prestatori di lavoro del Contraente, le persone/imprese e i loro dipendenti sono considerati terzi tra loro;
- la società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti di dette persone/imprese solo se autorizzata dal Contraente.

2. B) Novero dei terzi

Non sono considerati terzi unicamente i dipendenti/prestatori di lavoro per cui operi la copertura di RCO di cui al punto 1C quando subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio e solo quando operi la garanzia RCO. Si precisa, comunque, che detti dipendenti/prestatori di lavoro e il legale rappresentante, che in ogni caso è considerato terzo qualora subisca lesioni personali, sono considerati terzi quando fruiscano delle prestazioni e dei servizi erogati dall’Assicurato, nonché quando subiscano il danno in qualità di cittadini e/o per le cose di loro proprietà.

3. B) Responsabilità personale dei dipendenti

La garanzia copre la responsabilità personale (compresa quella per le funzioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché da tutta la legislazione, anche previgente, a questi riconducibile in materia di salute e sicurezza durante il lavoro e/o sui luoghi di lavoro) del personale dipendente tutto (compresi quadri, dirigenti, parasubordinati, preposti, etc.), in rapporto di impiego o servizio a qualunque titolo con il Contraente/Assicurato, per l’attività prestata per conto o ordine dello Stesso e anche se demandati temporaneamente a prestare la loro attività per conto di terzi.

La garanzia vale per le condizioni/sezioni tutte di polizza.

Sono altresì compresi i danni arrecati in occasione di lavoro ad altri dipendenti/prestatori d’opera del Contraente/Assicurato e/o non.

4. B) Responsabilità personale dei non dipendenti

La garanzia deve intendersi valida per la responsabilità personale di tutti i soggetti, non rientranti in quelli descritti al punto 3. B), che in qualunque modo possono essere ritenuti responsabili per la loro attività/funzione prestata a qualunque titolo in nome e/o per conto o ordine del Contraente/Assicurato o sotto il suo patrocinio e anche se demandati a prestare la loro attività/funzione per conto di terzi.

La garanzia vale per le condizioni/sezioni tutte di polizza.

Sono altresì compresi i danni arrecati in occasione di lavoro ai dipendenti/prestatori d’opera del Contraente/Assicurato e/o non.

5. B) Diritto di rivalsa

Salvo il caso di dolo, la Società rinuncia espressamente alla facoltà concessale dall’art. 1916 del C.C. nei confronti di tutti coloro per la cui responsabilità deve rispondere l’Assicurato o il Contraente o la cui responsabilità sia comunque garantita dalla presente polizza.

Resta impregiudicato il diritto di rivalsa eventualmente spettante al Contraente o allo Stato ai sensi di legge. In caso di rivalsa esercitata dal Contraente, lo stesso è impegnato a riconoscere alla Società quanto ricavato dall’azione di rivalsa entro i limiti del risarcimento effettuato dalla medesima.

La garanzia vale per le condizioni/sezioni tutte di polizza.

6. B) R.C. incrociata

A maggior chiarimento delle varie condizioni di polizza, in relazione alle diverse persone fisiche rientranti tra i soggetti assicurati, si precisa che le garanzie del presente contratto operano tra le stesse considerandole terze tra di loro.

La garanzia vale per le condizioni/sezioni tutte di polizza.

ESCLUSIONI**L’assicurazione RCT non comprende i danni:**

- a) conseguenti a inquinamento non accidentale dell’aria, dell’acqua o del suolo.
E’ fatto salvo quanto previsto al punto 4 lettera e) e punto 3 lettera k);
- b) da furto, salvo quanto previsto al punto 5 lettere f), m) ed n);
- c) da impiego di aeromobili, fatto salvo quanto previsto al punto 5 lettera x);

d) ascrivibili ai rischi di Responsabilità Civile per i quali, in conformità al D.lgs, n. 209/2005 (Titolo X), ed eventuali successive variazioni e integrazioni, l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria. È fatto salvo quanto previsto al punto 5 lettera c), d), w) e/o comunque quanto diversamente previsto in polizza.

L’assicurazione RCT ed RCO non comprende i danni:

- e) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc.);
- f) riconducibili alla presenza, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, deposito o uso di amianto e/o prodotti derivati da e/o prodotti contenenti amianto;
- g) conseguenti a responsabilità derivanti da campi magnetici;
- h) derivanti da atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, compresi quelli provocanti contaminazione biologica e/o chimica;
- i) direttamente o indirettamente causati da, avvenuti in seguito a, o come conseguenza di: guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione o azioni militari o colpo di stato;
- j) direttamente o indirettamente derivanti da ogni forma di discriminazione o persecuzione, mobbing, violenze o abusi sessuali, e simili;
- k) derivanti o comunque connessi, direttamente o indirettamente, alla violazione, vera o presunta, di leggi, regolamenti, raccomandazioni e/o direttive emanate dalle autorità competenti (ivi incluse, ma non limitatamente a dichiarazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità) in materia di emergenza sanitaria, Malattie Infettive (come da Definizioni), epidemie e/o pandemie;
- l) relativi a qualsiasi danno informatico e quindi a qualsiasi perdita, danno, responsabilità, reclamo, richiesta di risarcimento, multa, ammenda, penale, costo o spesa di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente causati da, contribuiti da, derivanti da o in connessione con qualsiasi attacco informatico o incidente informatico (come da Definizioni) inclusa, ma non limitata a, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, sopprimere o porre rimedio a qualunque attacco informatico o incidente informatico. L’esclusione non si applica in relazione a responsabilità, anche presunta, per e/o derivante da: a) morte o da qualsiasi conseguente lesione fisica di terzi; b) morte o qualsiasi conseguente danno fisico o distruzione di beni di terzi.

OVVERO COME DIVERSAMENTE STABILITO IN OFFERTA TECNICA

Variante migliorativa esclusione lettera k)

L’esclusione di cui alla lettera k) è derogata entro il limite massimo di € 1.000.000

OVVERO € 2.000.000,00

per sinistro e per anno assicurativo.

OVVERO

L’esclusione di cui alla lettera k) non è applicabile al presente contratto.

Variante migliorativa esclusione lettera l)

L’esclusione di cui alla lettera l) non è applicabile al presente contratto.

**SEZIONE – C - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE
VERSO DIPENDENTI/PRESTATORI D’OPERA**

1. C) Responsabilità civile verso dipendenti/prestatori di lavoro

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento (capitale, rivalutazione, interessi e spese) per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti.

La garanzia deve intendersi valida anche per gli infortuni sofferti:

- dai prestatori di lavoro parasubordinati, così come definiti dal D. Lgs. 38/2000 (sue modifiche e integrazioni);
- dai prestatori di lavoro di cui alla legge 196/97, al D.Lgs. n. 276/03, alla L. 30/2003 e al D.Lgs.81/2015 (e loro modifiche ed integrazioni);
- da tutti coloro per i quali la normativa vigente pone a carico del Contraente/Assicurato l’iscrizione all’INAIL o attribuisce a esso un ruolo di soggetto responsabile;
- da apprendisti o personale in prova per brevi periodi, anche quando non esista ancora regolare denuncia all’INAIL.

Esclusivamente a maggior chiarimento, si precisa che è altresì compreso:

- a) l’erogazione di somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi degli articoli 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e s.m.i. e del D.Lgs. 38/2000 (sue modifiche e integrazioni);
- b) l’erogazione all’infortunato o agli aventi diritto di somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni eccedenti o non rientranti nella disciplina del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e s.m.i. e del D.Lgs. 38/2000 (sue modifiche e integrazioni);
- c) l’erogazione di somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare all’infortunato non tutelato dall’assicurazione di legge o agli aventi diritto;
- d) il danno biologico e morale;
- e) gli infortuni in itinere;
- f) eventuali richieste di risarcimento o azioni di regresso, rivalsa e/o surroga esperite dall’INAIL, dall’INPS (anche ai sensi dell’art. 14 della legge 12.06.84 n. 222 o di altre disposizioni similari) e/o da enti previdenziali (o similari) in genere.

Nel caso in cui l’INAIL o altro ente previdenziale o similare esercitasse l’azione di rivalsa ex art. 1916 c.c., i suddetti dipendenti/prestatori di lavoro saranno considerati terzi.

Resta convenuto che l’assicurazione non è efficace se, al momento del sinistro, l’Assicurato non risulti in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge, esclusivamente nel caso in cui l’irregolarità rilevata derivi da dolo accertato dei legali rappresentanti dell’Assicurato stesso.

Devono altresì intendersi comprese le malattie professionali, comprese quelle riconosciute come tali dalla magistratura o dalla Giurisprudenza di legittimità, contratte per colpa dell’Assicurato alle seguenti condizioni:

L’estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento per la prima volta avanzate nei confronti dell’Assicurato durante il periodo di decorrenza della polizza indipendentemente dall’epoca in cui si sono verificati gli eventi che hanno dato luogo alla malattia o lesione.

La presente estensione è altresì valida per le malattie professionali che dovessero manifestarsi successivamente alla cessazione della garanzia, purché denunciate entro 24 mesi dalla cessazione della polizza o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta, comunque, la massima esposizione della Società per più danni verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo ovvero originati dal medesimo tipo di malattia, con l'intesa che in caso di esaurimento di tale limite, su richiesta dell'Assicurato, la Società potrà reintegrare il massimale a condizioni da stabilirsi.

In caso di esistenza di altre assicurazioni, la presente estensione opera per le somme eccedenti previste per lo stesso rischio da eventuali polizze preesistenti purché valide e operanti, ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime.

La garanzia non è operante per le malattie professionali connesse alla presenza, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, deposito o uso di amianto e/o prodotti derivati da e/o prodotti contenenti amianto.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato dei luoghi di lavoro dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

SEZIONE – D - NORME ED OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRI

1. D) Obblighi in caso di sinistro

Il Contraente, venuto a conoscenza del sinistro, deve darne notizia alla Società entro 30 giorni e rimetterle al più presto un dettagliato rapporto scritto, secondo le modalità di seguito riportate, restando inteso che tale termine, pertanto, decorre dal giorno in cui il Contraente ha l’obbligo di denunciare il sinistro.

Deve, inoltre, fornire alla Società e ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possano venirgli richieste.

Ai fini della garanzia RCT il Contraente deve denunciare soltanto i sinistri per i quali:

- sia pervenuta richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato e/o di chiunque ne abbia diritto, così come la convocazione alla procedura di mediazione ex D.Lgs. 28/2010 e s.m.i.;
- sia pervenuta richiesta di risarcimento/regresso/rivalsa/surroga da parte dell’INAIL, dell’INPS e/o di altri enti previdenziali o similari.

Ai fini della garanzia RCO il Contraente/Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha ricevuto l’avviso di avvio dell’inchiesta amministrativa o giudiziaria a norma della Legge infortuni; in quest’ultimo caso il termine previsto per la denuncia decorre dal giorno in cui l’Assicurato ha ricevuto l’avviso per l’inchiesta.

Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda o azione proposta dall’infortunato o suoi aventi diritto o terzi, nonché dall’INAIL (e/o altri enti previdenziali in genere o similari) trasmettendo atti, documenti, notizie e quant’altro riguardi la vertenza.

2. D) Gestione delle vertenze di danno

La Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile sia penale, ivi compresa la mediazione, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali, periti o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all’Assicurato stesso.

Si conviene tuttavia che, in caso di procedimento penale, la designazione di legali o tecnici, sarà effettuata di comune accordo tra la Società e l’Assicurato, su richiesta di quest’ultimo, restando in ogni caso le spese, entro i limiti di seguito indicati, a carico della Società.

Assunta la difesa, la Società si impegna a proseguirla sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell’avvenuta tacitazione del danneggiato che, qualora intervenga durante l’istruttoria, verrà ugualmente prestata qualora il Pubblico Ministero abbia, già in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell’Assicurato. Nel caso di prosecuzione del processo penale, la Società è impegnata alla difesa dell’Assicurato e di tutte le persone alle quali è riconosciuta in polizza tale qualifica fino all’esaurimento del processo penale nei suoi vari gradi.

Con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 28/2010 e s.m.i., e più in particolare di quanto previsto all’art. 8, comma 4-bis ed art. 13, le parti si impegnano vicendevolmente a partecipare al procedimento di mediazione adoperandosi finché, in ragione di validi e concreti presupposti, si possa addivenire all’accordo di conciliazione.

La Società rinuncia inoltre ad eccepire l’improcedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell’art. 5, 1° comma del D. Lgs. 28 del 4/3/2010, qualora sia convenuta in garanzia dall’assicurato nel giudizio promosso dal terzo danneggiato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, compreso le spese legali sostenute per la difesa penale, entro il limite di cui all’art. 1917 del c.c. e anche in eccesso al massimale assicurato.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse calcolato sulla base del risarcimento riconosciuto in via giudiziale o stragiudiziale.

La Società non risponde di multe o ammende.

In riferimento ai succitati punti 1D) e 2D) è fatto salvo quanto previsto al punto “Franchigia frontale e gestione dei sinistri in franchigia.

OVVERO COME DIVERSAMENTE STABILITO IN OFFERTA TECNICA

2. D) Gestione delle vertenze di danno (estesa)

La Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile sia penale, ivi compresa la mediazione, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali, periti o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Si conviene tuttavia che, a richiesta del Contraente, la Società designerà legali, periti e tecnici di gradimento del Contraente medesimo o, in caso di procedimento penale, di gradimento dell'assicurato, restando in ogni caso le spese, entro i limiti di seguito indicati, a carico della Società.

Assunta la difesa, la Società si impegna a proseguirla sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'avvenuta tacitazione del danneggiato che, qualora intervenga durante l'istruttoria, verrà ugualmente prestata qualora il Pubblico Ministero abbia, già in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato. Nel caso di prosecuzione del processo penale, la Società è impegnata alla difesa dell'Assicurato e di tutte le persone alle quali è riconosciuta in polizza tale qualifica fino all'esaurimento del processo penale nei suoi vari gradi.

Con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 28/2010 e s.m.i., e più in particolare di quanto previsto all'art. 8, comma 4-bis ed art. 13, le parti si impegnano vicendevolmente a partecipare al procedimento di mediazione adoperandosi finché, in ragione di validi e concreti presupposti, si possa addivenire all'accordo di conciliazione.

La Società rinuncia inoltre ad eccepire l'improcedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 5, 1° comma del D. Lgs. 28 del 4/3/2010, qualora sia convenuta in garanzia dall'assicurato nel giudizio promosso dal terzo danneggiato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, compreso le spese legali sostenute per la difesa penale, entro il limite di cui all'art. 1917 del c.c. e anche in eccesso al massimale assicurato.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse calcolato sulla base del risarcimento riconosciuto in via giudiziale o stragiudiziale.

La Società non risponde di multe o ammende.

In riferimento ai succitati punti 1D) e 2D) è fatto salvo quanto previsto al punto “Franchigia frontale e gestione dei sinistri in franchigia.

3. D) Recesso del contratto per sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le parti possono recedere dal contratto con preavviso di centoventi giorni, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione della Società da parte del Contraente. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso. Il recesso esercitato dalla Società non avrà effetto qualora la medesima non abbia comunicato al Contraente contestualmente all'esercizio di recesso stesso, le informazioni di cui al successivo punto 4.D).

OVVERO COME DIVERSAMENTE STABILITO IN OFFERTA TECNICA

3. D) Recesso del contratto per sinistro

La disposizione non è applicabile al contratto.

4. D) Osservazione del bilancio tecnico

La Società dovrà redigere e inviare all’Ente o al broker di cui a punto 12A), con cadenza trimestrale e sino alla definizione delle pratiche di sinistro occorse anche oltre il termine di scadenza del contratto, la statistica dei sinistri verificatisi e a essa denunciati in tale periodo e di quelli verificatisi antecedentemente e non ancora definiti, aggiornata alla data di trasmissione, in formato elettronico modificabile/editabile (Microsoft Excel o altro formato equivalente), nella quale dovranno essere contenute le seguenti informazioni minime:

- nr. del sinistro;
- data dell’accadimento;
- data della richiesta di risarcimento;
- data dell’apertura del sinistro;
- cognome, nome o ragione sociale del danneggiato;
- ammontare del danno richiesto;
- importo liquidato (anche parziale) e relativa data di liquidazione, e/o riservato e/o stimato;
- eventuale contenzioso;
- rivalsa/franchigia;
- stato della pratica;
- sinistri senza seguito;
- sinistri respinti.

Al termine di ciascuna annualità assicurativa e in caso di risoluzione anticipata per qualsiasi causa, la Società si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri aggiornato a non oltre 60 gg. antecedenti la scadenza o la risoluzione.

In caso di recesso esercitato dalla Società, il dettaglio sinistri dovrà essere fornito contestualmente alla comunicazione di esercizio del recesso. In mancanza di quanto sopra, il recesso non produrrà alcun effetto. *[Condizione valida in presenza di facoltà di recesso dell’Assicuratore]*

La Società inoltre si impegna a fornire l’elaborato anche oltre la scadenza contrattuale, entro il 31/12 di ciascuna annualità successiva, fino a completa definizione di tutti i sinistri referenti alla presente polizza compresi quelli a riserva.

Resta ferma la facoltà dell’Ente, a semplice richiesta, di ottenere ulteriori statistiche dei sinistri occorsi, secondo le modalità sopra rappresentate, in eccesso a quelle temporalmente previste, che la Società si impegna a fornire entro 20 giorni dalla richiesta.

L’inosservanza di questi impegni alle scadenze convenute costituirà inadempienza contrattuale.

La presente polizza di assicurazione si compone di n. fogli oltre l’eventuale frontespizio.

Il Contraente

La Società

SCHEDA DI POLIZZA

Provincia di Savona
Lotto 1 – Schema di Polizza “RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA (RCT/O)”

Costituente parte integrante della polizza “Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori d’Opera (RCT/O) n° _____

Contraente: **PROVINCIA DI SAVONA**
Via Sormano n. 12
17100 – SAVONA (SV)
C.F./P.IVA 00311260095

durata del contratto: **anni 2 e mesi 6**
con effetto dal: **30/06/2023**
scadenza il: **31/12/2025**
prima quietanza **31/12/2023**
frazionamento: **annuale**

MASSIMALI (Euro)			
	per sinistro	per persona	per cose/animali
RCT	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
RCO	25.000.000,00	25.000.000,00	

OVVERO COME DIVERSAMENTE STABILITO IN OFFERTA TECNICA

Il presente contratto non è soggetto a regolazione essendo il premio calcolato in forma “flat”.
A titolo indicativo e senza che ciò possa costituire presunzione di adeguamento, si segnala che l’importo annuo delle mercedi lorde (definizione) erogate ai dipendenti è pari a circa Euro 4.600.000,00.

Scomposizione del premio

Premio imponibile annuo Euro
Imposte Euro
Totale lordo annuo Euro

Provincia di Savona
Lotto 2 – Schema di Polizza “INCENDIO”

PROVINCIA DI SAVONA



Riproduzione del documento .
Protocollo n. 0021244/2023 del 02/05/2023

LOTTO 2
Capitolato tecnico dell'assicurazione

INCENDIO DEL PATRIMONIO E RISCHI COMPLEMENTARI

Decorrenza ore 24.00 del 30/06/2023
Scadenza ore 24.00 del 31/12/2025

Provincia di Savona
Lotto 2 – Schema di Polizza “INCENDIO”

PROVINCIA DI SAVONA
COPERTURA ASSICURATIVA INCENDIO
(Scheda riepilogativa del rischio)

DETTAGLIO CAPITALI ASSICURATI (Euro)		
1	Fabbricati	137.360.000,00
2	Fabbricati di interesse storico/artistico (ex D.Lgs. N. 490 DEL 29/10/1999 e s.m.i.; esenti da imposta ai sensi della L. 53 del 28/02/1983)	105.122.000,00
3	Beni mobili – Contenuto	5.200.000,00
	Somma complessivamente assicurata	
4	Ricorso Terzi e Locatari	3.000.000,00
5	Spese di demolizione e sgombero a primo rischio assoluto (garanzia aggiuntiva A)	1.000.000,00
6	Spese di riprogettazione a primo rischio assoluto (garanzia aggiuntiva B)	1.000.000,00
	Totale assicurato	
	MUR (circa)	42.000.000,00

DESTINAZIONE DEI FABBRICATI (a titolo puramente indicativo e non limitativo)

In prevalenza magazzini/depositi, uffici, scuole, palestre, biblioteche, musei, centri sportivi in genere, stadi, civili abitazioni, cinematografi e teatri (anche all’aperto), cimiteri e aree crematorie, civili abitazioni, case di riposo, negozi e botteghe artigianali, officine, falegnamerie, vivai, serre e relativi impianti, laboratori anche chimici, depositi di infiammabili, centrali termiche, cabine elettriche di trasformazione, impianti di captazione e distribuzione di acqua potabile e/o di depurazione, stazioni di posta equestre e alloggi per alpeggio e quanto di norma in relazione all’attività del Contraente.

GARANZIE

Come da capitolato speciale di polizza

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

Si intendono espressamente richiamate le seguenti Condizioni Aggiuntive:

➤ A – B – C

DURATA DEL CONTRATTO - RATEAZIONE

- dalle ore 24.00 del 30.06.23 sino alle ore 24.00 del 31.12.25 con esclusione tacito rinnovo.
Dovrà altresì essere consentito:
 - qualora richiesta, proroga tecnica ai sensi dell’art. 7 delle “Norme che regolano l’assicurazione in generale”;
- rateo periodo dal 30.06.23 al 31.12.23
- rateazione dal 31.12.23 : annuale.

Provincia di Savona
Lotto 2 – Schema di Polizza “INCENDIO”

**CAPITOLATO SPECIALE
INCENDIO**

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

CONTRAENTE/ENTE	la Provincia di Savona che stipula il contratto;
ASSICURATO	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
SOCIETA'/IMPRESA ASSICURATRICE	la _____ , nonché le eventuali Coassicuratrici;
BROKER	la ASSITECA Spa
ASSICURAZIONE	il contratto di assicurazione;
POLIZZA/CONTRATTO	il documento che prova l'assicurazione;
PREMIO	la somma dovuta alla Società;
RISCHIO	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
SINISTRO	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
INDENNIZZO/INDENNITA'/ RISARCIMENTO	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
FRANCHIGIA	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico;

Provincia di Savona
Lotto 2 – Schema di Polizza “INCENDIO”

SCOPERTO	la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico;
INCENDIO	combustione da qualsiasi causa originata, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoalimentarsi, autoestendersi e propagarsi;
ESPLOSIONE	sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;
SCOPPIO	repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del «colpo d'ariete» non sono considerati scoppio.
FABBRICATO/PATRIMONIO IMMOBILIARE/BENI IMMOBILI	<p>l'intera costruzione edile di qualunque natura essa sia, o porzione di essa, completa o in corso di costruzione, manutenzione o ristrutturazione, di proprietà o comproprietà dell'Assicurato o di terzi in uso allo stesso o a qualsiasi titolo dallo stesso detenuta, con i relativi fissi, infissi, opere di fondazione o interrato, scavi, canalizzazioni, tombinature, pareti mobili, pavimentazioni sopraelevate, controsoffitti, attrezzature al servizio di fabbricati e impianti (idrici, igienici, impianti fissi di illuminazione, impianti di riscaldamento o condizionamento dei locali compreso impianti fotovoltaici, pannelli solari, impianti eolici, impianti di segnalazione, di prevenzione, di allarme, antifurto o antintrusione e di videosorveglianza, di comunicazione e di trasmissione di dati, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne radiotelevisive, parafulmini, impianti preposti all'accesso di luoghi o locali, etc.), comprese le dipendenze anche in corpo separato, passaggi coperti e simili, cortili, viali interni, boxes, cabine elettriche, centrali termiche, le recinzioni e pensiline annesse comunque costruite, le cancellate e le mura, cortili strade e pavimentazioni; le tappezzerie, parquets, moquettes; gli affreschi, i dipinti su pareti e soffitti, soffitti a cassettoni, i mosaici, i bassorilievi, le statue, le sculture e simili, colonne con capitelli scolpiti, scaloni monumentali, bassorilievi, ornamenti murari, fontane, soluzioni architettoniche e quant'altro simile, anche aventi valore artistico. Fanno parte del fabbricato le tettoie e i baraccamenti, comunque costruiti. Si intendono compresi eventuali cunicoli e gallerie di comunicazione sotterranee fra i vari corpi. Sono altresì considerati “fabbricato”:</p>

Provincia di Savona
Lotto 2 – Schema di Polizza “INCENDIO”

- ✓ le strutture tensostatiche, pressostatiche, geostatiche e/o simili, i prefabbricati;
 - ✓ immobili aventi caratteristiche storiche o monumentali soggetti o meno alla disciplina di cui al D.L. n. 42 del 22.01.2022 e/o esenti da imposte ai sensi della L. 53 del 28/02/1983;
 - ✓ monumenti, opere e strutture cimiteriali, impianti sportivi;
 - ✓ opere stradali (compresi piazze, ponti, etc.);
 - ✓ giardini, serre, vivai e parchi, anche con alberi di alto fusto, e le piante in genere ubicati nelle aree adiacenti o di pertinenza dei fabbricati o degli insediamenti assicurati;
 - ✓ altri enti esplicitamente inseriti nelle partite “FABBRICATO/PATRIMONIO/ BENI IMMOBILI”;
- e in genere ciò che è immobile per natura e destinazione.

**CONTENUTO/PATRIMONIO
MOBILIARE/ BENI MOBILI**

tutto quanto non compreso nella definizione “fabbricati”, anche se qui non espressamente menzionato, di proprietà o comproprietà dell’Assicurato o di terzi in uso allo stesso o a qualsiasi titolo dallo stesso detenuto, anche di interesse storico, artistico, di antiquariato, documentale o scientifico quale a titolo puramente esemplificativo e non limitativo:

- a) arredamenti, macchine d’ufficio, scaffalature, banchi, macchinario, impianti (comprese le parti e opere murarie che ne siano complemento), attrezzature non al servizio di fabbricati, utensili, impianti di sollevamento, pesa, trasporto e imballaggio, impianti portatili di condizionamento o riscaldamento, apparecchiature di segnalazione e comunicazione, impianti e apparecchi telefonici o centralini, registri, cancelleria, documenti, attrezzatura per i dipendenti/addetti/collaboratori, cantonieri, giardinieri, addetti ai servizi cimiteriali, addetti ai servizi vari, valori ed effetti personali di dipendenti, addetti/collaboratori, Segretario/Direttore generale e Amministratori, medicinali e prodotti farmaceutici, compresi infiammabili e merci speciali, attrezzature e arredi di aree pubbliche o aperte al pubblico o attrezzate, di spiagge libere attrezzate o stabilimenti balneari, di piscine pubbliche e di impianti sportivi in genere, di percorsi ginnici o vita, di parchi, di giardini o parchi pubblici, giochi per bambini, parcometri e casse continue, tabelloni elettronici, insegne e luminarie, maxischermi, totem multimediali, stazioni e/o colonnine di ricarica per veicoli elettrici, impianti di illuminazione anche pubblica a completamento dei fabbricati, impianti semaforici o di segnalazione, nonché libri, strumenti musicali, quadri, dipinti, ceramiche, tappeti, arazzi e simili oggetti d’arte, raccolte scientifiche, numismatiche o di antichità,

Provincia di Savona
Lotto 2 – Schema di Polizza “INCENDIO”

collezioni in genere, statue e monumenti, anche aventi particolare valore artistico, storico o scientifico o d'antichità, beni di interesse archeologico o etnoantropologico e quant'altro necessario al funzionamento dell'attività svolta dal Contraente nel suo complesso;

- b) salva diversa pattuizione in merito, sono compresi eventuali elaboratori di dati e calcolatori elettronici e relativi supporti di dati, macchine, impianti e apparecchiature elettroniche, compreso relativi accessori e pertinenze, ovunque installate o ubicate e anche a impiego mobile, apparecchi di rilevazione portatili o fissati a bordo strada o installati su autoveicoli, apparecchiature e strumenti elettromedicali anche a impiego mobile, defibrillatori, etc.;
- c) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e in genere qualsiasi carta/documento o titolo rappresentante un valore, nonché perle, pietre e metalli preziosi, oggetti in metallo prezioso, pietre dure o sintetiche se montate su metallo prezioso, ticket restaurant, buoni benzina, etc. In presenza di farmacie comunali, sono comprese le ricette farmaceutiche con l'intesa che il valore assicurato è costituito dal credito che la ricetta rappresenta (detratto l'importo del ticket incassato dal prezzo del farmaco indicato sulla fustella);
- d) archivi, documenti, disegni, microfilm, fotocolor, schede, dischi, supporti di memorizzazione in genere, hard disks, nas, memorie, DVD, CD, Blu-ray disk, nastri e fili per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici, modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- e) cose in genere di terzi in locazione, leasing, concessione, comodato o in consegna e custodia o che l'Ente detenga a qualsiasi titolo;
- f) merci, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti semilavorati e finiti, medicinali e prodotti farmaceutici, combustibili, infiammabili, merci speciali, esplosivi (compreso le munizioni), scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, derrate alimentari e materiali in genere;

il tutto anche se all'aperto, in aree esterne o strutture pertinenti agli insediamenti assicurati o su automezzi in sosta o durante le operazioni di carico e scarico, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali.

Provincia di Savona
Lotto 2 – Schema di Polizza “INCENDIO”

Salvo diversa pattuizione, si intendono esclusi i veicoli iscritti a pubblici registri, salvo il caso in cui siano ricoverati nei fabbricati assicurati o nelle aree di pertinenza dei medesimi.

RETI E IMPIANTI

Macchine, meccanismi, apparecchi, apparecchiature anche elettroniche, impianti, attrezzature, utensili, trasmissioni, condutture, tubazioni, cisterne, serbatoi e vasche, impianti completi per forza motrice, illuminazione, comunicazioni, impianti elettrici e simili e comunque tutti gli impianti fissi (comprese le parti e opere murare che siano loro naturale complemento), relativi o al servizio delle reti di distribuzione dell'acqua, del gas, dell'energia elettrica, termica, calore e raffreddamento e delle rete fognaria e relativi impianti di depurazione, anche all'aperto, interrate e/o aeree e che comunque riguardino le lavorazioni o i servizi principali, complementari o accessori, nonché l'attività in genere dell'Assicurato, i suoi servizi generali e particolari, comprese le scorte che siano riferibili a detti impianti e attrezzature, nonché il materiale di ricambio.

PARCHI – AREE A VERDE

Piante e colture floreali che non rientrino nella definizione di fabbricato. Relativamente alle piante, si intendono coperte da assicurazione le sole piante vive attaccate al suolo.

ESPLODENTI

Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a) a contatto con l'aria o con l'acqua a condizioni normali danno luogo a esplosione;
- b) per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 Maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

INFIAMMABILI

Sostanze e prodotti non classificabili «esplosivi, - a eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a

Provincia di Savona
Lotto 2 – Schema di Polizza “INCENDIO”

condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'inflammanno.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V. e s.m.i.

MERCI SPECIALI

sono considerate “merci speciali”:

- celluloidi (grezza e oggetti di);
- espansite;
- schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa;
- materie plastiche espanse o alveolari;
- imballaggi in materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).

Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.

INCOMBUSTIBILITÀ

si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.

Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

TETTO/COPERTURA/SOLAI

tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici comprese le relative strutture portanti (orditure, tiranti o catene);

copertura: il complesso degli elementi del tetto (escluse strutture portanti) coibentazioni, impermeabilizzazioni, soffittature e rivestimenti;

solai: il complesso degli elementi che costituiscono le separazioni orizzontali tra i piani del fabbricato escluse pavimentazioni e soffittature.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

per “Primo Rischio Assoluto” si intende la forma di copertura mediante la quale, indipendentemente dal valore reale e totale dei beni, la Società, in deroga all'art. 1907 del Codice civile, si impegna a indennizzare in caso di sinistro i danni subiti sino al limite della somma assicurata.

Provincia di Savona
Lotto 2 – Schema di Polizza “INCENDIO”

AMMINISTRATORI	i membri di Giunta (compreso il Sindaco o il Presidente) e del Consiglio dell’Ente (compreso il Presidente), dell’Assemblea dei Sindaci, nonché Membri del Consiglio di Amministrazione di Istituzioni ex art. 114 del D.Lgs. 267/2000 (compreso il Presidente) e il Commissario e i sub Commissari per il caso di scioglimento del Consiglio dell’Ente.
STIMA ACCETTATA	il valore commerciale attribuito al bene assicurato accettato tra le Parti.

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

Il Contraente è una Amministrazione provinciale.

Ciò premesso, a titolo esemplificativo e non limitativo, la presente polizza ha per oggetto tutti i beni, sia di proprietà/comproprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia, concessione e deposito o in uso al Contraente, o per i quali il Contraente abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui quali il Contraente abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica e quant'altro inerente l’espletamento delle attività del Contraente stesso, salvo solo quanto espressamente escluso.

Si intende inoltre compreso il patrimonio immobiliare e mobiliare di proprietà o comproprietà del Contraente, anche se in uso o in possesso di terzi.

I beni e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ovunque ubicati, anche presso terzi, e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito del Mondo intero attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi, anche per dimostrazioni, mostre ed esposizioni, fiere e simili, e/o far parte di cose o di maggiori enti, anche non assicurati con la presente polizza. La Società, pertanto, rinuncia alla preventiva identificazione delle relative ubicazioni.

Il complesso dei fabbricati, variamente elevati e comunque costruiti, comprende le strutture pressostatiche, tensostatiche, geostatiche e similari e i prefabbricati. Nel caso in cui i fabbricati assicurati siano parte di maggiori edifici, l’assicurazione comprende anche la quota di porzione relativa alle parti di edificio costituente proprietà comune e posta a servizio comune.

I Beni mobili/Contenuto si intendono garantiti anche se:

- posti in aree esterne o strutture pertinenti, a bordo di automezzi per il tempo necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell’inizio del viaggio o delle suddette operazioni o all’aperto. Sono inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all’interno di aree private;
- di proprietà dei dipendenti, Amministratori e Segretario/Direttore generale trovantisi nell'ambito delle ubicazioni assicurate o nelle aree pertinenti;
- in dotazione a dipendenti/Segretario/Direttore generale che operino in telelavoro, smart working, remote working o in qualsiasi altra forma di lavoro c.d. agile.

Quanto attiene i processi dell’attività svolta, la forza motrice, l’uso di infiammabili, di esplosivi, di sostanze pericolose e merci speciali, il trattamento delle materie, gli impianti, le attrezzature e tutti i servizi ausiliari sono quelli necessari allo svolgimento dell’attività del Contraente (comprese tutte le operazioni e attività preparatorie, accessorie, sussidiarie e/o complementari, di qualsiasi natura e con qualsiasi mezzo svolte, nessuna esclusa ed eccettuata) in relazione a quanto la

Provincia di Savona
Lotto 2 – Schema di Polizza “INCENDIO”

tecnica inerente l'attività svolta insegna e consiglia di usare e che il Contraente ritiene di adottare. I beni in uso a terzi possono essere adibiti a qualsiasi attività.

Resta inteso che per l'individuazione delle cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili e amministrative, documenti e/o atti del Contraente.

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO/CONTRAENTE

L'Assicurato/Contraente dichiara:

- a) che l'area su cui sorgono i fabbricati di sua proprietà può essere di proprietà di terzi;
- b) che le cose assicurate possono essere e/o essere state assicurate presso altre Compagnie;
- c) che i fabbricati assicurati possono essere vuoti e inoccupati e/o in non buone condizioni manutentive;
- d) relativamente ai fabbricati assicurati alla partita n. 2 di polizza, che i beni assicurati sono soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., risultando pertanto esenti dalle imposte di legge ai sensi della L. 53/1983 e s.m.i. [in caso di attivazione di partita 2]

E' fatto salvo quanto eventualmente indicato diversamente in polizza.

DETTAGLIO CAPITALI ASSICURATI E PREMI

Si assicurano:

PARTITE/SOMME ASSICURATE (Euro):		TASSI IMPONIBILI %°	PREMI IMPONIBILI (Euro)
1	Fabbricati	137.360.000,00	
2	Fabbricati di interesse storico/artistico (ex D.Lgs. N. 490 DEL 29/10/1999 e s.m.i.; esenti da imposta ai sensi della L. 53 del 28/02/1983)	105.122.000,00	
3	Beni mobili – Contenuto	5.200.000,00	
	Somma complessivamente assicurata	247.682.000,00	
4	Ricorso Terzi e Locatari	3.000.000,00	
5	Spese di demolizione e sgombero a primo rischio assoluto (garanzia aggiuntiva A)	1.000.000,00	
6	Spese di riprogettazione a primo rischio assoluto (garanzia aggiuntiva B)	1.000.000,00	
	Totale assicurato	252.682.000,00	

Totale imponibile annuo Euro

Imposte Euro

Totale lordo annuo Euro

CONDIZIONE SPECIALE

Provincia di Savona
Lotto 2 – Schema di Polizza “INCENDIO”

Si precisa quanto segue:

che, in caso di sinistro, tutto quanto contenuto entro l'ambito degli insediamenti assicurati deve intendersi assicurato, sia che si trovi sottotetto a fabbricati, sia all'aperto, ovvero su veicoli in sosta o in transito o durante le operazioni di carico e scarico.

Nell'eventualità che una determinata cosa o un determinato bene non trovassero precisa collocazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o il bene verranno attribuiti alla voce “CONTENUTO/PATRIMONIO MOBILIARE/BENI MOBILI”. La presente condizione speciale vale altresì qualora le cose assicurate risultino comprese nella partita “CONTENUTO/PATRIMONIO MOBILIARE/BENI MOBILI” in assenza di assicurazione del relativo fabbricato che le contiene. È fatto salvo quanto eventualmente diversamente indicato in polizza;

che quanto assicurato, compreso ogni attrezzatura, impianto o strumento utilizzato in occasione di attività di telelavoro, smart working, remote working o in qualsiasi altra forma di lavoro c.d. agile, potrà essere ubicato ovunque, anche presso terzi, e/o far parte di cose, o di maggiori enti, anche non assicurati con la presente polizza.

che nella somma assicurata alla voce "Fabbricati", sono compresi:

- ✓ i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull'assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione;
- ✓ i costi necessari per scavi e reinterri;
- che la porzione di fabbricato sito in Carcare in uso al Liceo Calasanzio è concessa in uso al Contraente e che eventuali danni coperti dalla polizza saranno indennizzati direttamente al proprietario dello stesso;
- **Condizione di raccordo** [Eventuale in presenza di partita 2]

Nel caso in cui, per motivi amministrativi, venga emesso un contratto separato a copertura della partita n. 2 “Fabbricati di interesse storico o artistico”, si precisa che i due diversi contratti verranno considerati contratto unico e che l'eventuale sinistro che dovesse coinvolgere entrambe le polizze deve essere gestito come sinistro unico applicando, pertanto, una sola volta i limiti di indennizzo previsti e gli eventuali scoperti e/o franchigie.

La denuncia di sinistro, così come l'eventuale interruzione della prescrizione ex art. 2952 del C.C., avrà effetto su entrambi i contratti anche qualora il sinistro venisse denunciato solo su uno dei due contratti in essere, escluso, sin d'ora, qualsiasi pregiudizio a riguardo.

In caso di recesso o di rescindibilità annuale soltanto per uno dei due diversi contratti, il recesso o la rescindibilità saranno automaticamente estesi anche all'altro contratto esistente.

BENI ESCLUSI

Si intendono esclusi:

- il valore del terreno;
- beni per i quali esista specifica e separata assicurazione operante stipulata dall'Assicurato o da terzi. La presente esclusione non opera qualora:
 - a. l'assicurazione sia risultata insufficiente per somma assicurata o inefficiente per normativo secondo le previsioni di cui all'art. 2 (Altre assicurazioni);

Provincia di Savona
Lotto 2 – Schema di Polizza “INCENDIO”

- b. l'assicuratore del bene operi rivalsa nei confronti dell'Assicurato;
- veicoli iscritti al P.R.A., salvo quando ricoverati nei fabbricati assicurati;
 - aeromobili, a eccezione di veicoli aerei senza equipaggiamento (UAV – unmanned aerial vehicle), e natanti ;
 - rete di illuminazione pubblica, impianti semaforici o di rilevazione, arredi urbani;
 - reti e impianti come da definizione;
 - opere stradali (comprese piazze, ponti, etc.), salvo quelle facenti parte di pertinenze dei fabbricati o degli insediamenti assicurati;
 - monumenti;
 - parchi, aree a verde e piante in genere non rientranti nella definizione di fabbricato;
 - coltivazioni e animali in genere.

GARANZIE AGGIUNTIVE

Si intendono operanti le seguenti condizioni aggiuntive:

- A) Spese di demolizione e sgombero a Primo Rischio Assoluto;
- B) Spese di riprogettazione a Primo Rischio Assoluto;
- C) Terremoto.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. Tuttavia, si conviene che l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come l'incompleta o inesatta dichiarazione all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudica il diritto di risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei rappresentanti legali del Contraente e con l'intesa che lo stesso avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2 Altre assicurazioni

Si dà e si prende atto che i rischi assicurati possono essere assicurati presso diversi assicuratori. Il Contraente e l'Assicurato sono pertanto esonerati dall'obbligo di denuncia di altre assicurazioni per lo stesso rischio esistenti o di successiva stipulazione.

Provincia di Savona
Lotto 2 – Schema di Polizza “INCENDIO”

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del C.C.

Ove fossero valide e operanti altre assicurazioni, la presente polizza opererà in eccedenza a dette assicurazioni, mentre in caso di inefficienza, anche parziale, di dette assicurazioni la presente polizza opererà come se le altre assicurazioni non esistessero.

Art. 3 Pagamento del premio – Decorrenza della garanzia

L'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza.

Ferma la validità della polizza, la prima rata di premio deve essere pagata entro i 60 giorni successivi alla data di decorrenza del contratto.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Il periodo di mora stabilito è operante anche per le rate premio successive alla prima o in caso di eventuali appendici, anche di proroga o di regolazione, per le quali, ferma restando la validità della copertura, il termine decorre dalla data di presentazione delle stesse, o di rinnovo o di mantenimento in ogni caso della copertura.

I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973, l'assicurazione conserva inoltre la propria validità anche durante il decorso di eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del DMEF n. 40/2008, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del medesimo decreto. La Società dà e prende altresì atto, che il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ex art. 72-bis del già citato DPR 602/1973, costituisce adempimento per il pagamento del premio ai sensi dell'art. 1901 del codice civile nei confronti della medesima.

Revisione del prezzo

Al verificarsi delle ipotesi di aggravamento del rischio di cui all'Art. 5, la Società potrà richiedere, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, la revisione del prezzo.

Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria proposta di revisione. In caso di accordo tra le Parti, si provvede alla revisione del prezzo; qualora sia pattuito un aumento di premio, il Contraente provvede a corrispondere l'integrazione nei termini di cui al punto che precede. In caso di mancato accordo, il Contraente e la Società potranno rescindere il contratto al termine della annualità in corso al momento della proposta di revisione. È fatto salvo quanto previsto all'Art. 6, in merito all'impegno della Società alla proroga tecnica.

Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società ed il Broker si impegnano a rispettare le disposizioni normative previste dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Le movimentazioni finanziarie dipendenti dal contratto verranno effettuate in conformità con quanto stabilito dalla già citata Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i. inerente la tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato rispetto delle predette norme, da parte della Società e del Broker, costituisce causa di risoluzione del contratto ex art. 3 co 9-bis della summenzionata Legge.

La risoluzione si verifica quando la parte interessata comunica all'altra di volersi avvalere della presente clausola risolutiva. La risoluzione non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto (art. 1458 c.c.).

Provincia di Savona
Lotto 2 – Schema di Polizza “INCENDIO”

Art. 4 Modifiche dell’assicurazione

Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 Aggravamento di rischio

Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio entro 30 giorni dall’avvenuta conoscenza. La Società rinuncia al diritto di recesso di cui all’art. 1898 del C.C.

Per aggravamento di rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste o prevedibili al momento della stipula del contratto. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all’organizzazione del Contraente in grado di determinare un rischio rilevante.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 C.C.

E’ fatto salvo quanto previsto all’Art. 1.

Il Contraente e l’Assicurato, sono comunque esonerati dall’obbligo di comunicare alla Società circostanze aggravanti il rischio quando le stesse siano conseguenti a provvedimenti o a disposizioni di legge o di Enti pubblici, compreso regolamenti e atti amministrativi, anche di propria emanazione, ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o legittimità, nonché quando si verifichino per fatti altrui, rientrando pertanto il nuovo rischio automaticamente in garanzia.

Il Contraente e l’Assicurato, sono altresì esonerati:

- ❑ dall’obbligo di comunicare eventuali vicinanze pericolose;
- ❑ dall’obbligo di comunicare modifiche agli enti assicurati così come previsto al successivo art. 29;
- ❑ dall’obbligo di denuncia di sinistri circa le garanzie prestate verificatisi antecedentemente la stipula del presente contratto e di comunicazione di eventuali polizze annullate per lo stesso rischio da parte di Società assicuratrici.

Art. 6 Durata e proroga dell’assicurazione

Il presente contratto ha validità dalle ore 24.00 del 30/06/2023 alle ore 24.00 del 31/12/2025 (scadenza anniversaria 31/12 di ciascun anno) e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta alla scadenza di detto periodo.

E’ facoltà del Contraente richiedere alla Società il mantenimento della presente assicurazione fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione, ivi incluso il tempo necessario per la stipula del contratto.

La Società, su richiesta del Contraente, si impegna a mantenere l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in corso al momento della richiesta per un periodo massimo di centottanta giorni dalla scadenza contrattuale, previa corresponsione del rateo di premio rapportato alla durata della copertura richiesta. Entro il periodo massimo stabilito, il Contraente può esercitare tale facoltà una o più volte. L’impegno della Società alla proroga tecnica, secondo le disposizioni di cui al presente articolo, si intende operante per ogni causa di cessazione, rescindibilità, anche annuale, recesso o risoluzione anticipata del contratto.

Art. 7 Rescindibilità annuale (valida esclusivamente per contratti di durata superiore ad anni uno più eventuale rateo alla firma)

Provincia di Savona
Lotto 2 – Schema di Polizza “INCENDIO”

Le Parti si riservano la facoltà di recedere dal contratto al termine di ciascun anno di assicurazione mediante preavviso scritto non inferiore a 120 giorni da darsi con lettera raccomandata o a mezzo PEC.

Art. 8 Oneri fiscali

Le imposte e tutti i relativi oneri fiscali stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 9 Competenza territoriale

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente esclusivamente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 10 Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte di cui al presente capitolato speciale. La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa, o altro, vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

Art. 11 Interpretazione del contratto

Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole al Contraente o Assicurato (in ragione delle rispettive competenze) su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione. A tal fine, si precisa che laddove sia indicato Contraente/Assicurato, la garanzia è operante per ciascuna delle figure interessate in ragione delle rispettive competenze.

Art. 12 Forma delle comunicazioni alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e/o Assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano), o altro mezzo (telefax, e-mail, PEC o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza), indirizzati alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 13 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 14 Sanction Clause

Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione a obbligazioni contrattuali.

La Società non sarà pertanto tenuta prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenute nelle Condizioni di Assicurazione.

Provincia di Savona
Lotto 2 – Schema di Polizza “INCENDIO”

Provincia di Savona
Lotto 2 – Schema di Polizza “INCENDIO”

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INCENDIO

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

La Società si obbliga, nei limiti e alle condizioni previste dal contratto, a indennizzare i danni alle cose assicurate relative all’attività dichiarata (della quale fanno parte tutti i servizi tecnici, sociali, aziendali e ausiliari a essa inerenti), dall’incendio e dagli altri eventi previsti dalla presente polizza. L’assicurazione vale anche per i danni causati da colpa grave dell’Assicurato e del Contraente (compreso il Sindaco/Presidente) o da dolo e colpa grave di loro Amministratori, del Direttore Generale o del Segretario, City Manager, nonché delle persone di cui il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, compresi i dipendenti, i collaboratori e i componenti, dipendenti, collaboratori, etc. di Istituzioni di cui ad art. 114 del D.Lgs n. 267/2000.

Art. 15 - Danni indennizzabili

Previa deduzione per ogni sinistro delle franchigie ove previste dalle condizioni di polizza, la Società risponde:

- A) di tutti i danni materiali subiti dalle cose assicurate e, più precisamente:
1. dei danni diretti, verificatisi per effetto dei rischi garantiti;
 2. dei danni consequenziali, verificatisi come conseguenza dell’azione di taluno dei rischi garantiti.
- B) delle spese sostenute documentate, conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza, che si rendessero necessarie per il proseguimento dell’attività in caso di interruzione totale e parziale della medesima e per il mancato godimento delle cose assicurate, compresi gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell’attività e i relativi costi di trasferimento, anche di personale, l’applicazione di altri metodi di lavoro o lavorazione, l’uso di servizi da terzi, nonché della perdita di pigioni che l’Assicurato non potesse percepire per i locali regolarmente affittati, fino alla concorrenza di € 500.000,00 per sinistro a primo rischio assoluto. Ai fini del presente contratto, si intendono compresi entro la somma indicata e alle condizioni tutte della presente clausola, eventuali canoni concessori non percepiti o canoni di disponibilità comunque dovuti ad affidatari per il caso di contratti di disponibilità ex art. 188 del DLgs 50/2016 o legislazione previgente;
- C) delle spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire, decontaminare, disinquinare, bonificare, nonché per il trattamento speciale dei residui, anche tossico nocivi, del sinistro cagionato da taluno dei rischi garantiti, fino alla concorrenza di € 500.000,00 per ciascun sinistro a primo rischio assoluto. Sono altresì compresi, entro i limiti sopra indicati:
- i costi e le spese di rimozione, trasporto, deposito e ricollocamento di cose, anche non danneggiate (compresi i costi di demolizione di fabbricati o loro parti o per smontare impianti e macchinari e/o attrezzature, anche se illesi), se dette operazioni si rendessero necessarie per il ripristino dei locali danneggiati per effetto di un rischio e/o per l’esecuzione di lavori di riparazione;

Provincia di Savona
Lotto 2 – Schema di Polizza “INCENDIO”

- le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di terreni, acque o altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile per ordine delle Autorità o per motivi di igiene e sicurezza.
- B) in caso di danno indennizzabile a termini di polizza - delle spese e degli onorari di periti e consulenti che l'Assicurato ha facoltà di scegliere e nominare per la definizione del danno, sino alla concorrenza di € 100.000,00 per ciascun sinistro a primo rischio assoluto.

Art. 16 - Rischi garantiti

La Società si obbliga ad indennizzare i danni, così come descritto al punto “DANNI INDENNIZZABILI”, alle cose assicurate da:

- **incendio:** compresi il sovrariscaldamento, il fumo, le esalazioni e i vapori che ne derivano;
- **fulmine ed elettricità atmosferica;**
- **esplosione, scoppio, anche se causati da ordigni esplosivi, implosione.** È incluso il danno alla macchina o all'impianto in cui l'evento si è verificato, con esclusione dei danni derivanti da usura o corrosione, limitatamente alle sole parti usurate, corrose o difettose;
- **caduta di aeromobili** e velivoli in genere, veicoli spaziali, oggetti orbitanti, corpi celesti, satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate, nonché di meteoriti;
- **bang sonico** causato da velivoli che superano il muro del suono;
- **urto e caduta di veicoli o natanti**, anche se appartenenti all'Assicurato, o mezzi ferroviari di terzi;
- **caduta/rovina di ascensori, montacarichi e simili**, compresi i danni agli stessi;
- **fumo, gas e vapori** fuoriusciti a cagione di guasto improvviso e accidentale verificatosi negli impianti esistenti nei fabbricati assicurati o nelle apparecchiature a essi collegati o causati da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature (anche elettroniche), di impianti di riscaldamento/raffreddamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi o sviluppatosi a seguito degli eventi in garanzia che abbiano colpito enti anche diversi da quelli assicurati;
- **autocombustione, combustione spontanea senza sviluppo di fiamma;**
- **correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici (FENOMENO ELETTRICO)**, qualunque sia la causa che li ha provocati e comunque si manifestassero, a: macchine, attrezzature e impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, incluso surriscaldamento e/o fulmini o scariche atmosferiche.

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di quanto previsto all'art. 41;

- **rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro, nonché specchi** anche fissati in mobili o appesi, pertinenti agli ingressi, scale e vani dei fabbricati assicurati, sia all'interno sia all'esterno, per qualunque causa. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di quanto previsto all'art. 41;
- **ricostruzione archivi, documenti, registri:** relativamente ad archivi, documenti, registri, disegni, microfilms, fotocolors, materiale meccanografico e quant'altro previsto al punto d) – CONTENUTO - delle “Definizioni di polizza”, la Società indennizza, sino alla concorrenza di quanto previsto all'art. 41, anche il costo delle spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali, meccaniche o informatiche di rifacimento documentate e sostenute entro 12 mesi dalla data del sinistro. È facoltà dell'assicurato ricostituire i propri programmi di utenze (sequenze di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti o da Società specializzate o prestatori d'opera specificatamente incaricati) anche in forme diverse da

Provincia di Savona
Lotto 2 – Schema di Polizza “INCENDIO”

quelle esistenti prima del sinistro, purché il costo relativo non risulti maggiormente elevato rispetto al ripristino dei dati nella loro forma originaria.

Si intendono inoltre comprese le spese sostenute per il lavoro di studio/ricerca (ivi comprese le spese di trasferta) eseguite da professionisti e/o dipendenti dell'Assicurato, comprese le spese per la ricerca di dati perduti e/o da ricostruire.

- **furto di fissi ed infissi o guasti cagionati agli stessi ed ai locali dai ladri;**
- **fuoriuscita d'acqua (ACQUA CONDOTTA),** o altro materiale, a seguito di guasto o rottura accidentale, scoppio, dispersione di liquidi o occlusione di impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento, di allacciamento e di impianti automatici di estinzione, di condutture, di gronde e pluviali (compreso il caso di intasamento o di insufficiente capacità di smaltimento per effetto di neve, grandine o di eventi atmosferici di carattere eccezionale, o di accumulo di fogliame o di altro materiale), di serbatoi, fissi o mobili, anche di proprietà di terzi; oppure per effetto di gelo o rigurgito e/o traboccamento di fognature e/o impianti di pertinenza degli immobili.

Sono altresì comprese le spese sostenute per la ricerca e la riparazione di guasti/rotture/difetti/occlusioni di tubazioni, raccordi, condutture, contenitori, serbatoi, impianti e altre installazioni, inclusa la sostituzione delle parti danneggiate e/o la demolizione e/o il ripristino di porzioni di fabbricati e anche in assenza di danni materiali agli enti assicurati.

- **allagamenti o infiltrazioni** provocati da acqua, compreso acqua piovana, o da liquidi in genere che penetrino all'interno del fabbricato attraverso coperture, serramenti, pareti, pavimenti, per cause diverse da inondazione, alluvione, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali.

Restano in ogni caso esclusi i danni:

- a) causati da acqua penetrata attraverso porte, finestre, lucernari, non efficacemente chiusi;
- b) provocati da rubinetti o altri interruttori di flussi d'acqua lasciati aperti.

- **uragano, bufera, tempesta, nubifragio, trombe d'aria/acqua, grandine, neve e simili manifestazioni atmosferiche, caduta di alberi, vento e urto di cose da esso spinte, trascinate o fatte crollare (EVENTI ATMOSFERICI).**

La Società non risponde dei danni:

- a) da bagnamento verificatisi all'interno dei fabbricati e al loro contenuto, a meno che arrecati direttamente da pioggia o grandine o neve e avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti, ai serramenti, ai lucernari o a qualsiasi altra apertura anche protetta da solo vetro, dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;

b) subiti da:

- beni mobili all'aperto se non per loro natura o destinazione;
- fabbricati e tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti;

- **alluvioni, inondazioni e fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, allagamenti (non compresi ai punti precedenti),** compreso i danni causati da fango, corpi trasportati, traboccamenti, rigurgiti (compreso quelli di acqua piovana), rottura di fognature.

Si intendono esclusi:

- ✓ beni mobili posti all'aperto, se non per loro natura e destinazione;
- ✓ causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati.

Provincia di Savona
Lotto 2 – Schema di Polizza “INCENDIO”

La garanzia è altresì operante, a parziale deroga dell'art. 17 delle condizioni di assicurazione anche se gli eventi assicurati sono determinati da terremoto o simili;

- **mareggiate, e penetrazione di acqua marina, onda anomala** a parziale deroga dell'art. 17 delle condizioni di assicurazione. Si intendono compresi i danni a moli, banchine, calate e pontili (anche mobili) e i danni da urto di cose trasportate, spinte o fatte crollare dagli eventi in garanzia;

OVVERO COME DIVERSAMENTE STABILITO IN OFFERTA TECNICA

- **mareggiate, e penetrazione di acqua marina, onda anomala**
La garanzia si intende esclusa.
- **frane**, smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno, slavine, valanghe, cadute di massi da qualsiasi causa determinati. Si intendono comprese le spese sostenute per il ripristino del terreno, anche in assenza di danno, qualora tali operazioni siano palesemente necessarie al fine di prevenire o ridurre un danno agli enti assicurati, fatto salvo il diritto di surroga della Società ex art. 1916 del c.c. nei confronti dell'eventuale terzo responsabile dell'evento;
- **sovraccarico di neve**. La Società risponde dei danni causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve, nevischio, ghiaccio o grandine, compresi quelli che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto
Si intendono compresi i danni causati da:
 - ✓ crollo totale o parziale o lesioni di fabbricati, opere murarie e costruzioni in genere;
 - ✓ caduta di oggetti, strutture o loro parti, alberi o rami causata dal peso di neve/nevischio/ghiaccio o grandine;
 - ✓ infiltrazioni all'interno dei fabbricati di neve, nevischio, ghiaccio, grandine o acqua penetrati attraverso lesioni, brecce, rotture e fenditure causate dai fenomeni atmosferici anzidetti;
- **gelo**. La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo che provochi danni ai fabbricati oppure la rottura di impianti e macchinari o di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati. Si intendono esclusi i danni occorsi in fabbricati che non siano stati occupati, riscaldati o in siano risultati in assenza di attività per almeno 72 ore precedenti il sinistro;
- **scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti vandalici e dolosi** compresi quelli di **terrorismo e sabotaggio**, anche organizzato e anche a mezzo di ordigni esplosivi, commessi da persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che agiscano individualmente o in associazione. È altresì compresa l'occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati;
- **crollo o cedimento strutturale**. La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di cedimenti nelle strutture dei fabbricati o degli impianti attivi causati da sovraccarico di strutture di fabbricati e macchinari, cedimento delle fondazioni o delle strutture del fabbricato, errori di progettazione, calcolo, esecuzione e installazione;
- **errori di movimentazione interna o manovra**. Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione o manovra all'interno di aree private;
- **guasti cagionati dall'Assicurato o da terzi** allo scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso in garanzia.

Art. 17 - Esclusioni

Salvo diversa pattuizione risultante in polizza, sono esclusi (anche in deroga all'art. 1912 del C.C.) unicamente i danni:

Provincia di Savona
Lotto 2 – Schema di Polizza “INCENDIO”

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, rivoluzione, distruzioni o danneggiamenti per ordine di governi o autorità, di diritto o di fatto, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi. Si precisa che non sono considerati “atti di guerra o insurrezione” le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) causati con dolo del Contraente o dell’Assicurato giudizialmente accertato con sentenza passata in giudicato, restando inteso che la colpa grave non pregiudica l’indennizzabilità dei sinistri;
- d) causati da terremoti, maremoti e da eruzioni vulcaniche. È fatto salvo quanto eventualmente previsto da difformi condizioni contrattuali;
- e) causati da mareggiate, infiltrazione di acqua marina, onda anomala;

OVVERO COME DIVERSAMENTE STABILITO IN OFFERTA TECNICA

- f) di smarrimento o di furto delle cose assicurate salvo quanto previsto dall’art. 16 che precede;
- g) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto dal punto - DANNI INDENNIZZABILI.

Art. 18 - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell’interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato. È fatta salva la facoltà del Contraente di richiedere il subentro dell’Assicurato o dei terzi interessati in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che dell’Assicurato, su richiesta di quest’ultimo, si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant’altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Relativamente a beni gravati da clausola di vincolo varrà quanto riportato alla relativa appendice qualora esistente.

Art. 19 – Aggiornamento delle somme assicurate

Premesso che le somme assicurate riguardano la totalità dei beni mobili e beni immobili come definiti al punto “Definizioni” e dalle restanti condizioni di polizza e che l’Ente fornirà alla Società entro 120 gg dalla scadenza di ogni annualità assicurativa un aggiornamento delle somme assicurate di tali beni con l’indicazione del loro valore come da successivo art. 37, la Società, nei 30 giorni successivi, si impegna a emettere la relativa appendice di incremento/riduzione delle somme assicurate e conseguentemente dei premi/rimborsi assicurativi a conguaglio. Per gli

Provincia di Savona
Lotto 2 – Schema di Polizza “INCENDIO”

incrementi e le riduzioni, la Contraente e la Società saranno tenuti a corrispondere o a rifondere il 50% del premio annuo relativo all'incremento o alla riduzione.

Si precisa che:

- la Società accetterà come esatte e congrue le somme assicurate sia in occasione della stipula dell'assicurazione sia le somme fornite per le successive annualità e, fermo restando che tali valori non costituiscono “stima accettata” ai sensi dell'art. 1908 del codice civile e che vale quindi in caso di sinistro il principio indennitario, non applicherà la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del codice civile;
- la Società riterrà assicurati, senza obbligo di preventiva comunicazione da parte dell'Ente, eventuali beni che siano dallo stesso acquisiti e/o allo stesso trasferiti ope legis durante il periodo di assicurazione nel limite del 20% della somma totale (partita) per cui detti beni sono assicurati con il massimo di Euro 5.000.000,00 in funzione dell'ultimo aggiornamento trasmesso dall'Ente alla Società.
Qualora per singola partita l'incremento che derivasse da nuove acquisizioni fosse superiore al 20% con il massimo di euro 5.000.000,00, la Contraente dovrà comunicare preventivamente tale acquisizione.
La Società, entro i 7 giorni successivi si impegna a comunicare la disponibilità o, in caso contrario avendone facoltà, l'indisponibilità a ritenere assicurato l'incremento della partita assicurata dalla data di acquisizione.
In caso di accettazione o, eventualmente, di accettazione a diverse condizioni, la Società, provvederà a emettere appendice di incremento delle somme assicurate. Il pagamento del relativo premio verrà effettuato in occasione dell'emissione dell'appendice di conguaglio.
È data inoltre facoltà alla Contraente di ridurre il valore delle somme assicurate in seguito a dismissioni di parte del proprio patrimonio. In caso di riduzione la Società provvederà a emettere appendice di riduzione delle somme assicurate. La restituzione del relativo premio, al netto delle imposte governative, verrà effettuata, in occasione dell'emissione dell'appendice di conguaglio.

Art. 20 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Sono operanti le condizioni particolari come di seguito indicato:

Art. 21 - Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo giudizialmente accertato o ove espressamente previsto dalle condizioni contrattuali, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Cod. Civ.

Art. 22 – Patrimonio ad impiego mobile

Preso atto che parte del patrimonio mobile può, per destinazione d'uso, essere trasportato ed utilizzato all'esterno degli insediamenti dell'Ente o di terzi, lo stesso si intende garantito contro gli eventi coperti dalla presente assicurazione entro il territorio dello Stato Italiano. Tale garanzia è prestata fino alla concorrenza di quanto previsto all'art. 41.

Provincia di Savona
Lotto 2 – Schema di Polizza “INCENDIO”

Art. 23 – Beni di particolare valore artistico

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti da beni - contenuto (anche all'aperto) di particolare valore artistico, storico, di antiquariato o scientifico.

L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'art.1907 c.c., fino alla concorrenza di quanto previsto all'art. 41.

Art. 24 – Differenziale storico-artistico

A integrazione della somma assicurata per la partita "Fabbricati" la Società presta la propria garanzia fino all'ulteriore importo indicato nella Sezione 41 per maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico artistiche possano subire a seguito di sinistro e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale.

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico. Si intendono comprese le spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società.

In deroga all'art. 1907 C.C. l'importo relativo alla presente garanzia viene assicurato senza l'applicazione della regola proporzionale.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin da ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

Art. 25 – Merci in refrigerazione

La Società risponde, per ciascun sinistro, sino alla concorrenza della somma riportata all'art. 41, dei danni subiti alle merci in refrigerazione da:

- a) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- b) fuoriuscita di fluido frigorifero;

conseguenti a taluno dei rischi garantiti dalla presente polizza, nonché all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto, nei dispositivi di controllo e sicurezza e nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione di energia elettrica.

Art. 26 - Ricorso terzi e locatari

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C., di quanto questi sia tenuto a corrispondere, anche in qualità di locatore, a titolo di risarcimento, per capitale, rivalutazione, interessi e spese, quale civilmente responsabile, per danni cagionati alle cose di terzi (beni mobili ed immobili), dall'azione diretta di taluno dei rischi garantiti o come conseguenza immediata di tale azione.

Il sinistro si considera risarcibile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato (compreso il Presidente) o da dolo e/o colpa grave degli Amministratori, del Direttore Generale, del Segretario dell'Ente, del City Manager, nonché delle persone di cui l'Assicurato debba rispondere, compresi i dipendenti e i collaboratori ed i componenti, dipendenti/collaboratori di Istituzioni di cui ad art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000.

Provincia di Savona
Lotto 2 – Schema di Polizza “INCENDIO”

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività di terzi, sino alla concorrenza del 20% del massimale previsto per la presente garanzia.

Esclusivamente a maggior chiarimento, si precisa che sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche diverse dal Contraente, compresi, tra gli altri, i dipendenti, i collaboratori e gli Amministratori dell'Ente e delle Istituzioni di cui ad art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000 (compreso il Presidente e gli altri rappresentanti legali dell'Ente e delle Istituzioni), chiunque svolga attività per conto o ordine del Contraente, i locatari, i coinquilini, i condomini ed il proprietario.

L'Assicurato deve informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà (e qualora richiesto il dovere) di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'assicurato deve astenersi da qualsiasi transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del C.C.

La garanzia è operante anche in caso di danno originato da enti (cose) non assicurati con la presente polizza o di importo inferiore agli scoperti/franchigie previsti e per evento occorso ovunque si svolgano attività inerenti l'Assicurato e/o esista un interesse del medesimo.

Art. 27 - Parificazione danni da incendio

A maggior precisazione di quanto stabilito dalle condizioni di polizza sono parificati ai danni da incendio, oltre ai guasti cagionati alle cose assicurate per ordine delle Autorità anche quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare il danno, verificatosi per effetto di taluno dei rischi garantiti.

Art. 28 - Enti di terzi in locazione, leasing, concessione, comodato, etc.

Si conviene tra le parti che gli enti di terzi in locazione, leasing, concessione, comodato, etc., si considerano escluse dalla presente assicurazione limitatamente al valore già coperto con altra assicurazione operante; sono tuttavia assicurati per il loro intero valore, limitatamente alle garanzie previste dalla presente polizza e non prestate dalle singole coperture.

Art. 29 - Variazione del rischio e modifica somme assicurate

Modifiche e trasformazioni

Nell'ambito degli insediamenti assicurati, possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni (anche nel processo tecnologico), ampliamenti, aggiunte e lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione e/o ristrutturazione ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti, etc. per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività. L'Assicurato è esonerato da darne avviso alla Società.

Aumento o diminuzione di somme assicurate

A seguito di comunicazione del Contraente di aumento o di diminuzione delle somme assicurate di cui all'art. 19, il premio dovuto per le annualità successive alla prima sarà determinato considerando il premio relativo alla annualità immediatamente precedente, eventualmente modificato in funzione delle detrazioni e/o integrazioni di cui all'art. 19 già citato e dell'art. 1 di polizza.

Provincia di Savona
Lotto 2 – Schema di Polizza “INCENDIO”

Art. 30 – Ripartizione dell’assicurazione e delega (valida qualora risulti dalla polizza che l’assicurazione è divisa in quote fra diverse società coassicuratrici)

Se l’assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’art. 1911 del Codice Civile;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

Art. 31 - Clausola Broker

1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l’esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell’assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall’una all’altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest’ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l’efficacia liberatoria, anche a termine dell’art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.

Provincia di Savona
Lotto 2 – Schema di Polizza “INCENDIO”

5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
6. La remunerazione del broker, che ha eseguito le attività di cui sopra, è a carico della Compagnia nella misura, in percentuale sul premio imponibile, del 12%.

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art. 32 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società;
- b) darne avviso alla Società o all'Agenzia o al Broker al quale è assegnata la polizza entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) limitatamente ai soli sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare dichiarazione scritta all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento del sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) predisporre un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte e danneggiate. La società accetta, quale prova dei danni subiti, qualsiasi documentazione che l'Assicurato sia in grado di esibire ovvero dichiarazioni testimoniali;
- e) conservare le tracce e i residui del sinistro secondo le seguenti modalità:
 - dopo aver denunciato il sinistro alla Compagnia, il Contraente/Assicurato può modificare lo stato delle cose nella misura strettamente necessaria per la ripresa dell'attività;
 - trascorsi 10 gg. dalla denuncia, se il Perito incaricato dalla Compagnia non è intervenuto, il Contraente /Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso;
 - in ogni caso l'obbligo di conservare le tracce ed i residui del sinistro cessa col 30° giorno dalla denuncia di sinistro senza che questo possa pregiudicare alcun diritto al risarcimento dei danni.

Art. 33 – Recesso del contratto per sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dal contratto con preavviso, da inviarsi a mezzo PEC, di centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione della Società da parte del Contraente. La Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativo al periodo di rischio non corso.

Il recesso esercitato dalla Società non avrà effetto qualora la medesima non abbia comunicato al Contraente, contestualmente alla volontà espressa di recedere dal contratto, le informazioni di cui al successivo Art. 40.

Provincia di Savona
Lotto 2 – Schema di Polizza “INCENDIO”

OVVERO COME DIVERSAMENTE STABILITO IN OFFERTA TECNICA

Art. 33 – Recesso del contratto per sinistro

Non si applica al presente contratto.

Art. 34 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 35 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata.

Qualora insorga una controversia che abbia ad oggetto il presente contratto (anche in merito alla indennizzabilità e alla quantificazione del danno) le Parti, hanno il diritto di adire gli organi di ordinaria giurisdizione.

Art. 36 - Operazioni peritali

Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazione dei reparti colpiti da sinistro o comunque da esso danneggiati.

Art. 37 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza e l'attribuzione del valore che le cose assicurate – danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- I. Fabbricati: valore a nuovo – ovvero la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- II. Patrimonio mobiliare/Contenuto – enti all'aperto: valore a nuovo – ovvero il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento tecnico/economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali, restando inoltre convenuto che, quando non sia possibile rimpiazzare una macchina/apparecchio/attrezzatura/impianto o altro bene con uno identico, si stimerà il costo di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, anche in presenza di rendimento economico e prestazioni superiori.
Per i beni di particolare valore artistico, storico o di antiquariato o scientifico, l'indennizzo sarà effettuato a valore di mercato al momento del sinistro (valore commerciale);
- III. Reti e impianti – il costo di rimpiazzo ovvero la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo compreso le spese sostenute per scavi, sterri e reinterri.

Pertanto, si conviene che la valutazione del danno indennizzabile in caso di sinistro per le cose assicurate a valore a nuovo o a costo di rimpiazzo alle partite indicate al punto “**DETTAGLIO**”

Provincia di Savona
Lotto 2 – Schema di Polizza “INCENDIO”

CAPITALI ASSICURATI E PREMI”, si determina calcolando, al tempo del sinistro, il costo di riparazione delle parti danneggiate e il costo di ricostruzione o di rimpiazzo delle parti distrutte, senza applicazione di alcuna misura di deprezzamento o di degrado.

L’assicurazione del valore a nuovo non è operante:

- a) per fabbricati (o porzioni di fabbricati) in stato di abbandono o disuso;
- b) per il patrimonio mobiliare/contenuto che al momento del sinistro, si trovi in stato di abbandono o disuso;
- c) per i veicoli di proprietà dell’Ente o di terzi iscritti in pubblici registri, anche se assicurati con partita separata;
- d) nei casi in cui la ricostruzione, la riparazione o i provvedimenti di rimpiazzo non siano intrapresi e compiuti nel più breve tempo oggettivamente possibile, e comunque entro il termine massimo di 48 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, salvo cause di forza maggiore.

Per i casi suddetti, la valutazione del danno indennizzabile sarà effettuata in base al valore che i beni colpiti avevano al momento del sinistro tenuto conto della loro vetustà e del loro deperimento per uso od altra causa.

(N.B: Le sospensioni temporanee di attività per manutenzione, revisione o simili e le sospensioni di attività che per loro natura sono a carattere temporaneo o stagionale, non costituiscono “stato di abbandono o disuso”. Del pari non si considerano in abbandono o disuso i fabbricati vuoti e/o inoccupati e i relativi beni mobili facenti parte del contenuto).

La ricostruzione può essere effettuata nella stessa o in altra ubicazione e nei modi più rispondenti alle esigenze dell’Assicurato, a condizione che non ne derivino maggiori esborsi a carico dell’Assicuratore.

In caso che la ricostruzione riguardi fabbricati, o loro parti, costruiti con l’impiego di materiali non comuni, detta ricostruzione sarà fatta nei limiti delle tecniche e della reperibilità dei materiali preesistenti o equivalenti, in caso di non reperibilità di quelli preesistenti, rispettando la situazione precedente di costruzione del fabbricato.

Ai fini della determinazione dell’ammontare di eventuali danni si precisa altresì quanto segue:

- per piante/giochi esterni/arredi urbani/illuminazione pubblica/impianti semaforici e di rilevazione, l’indennizzo verrà effettuato con lo stesso criterio previsto per il “patrimonio mobiliare – contenuto”;
- i beni costituiti da derrate alimentari, farmaci e medicinali, merci destinate alla vendita o alle lavorazioni, cancelleria, combustibili e altri materiali di consumo in genere, saranno valutati in base al loro costo di riacquisto al momento del sinistro;
- per gli archivi, documenti, disegni, microfilm, fotocolor, l’indennizzo sarà stimato in base al costo del materiale sui cui vengono riportate le informazioni o le immagini nonché il costo di riparazione o rifacimento delle informazioni o immagini stesse, comprese le operazioni manuali, meccaniche e informatiche di ripristino;
- per monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e in genere qualsiasi carta/documento o titolo rappresentante un valore, l’indennizzo, in caso di sinistro, sarà determinato nel modo seguente:

Provincia di Savona
Lotto 2 – Schema di Polizza “INCENDIO”

- per i titoli, monete o banconote estere, in base al loro valore risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla Borsa Valori di Milano. Se i titoli non sono quotati alla Borsa Valori di Milano, si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella Borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che sarà loro attribuito dal Sindacato di Borsa di Milano;
- per i titoli per i quali è ammesso l’ammortamento, in base alla somma nominale riportata;
- quanto non specificato ai precedenti punti in base al loro valore nominale.

Per i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento – se consentita – i titoli di credito siano divenuti inefficaci.

In particolare per gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.

Per i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, la Società risarcirà in caso di sinistro, anche le spese incontrate per la procedura di legge per l’ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti.

- per le cose non specificate ai precedenti punti, in base al loro valore nominale.
- per i beni (anche all’aperto) e contenuto avente valore artistico, storico o di antiquariato o scientifico, si conviene che per la determinazione del valore delle cose assicurate e del danno, si farà riferimento a eventuali stime, perizie, cataloghi, relazioni e quant’altro idoneo ad accertare il valore storico e/o artistico e/o di antiquariato e/o scientifico delle cose stesse (e/o delle parti danneggiate) al momento del sinistro. In presenza di stima effettuata dai competenti Uffici o da terzi il valore dell’oggetto è quello di detta stima che si intende accettata dalle parti. A maggior chiarimento, si precisa che sono compresi in garanzia gli eventuali “costi di restauro” configurandosi, questi, semplicemente come danno “parziale” conseguente agli eventi garantiti in polizza, nonché eventuali richieste della Soprintendenza alle Belle Arti o Archeologica o altro e l’utilizzo di materiali simili a quelli preesistenti. La garanzia viene estesa, in caso di danno parziale di beni/opere assicurati, al deprezzamento eventualmente patito dagli stessi.

In caso di impossibilità o difformità circa la valutazione del danno, le parti convengono sin d’ora di rimettersi al parere della Soprintendenza alle Belle Arti o Archeologica competente per territorio, cui verrà dato formale incarico di Perito comune.

In caso di danno a uno o più beni facenti parte di una coppia o di un insieme o di una serie la misura dell’indennizzo del danno a tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equa del valore totale della coppia o della serie, considerata l’importanza di detto bene o beni; in nessun caso il danno verrà considerato un danno totale della coppia, insieme o serie. Inoltre, in caso di danno a un bene, o a una parte di esso, non reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro bene o con altra parte, la Società indennizza il costo di riacquisto dell’intera coppia e/o insieme e/o serie al netto di eventuali recuperi, se ammessi e ottenibili;

- gli indennizzi saranno effettuati al lordo di IVA e oneri fiscali se e in quanto dovuti a terzi dall’Assicurato o non recuperabili dallo stesso.

Provincia di Savona
Lotto 2 – Schema di Polizza “INCENDIO”

A integrazione di quanto esposto si conviene che se la ricostruzione o il rimpiazzo dei fabbricati dovrà rispettare particolari norme tecniche per la ricostruzione (anche antisismiche e/o derivanti da regolamenti e ordinanze statali o locali) vigenti al momento della ricostruzione stessa, la Società indennizzerà i maggiori costi derivanti dall'osservanza di tali norme, compreso l'integrale ricostruzione a nuovo anche delle opere di fondazione anche se rimaste illese ma non utilizzabili, parzialmente o totalmente, gli eventuali oneri di urbanizzazione e/o cessione e/o di utilizzo di suoli, e/o ogni eventuale altra imposta o tassa stabilita da leggi e/o disposizioni.

In caso di sinistro indennizzabile, si intendono altresì comprese le spese necessarie per controllo, collaudo e relative prove di idoneità degli enti assicurati anche se non direttamente danneggiati dall'evento.

A dimostrazione del danno, relativamente alle fattispecie assicurate con la presente polizza, la Società accetterà come riferimento probatorio la documentazione contabile, amministrativa e/o altri atti o scritture che l'Ente sarà in grado di esibire.

Art. 38 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione ex art. 2742 cc e che il caso non rientri in quelli previsti tra le esclusioni. In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato ha comunque diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

Qualora, relativamente all'indennizzo, venga aperto un procedimento penale nei confronti del Contraente o dell'Assicurato, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato entro i termini previsti purché, dalla documentazione attestante le indagini preliminari relative al reato non si evidenzino il caso di dolo. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'oggetto dell'assicurazione.

Art. 39 - Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta dell'Assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto al punto che precede (Pagamento dell'indennizzo) a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di dette condizioni per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole o un processo verbale di perizia, restando inteso che il pagamento dell'indennizzo sarà eseguito, per ciascuna partita a termini di polizza, senza la necessità di provvedere in via preliminare alla definizione della globalità delle partite interessate dal sinistro.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro,

Art. 40 - Anticipo indennizzi

L'assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto fino al massimo del 50% dell'importo presumibilmente liquidabile del sinistro stesso a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità e che l'ammontare dell'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.

OVVERO COME DIVERSAMENTE STABILITO IN OFFERTA TECNICA

Provincia di Savona
Lotto 2 – Schema di Polizza “INCENDIO”

L’obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro e non oltre 90 gg. dalla data di ricevimento da parte della Società della denuncia di sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 gg. dalla richiesta dell’anticipo.

Se é stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento verrà effettuato solo previa dimostrazione dell’Assicurato di non incorrere nel caso previsto dal punto c) delle ESCLUSIONI di cui alle Condizioni Particolari di Assicurazione (Dolo del Contraente o dell’Assicurato).

Art. 41 - Limiti di indennizzo

In nessun caso la Società indennizzerà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, importo superiore a:

€ 50.000.000,00

salvo per le spese sottoelencate o per i danni alle cose assicurate dovuti o verificatisi in conseguenza degli eventi sottoelencati per i quali, per singolo sinistro fermo quanto diversamente specificato per ciascuna estensione di garanzia, valgono i sotto limiti sotto specificati:

OVVERO COME DIVERSAMENTE STABILITO IN OFFERTA TECNICA

norma	estensione di garanzia	Scoperto %	franchigia/minimo e massimo non indennizzabile (Euro)	massimo risarcimento per sinistro (Euro)
Art. 15 (lett. B)	Mancato godimento cose assicurate e perdita pigioni		nessuna	500.000,00
Art. 15 (lett. D)	Onorari periti e consulenti		nessuna	100.000,00
Art. 16	Fenomeno elettrico		500,00	100.000,00
Art. 16	Rottura lastre		250,00	50.000,00
Art. 16	Spese di ricostruzione di cose particolari		500,00	100.000,00
Art. 16	Eventi atmosferici	10	2.500,00	70% per singola ubicazione (fabbricato e contenuto)
Art. 16	Eventi atmosferici - Grandine		500,00	30.000,00 per sinistro con il massimo di € 100.000 per anno assicurativo
Art. 16	Acqua condotta		250,00	=====
Art. 16	Ricerca guasto da acqua condotta		250,00	100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Art. 16	Allagamenti	10	2.500,00	1.000.000,00 per sinistro/anno
Art. 16	Inondazioni, alluvioni e allagamenti (di cui alla condizione alluvioni)	20	15.000,00	40% del singolo fabbricato e contenuto, col limite massimo di 5.000.000,00

Provincia di Savona
Lotto 2 – Schema di Polizza “INCENDIO”

				per sinistro/ anno e per il complesso delle ubicazioni assicurate
Art. 16	Mareggiate, penetrazione acqua marina, onda anomala [in presenza della garanzia]	20	20.000,00 per ciascuna ubicazione	50% del singolo fabbricato e contenuto, col limite massimo di 3.000.000,00 per sinistro/ anno e complesso ubicazioni assicurate
Art. 16	Scioperi, tumulti e sommosse atti vandalici e dolosi	10	5.000,00	70% somma assicurata per singola ubicazione
Art. 16	Terrorismo e sabotaggio	15	10.000,00	5.000.000,00 per sinistro/anno
Art. 16	Sovraccarico di neve	10	2.500,00	40% del singolo fabbricato e contenuto, col limite massimo di 2.500.000,00 per sinistro/ anno e per il complesso ubicazioni assicurate
Art. 16	Gelo		1.000,00	50.000,00
Art. 16	Smottamenti – franamenti – cedimenti del terreno – caduta di massi – valanghe - slavine		nessuna	30% del singolo fabbricato e contenuto, col limite massimo di 2.000.000,00 per sinistro/ anno e per il complesso ubicazioni assicurate
Art. 16	Crollo e cedimento strutturale	10	5.000,00	50% del fabbricato e relativo contenuto, col limite massimo di 2.500.000,00 per sinistro/ anno e per il complesso delle ubicazioni assicurate
Art. 16	Errori manovra e movimentazione		2.500,00	100.000,00
Art. 15 (lett. C)	Demolizione e sgombero		nessuna	a) 500.000,00 b) 1.000.000,00 in aumento a somma prevista al punto Garanzie aggiuntive – lett. A) di polizza
Art. 22	Patrimonio mobile trasportato e utilizzato all'esterno degli insediamenti assicurati		500,00	100.000,00 per sinistro/anno
Art. 23	Oggetti d'arte o di valore storico o di		2.500,00	200.000,00 per sinistro/anno e

Provincia di Savona
Lotto 2 – Schema di Polizza “INCENDIO”

	antiquariato o scientifico			€ 20.000,00 per singolo oggetto
Art. 24	Differenziale storico-artistico		nessuna	500.000,00 per sinistro/anno
Art. 25	Merchi in refrigerazione		500,00	50.000,00
	Enti all’aperto non ubicati nelle aree adiacenti o di pertinenza dei fabbricati o insediamenti assicurati o che per natura o destinazione siano posti all’esterno	10	2.500,00	500.000,00 per sinistro/anno
Garanzia Aggiuntive (lett. B)	Spese di riprogettazione		nessuna	1.000.000,00
Garanzie aggiuntive (lett. C)	Terremoto	10	10.000,00	40% del singolo fabbricato e contenuto, col limite massimo di 10.000.000,00 per sinistro/ anno e per il complesso ubicazioni assicurate
Partita	Ricorso Terzi e locatari		nessuna	Partita di polizza

Riproduzione del documento .
Protocollo n. 0021244/2023 del 02/05/2023

Resta comunque fermo quanto stabilito all’art. 1914 del C.C. in riferimento al rimborso di spese di salvataggio, in caso di interventi ulteriori o somme superiori rispetto a quanto sopra riportato.

Art. 42 – Osservazione del bilancio tecnico

La Società dovrà redigere e inviare all’Ente o al broker di cui all’art. 31, con cadenza trimestrale, e sino alla definizione delle pratiche di sinistro occorse anche oltre il termine di scadenza del contratto, la statistica dei sinistri denunciati in tale periodo e di quelli verificatisi precedentemente e non ancora definiti, aggiornata alla data di trasmissione, riportante le seguenti informazioni minime:

- numero assegnato alla pratica;
- data e luogo dell’accadimento;
- data dell’inoltro dell’avviso ai sensi del precedente art. 31 lettera b);
- data di apertura del sinistro;
- cognome, nome o ragione sociale del danneggiato (se diverso dal Contraente);
- ammontare del danno richiesto;
- importo liquidato (anche parziale) e/o riservato e/o stimato;
- stato della pratica;
- sinistri senza seguito;
- sinistri respinti;

Provincia di Savona
Lotto 2 – Schema di Polizza “INCENDIO”

- sinistri per i quali la Società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili, se e in quanto consentito dalle presenti condizioni di polizza, con indizione dell’ammontare della rivalsa.

L’elaborato dovrà essere redatto in formato elettronico Microsoft Excel o altro supporto informatico equivalente editabile.

Al termine di ciascuna annualità assicurativa e in caso di risoluzione anticipata per qualsiasi causa, la Società si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri aggiornato a non oltre 60 gg. antecedenti la scadenza o la risoluzione.

In caso di recesso esercitato dalla Società, il dettaglio sinistri dovrà essere fornito contestualmente alla comunicazione di esercizio del recesso. In mancanza di quanto sopra, il recesso non produrrà alcun effetto. *[Condizione valida in presenza di facoltà di recesso dell’Assicuratore]*

La Società inoltre si impegna a fornire l’elaborato anche oltre la scadenza contrattuale, entro il 31/12 di ciascuna annualità successiva, fino a completa definizione di tutti i sinistri referenti alla presente polizza compresi quelli a riserva.

Resta ferma la facoltà dell’Ente, a semplice richiesta, di ottenere ulteriori statistiche dei sinistri occorsi, secondo le modalità sopra rappresentate, in eccesso a quelle temporalmente previste, che la Società si impegna a fornire entro 20 giorni dalla richiesta.

L’inosservanza di questi impegni alle scadenze convenute costituirà inadempienza contrattuale.

Art. 43 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi della normativa vigente, ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

La Società in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, si impegna al rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di obblighi di riservatezza e di trattamento delle categorie particolari di dati personali relativi a condanne penali e reati di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679.

In particolare, ai sensi di quanto prescritto all’art. 6, par. 1, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679, è fatto obbligo alla Società di utilizzare i dati acquisiti solo per le finalità previste dal contratto assicurativo, essendo precluso qualsiasi altro trattamento a fini diversi quale, ad esempio, il marketing.

Al riguardo, la stessa si impegna a fornire ogni idonea documentazione comprovante il rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia, ivi inclusa copia della propria informativa sulla privacy sottoposta a contraenti e assicurati ai sensi degli artt. 13 e 14 del già citato Regolamento (UE) 2016/679.

GARANZIE AGGIUNTIVE (valide esclusivamente se espressamente richiamate al punto “CONDIZIONE SPECIALE”)

A. SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUATI DEL SINISTRO (a Primo Rischio Assoluto)

La Società risponde, sino alla concorrenza dell’ulteriore somma assicurata e indicata all’apposita partita ad integrazione, ove si rivelasse insufficiente in caso di sinistro, di quanto previsto al punto

Provincia di Savona
Lotto 2 – Schema di Polizza “INCENDIO”

C) DANNI INDENNIZZABILI delle Condizioni di Assicurazione e secondo le previsioni di cui al medesimo punto.

B. SPESE DI RIPROGETTAZIONE (a Primo Rischio Assoluto)

La Società rimborsa fino alla concorrenza della somma assicurata, le spese sostenute dall'Assicurato per la riprogettazione dei fabbricati danneggiati o distrutti a seguito di sinistro cagionato da taluno dei rischi garantiti dalla presente polizza, compreso modifiche effettuate in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della riparazione o ricostruzione.

La garanzia è estesa agli onorari riconosciuti ad architetti, ingegneri, geometri, progettisti o consulenti, anche dipendenti del Contraente e/o dell'Assicurato, necessari per la riparazione e/o ricostruzione degli enti danneggiati o distrutti.

C. TERREMOTO

La Società risponde dei danni – compresi quelli di incendio, esplosione, implosione e scoppio, - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Si intendono altresì operanti le estensioni di cui alle condizioni aggiuntive.

Esclusioni

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni di nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto o maremoto;
- b) causati da eruzione vulcanica, da inondazione;
- c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto degli eventi garantiti dalla presente clausola sugli enti assicurati;
- d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati, salvo quanto previsto all'art. 15 – DANNI INDENNIZZABILI.

A maggior chiarimento, si precisa che le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate entro i limiti previsti dal contratto.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”;
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nei termini previsti all'Art. 41 di polizza.

Il premio dovuto per la presente condizione aggiuntiva C) è compreso nei tassi indicati in polizza al punto “PARTITE/SOMME ASSICURATE”.

D. PARCHI E AREE A VERDE

La Società si obbliga a risarcire i danni materiali diretti e consequenziali ai beni assicurati alla Partita di polizza n. _____. Relativamente alle piante, l'assicurazione si intende limitata alle sole piante vive attaccate al suolo.

Provincia di Savona
Lotto 2 – Schema di Polizza “INCENDIO”

Sono esclusi da ogni indennizzo i frutti pendenti o futuri, le radici o ceppaie fino all'altezza ordinaria del taglio, i pascoli, il sottobosco e i cespugli, e ogni danno che potesse pregiudicare la produzione delle piante stesse, nonché le macchie trovantisi nei parchi.

Sono altresì esclusi dall'indennizzo i danni provenienti da sterilimento del terreno, nonché quelli verificatisi nel caso in cui un incendio impedisse il taglio nell'anno stesso di maturazione e si dovesse rimandarlo ad altra epoca con perdita del raccolto dell'annata.

La Società non risponde dei danni causati dal fuoco acceso nel perimetro dei Parchi, allo scopo di preparare il terreno per la seminagione o per qualsiasi altro scopo affine.

L'eventuale “carbonizzazione” effettuata nei parchi dovrà essere fatta nel periodo dal 01 ottobre al 31 maggio con l'obbligo di lasciare attorno alle carbonaie uno spazio non inferiore ai 10 metri di larghezza, pulito e raso di erbe, di cespugli e di rifiuti provenienti dalla potatura.

L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'Art. 1907 del C.C. e fino alla concorrenza della somma assicurata all'apposita partita entro i limiti previsti dall'art. 41 di polizza.

Il Contraente

La Società

Provincia di Savona
Lotto 2 – Schema di Polizza “INCENDIO”

SCHEDA DI POLIZZA

Costituente parte integrante della polizza incendio e rischi complementari n° _____

Contraente: **PROVINCIA DI SAVONA**
Via Sormano n. 12
17100 – SAVONA (SV)
C.F./P.IVA 00311260095

durata del contratto: **anni 2 e mesi 6**
con effetto dal: **30/06/2023**
scadenza il: **31/12/2025**
prima quietanza **31/12/2023**
frazionamento: **annuale**

DETTAGLIO CAPITALI ASSICURATI E PREMI

Si assicurano:

PARTITE/SOMME ASSICURATE (Euro):		TASSI IMPONIBILI %°	PREMI IMPONIBILI (Euro)
1	Fabbricati	137.360.000,00	
2	Fabbricati di interesse storico/artistico (ex D.Lgs. N. 490 DEL 29/10/1999 e s.m.i.; esenti da imposta ai sensi della L. 53 del 28/02/1983)	105.122.000,00	0,00
3	Beni mobili - Contenuto	5.200.000,00	
Somma complessivamente assicurata		247.682.000,00	
4	Ricorso Terzi e Locatari	3.000.000,00	
5	Spese di demolizione e sgombero a primo rischio assoluto (garanzia aggiuntiva A)	1.000.000,00	
6	Spese di riprogettazione a primo rischio assoluto (garanzia aggiuntiva B)	1.000.000,00	
Totale assicurato		252.682.000,00	

Totale imponibile annuo Euro
Imposte Euro
Totale lordo annuo Euro

PROVINCIA DI SAVONA



LOTTO 3 Capitolato tecnico dell'assicurazione

TUTELA LEGALE

Decorrenza ore 24.00 del 30/06/2023
Scadenza ore 24.00 del 31/12/2025

Provincia di Savona
Lotto 3 – Schema di Polizza “TUTELA LEGALE”

PROVINCIA DI SAVONA

**COPERTURA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE
(Scheda riepilogativa del rischio)**

ASSICURATI

- a) I legali rappresentanti e gli amministratori dell’Ente
- b) Il Segretario Generale, il Direttore Generale, il City Manager
- c) I dirigenti e i dipendenti tutti.

Per l’identificazione degli assicurati faranno fede le delibere e/o qualsiasi documentazione dell’Ente.

MASSIMALI (Euro):		
per vertenza	per vertenze identiche connesse	per anno assicurativo
60.000,00	80.000,00	250.000,00

OVVERO COME DIVERSAMENTE STABILITO IN SEDE DI OFFERTA TECNICA

GARANZIE

- vedi capitolato speciale allegato

PREMIO

Il presente contratto non è soggetto a regolazione del premio essendo il premio calcolato in forma “flat” per tutta la sua durata.

A titolo indicativo e senza che ciò possa costituire presunzione di adeguamento, si segnala che l’importo annuo delle mercedi lorde (definizione) erogate ai dipendenti è pari a circa Euro 4.600.000,00.

DURATA DEL CONTRATTO - RATEAZIONE

- dalle ore 24.00 del 30.06.23 sino alle ore 24.00 del 31.12.25 con esclusione tacito rinnovo.
Dovrà altresì essere consentito:
 - qualora richiesta, proroga tecnica ai sensi dell’art. 8 delle “Norme che regolano l’assicurazione in generale”;
- rateo periodo dal 30.06.23 al 31.12.23;
- rateazione dal 31.12.23 : annuale.

Provincia di Savona
Lotto 3 – Schema di Polizza “TUTELA LEGALE”

CAPITOLATO SPECIALE TUTELA LEGALE

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

CONTRAENTE/ENTE	La Provincia di Savona che stipula il contratto;
ASSICURATO	il soggetto a favore del quale è prevista l'assicurazione;
SOCIETA'/IMPRESA	la _____ (e le coassicuratrici identificate in polizza);
ASSICURATRICE	
BROKER	Assiteca S.p.A. – Sede Legale in Milano, Via Arconati, 1 – mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 209/2005.
ASSICURAZIONE	il contratto di assicurazione;
POLIZZA/CONTRATTO	il documento che prova l'assicurazione;
PREMIO	la somma dovuta alla Società;
RISCHIO	la probabilità che si verifichi il sinistro;
SINISTRO/CONTROVERSIA/ VERTENZA	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
TERZO	qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dal Contraente o dall'Assicurato;
IMPUTAZIONE DOLOSA	reato volontariamente commesso, il cui risultato è stato preveduto e voluto come conseguenza della propria azione delittuosa (art. 42 e 43 del CP);

Provincia di Savona
Lotto 3 – Schema di Polizza “TUTELA LEGALE”

Riproduzione del documento .
Protocollo n. 0021244/2023 del 02/05/2023

IMPUTAZIONE COLPOSA	reato commesso per negligenza, imprudenza, imperizia ovvero per inosservanza di leggi o regolamenti, o comunque senza l'intenzione di compiere alcun reato (art. 42 e 43 del CP);
CONTROVERSIA AMMINISTRATIVA	ricorso o istanza di revisione di decisioni amministrative promossi in sede amministrativa avanti l'autorità amministrativa competente o sede giurisdizionale amministrativa per la tutela di diritti e/o interessi legittimi dell'Assicurato;
SANZIONE AMMINISTRATIVA	provvedimento dell'autorità amministrativa-giudiziaria conseguente alla violazione di disposizioni generali: Sanzione pecuniaria - il pagamento di una somma di danaro; Sanzione accessoria - sanzioni diverse quali la sospensione, la revoca, la destituzione, o ancora la confisca, il sequestro, il fermo o il blocco;
ILLECITO AMMINISTRATIVO DEPENALIZZATO	fatto che per la legge non costituisce più reato e che si estingue con il pagamento di una somma di denaro alla Pubblica Amministrazione;
AMNISTIA PROPRIA	provvedimento di clemenza che estingue il reato non ancora accertato;
SPESE DI GIUSTIZIA PENALE	(art. 535 c.p.p. c. l) - spese del procedimento dovute allo Stato dal condannato;
VERTENZE CONTRATTUALI	controversia inerente l'esistenza, la validità o l'esecuzione di patti, accordi, contratti conclusi tra le Parti, con conseguente inadempimento delle relative obbligazioni;
DANNO EXTRACONTRATTUALE	danno conseguente a fatto illecito. Non presume l'esistenza tra danneggiato e danneggiante di alcun rapporto contrattuale;
CODICE DELLA STRADA	Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche e/o integrazioni;

Provincia di Savona
Lotto 3 – Schema di Polizza “TUTELA LEGALE”

ARBITRATO	istituto in base al quale le parti concordemente demandano la decisione ad un collegio composto da due periti scelti dalle parti e un terzo arbitro;
MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE	in ambito civile e commerciale istituito introdotto dal D.Lgs. 04.03.2010 n. 28 e s.m.i. che prevede l’obbligo di esperire la mediazione ed il tentativo di conciliazione, a pena di improcedibilità dell’eventuale successiva domanda giudiziale, nelle controversie aventi ad oggetto le materie previste dall’art. 5 del D.Lgs. 04.03.2010 n. 28 e s.m.i.;
MASSIMALE PER VERTENZA	la massima esposizione della Società per ogni sinistro;
MERCEDI/RETRIBUZIONE LORDA	ammontare delle retribuzioni lorde, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell’Assicurato, risultanti dai libri paga corrisposte al personale dipendente compreso nell’assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (INAIL).
PERIODO DI EFFICACIA	il periodo compreso tra la data di effetto retroattivo dell’assicurazione e la data di scadenza del contratto comprese le eventuali proroghe
AMMINISTRATORI	i membri di Giunta (compreso il Sindaco o il Presidente) e del Consiglio dell’Ente (compreso il Presidente), dell’Assemblea dei Sindaci, nonché Membri del Consiglio di Amministrazione di Istituzioni ex art. 114 del D.Lgs. 267/2000 (compreso il Presidente) ed il Commissario e sub Commissari per il caso di scioglimento del Consiglio dell’Ente.

Provincia di Savona
Lotto 3 – Schema di Polizza “TUTELA LEGALE”

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Salvo il caso di dolo, gli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile non trovano applicazione.

Art. 2 Altre assicurazioni

Il Contraente e l’Assicurato sono esonerati dalla comunicazione preventiva alla Società dell’esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, l’Assicurato deve comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

In caso di esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio valide ed operanti, la presente polizza opererà in eccedenza a dette assicurazioni, mentre nel caso di inefficienza anche parziale delle stesse, la presente polizza opererà per intero.

Art. 3 Pagamento del premio

L’assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza.

Ferma la validità della polizza, la prima rata di premio deve essere pagata entro i 60 giorni successivi alla data di decorrenza del contratto.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Il periodo di mora stabilito è operante anche per le rate premio successive alla prima o in caso di eventuali appendici, anche di proroga o di regolazione, per le quali, ferma restando la validità della copertura, il termine decorre dalla data di presentazione delle stesse, o di rinnovo o di mantenimento in ogni caso della copertura.

I premi potranno essere pagati alla Società o all’agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.

Ai sensi dell’art. 48 del DPR 602/1973, l’assicurazione conserva inoltre la propria validità anche durante il decorso di eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del DMEF n. 40/2008, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all’art. 3 del medesimo decreto. La Società dà e prende altresì atto, che il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all’Agente di Riscossione ex art. 72-bis del già citato DPR 602/1973, costituisce adempimento per il pagamento del premio ai sensi dell’art. 1901 del codice civile nei confronti della medesima.

Revisione del prezzo

Al verificarsi delle ipotesi di aggravamento del rischio di cui all’Art. 6, la Società potrà richiedere, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, la revisione del prezzo.

Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria proposta di revisione. In caso di accordo tra le Parti, si provvede alla revisione del prezzo; qualora sia pattuito un aumento di premio, il Contraente provvede a corrispondere l’integrazione nei termini di cui al punto che precede. In caso di mancato accordo, il Contraente e la Società potranno rescindere il contratto al termine della annualità in corso al momento della proposta di revisione. È fatto salvo quanto previsto all’Art. 8, in merito all’impegno della Società alla proroga tecnica.

Provincia di Savona
Lotto 3 – Schema di Polizza “TUTELA LEGALE”

Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società ed il Broker si impegnano a rispettare le disposizioni normative previste dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Le movimentazioni finanziarie dipendenti dal contratto verranno effettuate in conformità con quanto stabilito dalla già citata Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i. inerente la tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato rispetto delle predette norme, da parte della Società e del Broker, costituisce causa di risoluzione del contratto ex art. 3 co 9-bis della summenzionata Legge.

La risoluzione si verifica quando la parte interessata comunica all'altra di volersi avvalere della presente clausola risolutiva. La risoluzione non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto (art. 1458 c.c.).

Art. 4 Regolazione del Premio (condizione non operante)

Il premio, convenuto in tutto o in parte in base ad elementi variabili di rischio, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio di polizza (ART. 32) e verrà regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo restando l'eventuale premio minimo di polizza.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione annuo o della minor durata del contratto, il Contraente dovrà fornire alla Società i dati necessari per il conteggio definitivo del premio.

Le differenze risultanti, dovranno essere regolate entro 60 giorni dal ricevimento della relativa appendice di regolazione.

Salvo in caso di dolo, resta inteso che qualora l'Ente abbia fornito indicazioni inesatte o incomplete circa i dati relativi alla regolazione del premio, la Società riconoscerà la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto ad esigere le eventuali quote di premio non percepite.

Si conviene che la somma dovuta alla Società quale premio minimo comunque acquisito per ciascun periodo assicurativo annuo in nessun caso potrà essere inferiore al premio anticipato in via provvisoria.

Le operazioni sopra menzionate saranno effettuate tramite il Broker incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione della polizza.

Art. 5 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 6 Aggravamento di rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza. La Società rinuncia al diritto di recesso di cui all'art. 1898 del C.C.

Per aggravamento di rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste o prevedibili al momento della stipula del contratto.

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un rischio rilevante.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

E' fatto salvo quanto previsto all'Art. 1.

Provincia di Savona
Lotto 3 – Schema di Polizza “TUTELA LEGALE”

Il Contraente e l'Assicurato, sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società circostanze aggravanti il rischio quando le stesse siano conseguenti a provvedimenti o a disposizioni di legge o di Enti pubblici, compreso regolamenti ed atti amministrativi, anche di propria emanazione, ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o legittimità, nonché quando si verifichino per fatti altrui, rientrando pertanto il nuovo rischio automaticamente in garanzia.

Il Contraente e l'Assicurato, sono altresì esonerati:

- dall'obbligo di denuncia di sinistri circa le garanzie prestate verificatisi antecedentemente la stipula del presente contratto e di comunicazione di eventuali polizze annullate per lo stesso rischio da parte di Società assicuratrici.

Art. 7 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 8 Durata e proroga dell'assicurazione

Il presente contratto ha validità dalle ore 24.00 del 30.06.23 alle ore 24.00 del 31.12.25 (scadenza anniversaria 31.12 di ciascun anno) e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta alla scadenza di tale periodo.

E' facoltà del Contraente richiedere alla Società il mantenimento della presente assicurazione fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione, ivi incluso il tempo necessario per la stipula del contratto.

La Società, su richiesta del Contraente, si impegna a mantenere l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in corso al momento della richiesta per un periodo massimo di centottanta giorni dalla scadenza contrattuale, previa corresponsione del rateo di premio rapportato alla durata della copertura richiesta.

Entro il periodo massimo stabilito, il Contraente può esercitare tale facoltà una o più volte.

L'impegno della Società alla proroga tecnica, secondo le disposizioni di cui al presente articolo 8, si intende operante per ogni causa di cessazione, rescindibilità, anche annuale, recesso o risoluzione anticipata del contratto.

Art. 9 Rescindibilità annuale (Valida per polizze di durata superiore ad anni uno più eventuale rateo alla firma)

Le Parti si riservano la facoltà di recedere dal contratto al termine di ciascun anno di assicurazione mediante preavviso scritto non inferiore a 120 giorni da darsi con lettera raccomandata o a mezzo PEC.

Art. 10 Oneri fiscali

Le imposte e tutti i relativi oneri fiscali stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 11 Competenza territoriale

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente esclusivamente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente.

Provincia di Savona
Lotto 3 – Schema di Polizza “TUTELA LEGALE”

Art. 12 Recupero di somme

Tutte le somme recuperate spetteranno all'Assicurato. Gli onorari, le competenze e le spese liquidate giudizialmente o consensualmente andranno a favore della Società che le ha sostenute.

Art. 13 Limiti territoriali

L'assicurazione si intende prestata:

- per le controversie contrattuali derivanti da violazioni di norme o inadempimenti che si verificano o i cui effetti debbono essere trattati processualmente in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, nonché nei Paesi membri della Unione Europea e nella Confederazione Elvetica;
- per le controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale, amministrativa o penale determinate da fatti verificatisi nei Paesi dell'Europa geografica;
- per il rischio “Circolazione Veicoli” per fatti verificatisi nel mondo intero.

Art. 14 Controversie inerenti il contratto

Qualora insorga una controversia che abbia ad oggetto l'interpretazione, la validità e l'esecuzione del presente contratto le Parti, hanno il diritto di adire gli organi di ordinaria giurisdizione di cui all'Art. 11.

Art. 15 Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte del presente capitolato speciale.

La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa, o altro, vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

Art. 16 Forma delle comunicazioni alla società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o l'Assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano), od altro mezzo (telefax, e-mail, PEC o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza), indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 17 Interpretazione del contratto

Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole al Contraente o all'Assicurato (in ragione delle rispettive competenze) su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 18 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 19 Sanction Clause

Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione a obbligazioni contrattuali.

La Società non sarà pertanto tenuta prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da

Provincia di Savona
Lotto 3 – Schema di Polizza “TUTELA LEGALE”

risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenute nelle Condizioni di Assicurazione.

Provincia di Savona
Lotto 3 – Schema di Polizza “TUTELA LEGALE”

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art. 20 Insorgenza del caso assicurativo

L'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza (perfezionamento).

Il caso assicurativo insorge:

- **per i casi di responsabilità extracontrattuale/fatto illecito** – dal momento in cui l'evento dannoso od il comportamento che integra la fattispecie di reato viene realizzato, indipendentemente dalla data in cui l'addebito viene contestato;
- **per vertenze contrattuali** – dal momento in cui una delle parti inizia a violare le norme di legge, o quelle riguardanti il contratto, i patti contrattuali o gli accordi anche verbali.

Qualora la vertenza che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

E' fatto salvo quanto diversamente regolato dalle “NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE”, compreso le clausole di “RETROATTIVITÀ” e “POSTUMA.”

Art. 21 Denuncia del caso assicurativo

L'Assicurato o il Contraente deve trasmettere tempestivamente alla Società, secondo le modalità previste dal contratto, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni comunicazione che gli pervenga in relazione alle controversie.

La garanzia non comprende i casi assicurativi che pur essendo insorti nel corso del contratto, non sono stati denunciati alla Società trascorsi i termini di prescrizione previsti dalla legge per l'esercizio delle azioni connesse.

Art. 22 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro che abbia comportato il pagamento di un indennizzo e fino al trentesimo giorno dall'avvenuto pagamento, le Parti possono recedere dal contratto con preavviso di centoventi giorni. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Il recesso esercitato dalla Società non avrà effetto qualora la medesima non abbia comunicato al Contraente, contestualmente all'esercizio di recesso stesso, le informazioni di cui al successivo Art. 35.

Art. 23 Gestione delle vertenze

La Società concede la libera scelta del Legale, di Periti ed Informatori, arbitri compreso conciliazione indipendentemente dal luogo ove ha sede l'Autorità Giudiziaria competente.

E' fatto obbligo all'Assicurato di comunicare, all'atto della trasmissione della denuncia od atti giudiziari, pena la decadenza dei benefici del contratto, il nominativo del Legale o dei Tecnici prescelti cui la Società dovrà ratificare l'incarico.

L'Assicurato decadrà da ogni diritto di polizza se avrà conferito incarico a Legali e Tecnici per promuovere azioni giudiziarie, proporre appelli ed opposizioni, senza il preventivo benestare scritto della Società.

E' fatto salvo il caso di comprovata urgenza per il quale l'Assicurato potrà conferire direttamente incarichi a legali e tecnici comunicandolo tempestivamente alla Società.

L'Assicurato è tenuto a comunicare, con la denuncia di sinistro, ogni notizia utile alla valutazione della controversia; successivamente, l'Assicurato deve fornire un'informativa adeguata e regolare circa lo svolgimento della vertenza o procedimento direttamente o dando incarico al proprio

Provincia di Savona
Lotto 3 – Schema di Polizza “TUTELA LEGALE”

Legale di trasmettere alla Società tutti i documenti e le notizie da questa ritenuti utili al fine di tale informativa.

La Società si impegna a far pervenire all'Assicurato, nel minor tempo ragionevolmente possibile, e comunque entro e non oltre 30 gg dalla data di completa istruzione del fascicolo (acquisizione da parte della Società dei seguenti dati: qualifica dell'Assicurato – imputazione, descrizione dei fatti – collocazione cronologica – nominativo ed indirizzo dei professionisti incaricati, preventivo di parcella formulato per iscritto compresi eventuali successivi aggiornamenti dello stesso), la propria valutazione sulla copertura assicurativa e il benessere all'incarico officiato al Legale o ai consulenti prescelti.

Trascorso il suddetto termine, in mancanza di comunicazione da parte della Società, l'Assicurato potrà dar corso a qualsiasi azione a tutela dei propri interessi e la Società è tenuta al rimborso delle spese legali e peritali sostenute, purché il sinistro risulti indennizzabile a termini di polizza.

Per i Legali e Tecnici scelti dall'Assicurato, la Società è impegnata al pagamento delle parcelle entro i limiti previsti dai massimali indicati in polizza.

La Società s'impegna a liquidare la somma se dovuta, entro 90 giorni, **OVVERO COME DIVERSAMENTE STABILITO IN SEDE DI OFFERTA TECNICA** decorrenti dalla presentazione della fattura quietanzata del legale incaricato, salvo eventuale richiesta da parte della compagnia assicuratrice di ulteriore documentazione necessaria al completamento della pratica di sinistro.

Limitatamente alla operatività di eventuale polizza di RC, compreso l'Assicurazione obbligatoria R.C.A., nei casi in cui l'Assicurato debba rispondere per danni arrecati a terzi o sia convenuto in giudizio in sede civile, la garanzia prevista dalla presente polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicurazione di RC (art. 1917 C.C. 3° comma), così dicasi per le spese di soccombenza.

Del pari, nel caso in cui la garante per la polizza di RC, compreso la RCAutoveicoli, eccipisca conflitto di interessi, la Società rimborsa le Spese Legali e Peritali necessarie per l'assistenza nel giudizio civile e per la chiamata in causa della compagnia.

In caso di disaccordo sulla gestione del sinistro, vale quanto previsto all'Art. 14 – Controversie inerenti il contratto di cui alle “NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE”.

La Società non rimborsa multe ed ammende.

Art. 24 Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia espressamente alla facoltà concessale dall'art. 1916 del C.C.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE
--

Art. 25 Oggetto dell'assicurazione

La Società garantisce, a tutela dei diritti e negli interessi del Contraente, il pagamento di tutte le spese per l'assistenza extragiudiziale, giudiziale e peritale, in ogni ordine e grado di giudizio, compreso arbitrato (se ed in quanto consentito dalla vigente legislazione), procedimenti di mediazione, conciliazione, di negoziazione assistita ed i relativi oneri che si rendessero necessari a tutelare i diritti delle persone indicate all'art. 31, per fatti, atti od omissioni direttamente connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento dei compiti d'ufficio, carica o mandato.

Provincia di Savona
Lotto 3 – Schema di Polizza “TUTELA LEGALE”

Sono altresì garantiti i compensi e le spese liquidati a favore dei consulenti tecnici nominati dall’Autorità Giudiziaria e posti a carico dell’Assicurato (spese di perizia d’ufficio).

Sono esclusi i fatti addebitati all’Assicurato per dolo o colpa grave, salvo l’ipotesi nella quale venga accertata, al termine del procedimento con sentenza, l’assenza di dolo o colpa grave.

E’ fatto, inoltre, salvo quanto previsto dall’art. 26 che segue, compreso quanto indicato alla voce difesa penale (26.8) – imputazioni dolose (26.10).

La garanzia è altresì prestata, a titolo esemplificativo e non limitativo, agli Assicurati per :

- le attività, incarichi e/o funzioni svolte, sia come titolare che come incaricato della reggenza o supplenza della qualifica/incarico/funzione/attività e/o carica ricoperta presso l’Ente contraente, compreso:
 - provvedimenti del Sindaco o del Presidente dell’Ente o del Presidente/Direttore Generale di Istituzioni ex art. 114, co 2, D.Lgs. n. 267/2000;
 - attività, incarichi e/o funzioni di responsabile del procedimento, anche quale responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici ai sensi della legge n. 109/94 (legge Merloni) e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni anche nella norma vigente, del D.Lgs. n. 163/2006 e del D.Lgs. 50/2016 ed eventuali successive modifiche, anche regolamentari, per quanto rispettivamente di pertinenza;
 - attività, incarichi e/o funzioni ai sensi del D.Lgs. 494/96 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni anche nella norma vigente;
 - attività/posizione, incarichi e/o funzioni attribuiti di cui al D.Lgs n. 626/94 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni anche nella norma vigente;
 - attività, incarichi e/o funzioni ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e smi e di tutta la legislazione a questi riconducibile, anche previgente, in materia di salute e sicurezza durante il lavoro e/o sui luoghi di lavoro;
 - attività, incarichi e/o funzioni di cui all’Art. 114, co 2, ex D.Lgs. n. 267/2000, compreso l’assunzione/esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inottemperanza delle competenze del CdA delle Istituzioni e/o delle Aziende Speciali;
 - attività legale svolta da dipendenti in qualità di Avvocato dell’Ente.
- attività e/o funzioni in qualità di collaboratore e/o consulente, membro di commissioni e/o collegi vari, compreso la funzione di Presidente, ivi compresi Nuclei di Valutazione o Servizi di controllo interno e/o di gestione;
- attività per incarichi di rappresentanza dell’Ente di appartenenza in altri Enti, organismi ed organi collegiali;
- attività svolta presso altri Enti per effetto di convenzioni stipulate dall’Ente contraente e/o altri incarichi in genere, in quanto ciò costituisca prestazione di servizio o sia in dipendenza dell’incarico assegnato. A maggior chiarimento si precisa che é compresa l’attività svolta presso altri Enti da parte delle Istituzioni di cui ad art. 114, co 2, D.Lgs. n. 267/2000 e/o di Distretti Sociali o Ambiti Territoriali Sociali (ATS);
- relativamente al Segretario e Vice Segretario dell’Ente, per quanto di competenza:
 - ⇒ la funzione di Direttore Generale;
 - ⇒ le funzioni inerenti l’attività di levata di protesti cambiari e/o di rogazione di contratti;
 - ⇒ le funzioni di dirigente e/o responsabile di servizi vari;
- attività di Commissario e di sub Commissario per il caso di scioglimento del Consiglio dell’Ente.

Provincia di Savona
Lotto 3 – Schema di Polizza “TUTELA LEGALE”

Art. 26 L'assicurazione comprende, così come previsto dall'art. 22 (GESTIONE DELLE VERTENZE) delle presenti condizioni di polizza:

26.1 Libera scelta del legale, periti, arbitri ed informatori – traduttori – L'assicurato ha diritto, previa richiesta alla Società ed a spese di quest'ultima, di nominare un proprio Legale. Il diritto di scelta si estende a Periti, Informatori e traduttori di fiducia, nonché ad arbitro di parte e terzo arbitro per le procedure arbitrali e di conciliazione.

Per giudizi avanti alla Corte di Cassazione sarà facoltà dell'Assicurato nominare in sostituzione un professionista abilitato patrocinante in tale sede.

L'assicurato ha altresì il diritto di scelta del legale, dei periti, informatori o traduttori di fiducia, arbitri anche in caso di conflitto di interessi con la Società.

26.2 Spese legali di avvocato e procuratore domiciliatario

Per giudizi civili di valore superiore a € 7.000,00 ed amministrativi di responsabilità, qualora il Legale prescelto dall'Assicurato nella propria città di residenza non abbia studio nel foro competente e debba farsi rappresentare da altro Professionista, la Società corrisponderà anche le spese occorrenti per il Legale domiciliatario. Restano comunque esclusi gli oneri per la trattazione extragiudiziale.

26.3 Anticipi ai professionisti incaricati

Salvo il caso di imputazioni dolose, se richiesti, la Società corrisponderà anticipi ai Professionisti incaricati.

26.4 Recupero danni

Subiti dagli Assicurati, per fatti illeciti di terzi. La garanzia è estesa al pagamento delle spese legali per la formulazione di denuncia-querela quando vi segua costituzione di parte civile.

26.5 Circolazione veicoli

Per qualsiasi evento originato dalla circolazione stradale con mezzi o natanti di proprietà dell'Ente o degli Assicurati, o in uso a qualsiasi titolo agli stessi, nonché difesa in sede penale dell'Assicurato conducente per sinistri avvenuti in occasione della circolazione dei veicoli medesimi, sempreché tali eventi e/o sinistri siano connessi con l'espletamento del servizio o del mandato.

26.6 Assistenza legale e peritale

Per resistere in sede civile a richieste risarcitorie di terzi.

26.7 Spese di soccombenza

Sino al 100% di quelle liquidate giudizialmente.

26.8 Oneri registrazione sentenze ed atti giudiziari

Nei limiti dei massimali convenuti.

26.9 Difesa penale

Per imputazioni penali colpose e contravvenzionali. A maggior chiarimento, si precisa che si intende altresì compresa l'assistenza legale nel caso in cui l'Assicurato venga assunto come

Provincia di Savona
Lotto 3 – Schema di Polizza “TUTELA LEGALE”

testimone quale persona informata sui fatti (art. 377 c.p.p.) o imputato in un procedimento connesso (art. 210 c.p.p.).

26.10 Duplice difesa penale

Indipendentemente dalla presenza del Legale nominato dalla Compagnia di R.C. (o RCA), subordinatamente al ricevimento dell’informazione di garanzia, a richiesta dell’Assicurato, la Società conferirà incarico ad un altro Legale prescelto dallo stesso.

26.11 Imputazioni penali dolose

Rimborso delle spese legali e peritali sostenute subordinatamente ad archiviazione in istruttoria od a seguito di sentenza definitiva di assoluzione o di non doversi procedere od in caso di derubricazione del reato a colposo. Sono esclusi il patteggiamento ed i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa fatto salvo il caso di proscioglimento per amnistia propria nell’ipotesi in cui l’Ente sia tenuto alla rifusione delle spese legali sostenute.

La garanzia comprende altresì, alle condizioni sopraindicate, i casi di imputazione - ai sensi della legge n. 241/1990 - del Responsabile per omissione di atti d’ufficio.

26.12 Illeciti amministrativi

Rimborso spese, competenze ed onorari per l’opposizione all’Autorità competente in ogni ordine e grado avverso le sanzioni pecuniarie comminate, nel caso in cui il ricorso sia accolto anche parzialmente.

26.13 Spese di giustizia penale

Ai sensi dell’art. 535 1° comma c.p.p.

26.14 Assistenza per la difesa in procedimenti di responsabilità avanti a TAR, Consiglio di Stato – cortei dei conti e altre autorità competenti

Per responsabilità amministrativa, patrimoniale, formale e contabile, compreso le vertenze relative a materia fiscale e/o tributaria, nonché assistenza per la difesa relativamente ad addebiti in via amministrativa per pareri espressi su proposte di deliberazioni o di determinazioni dirigenziali, nonché per determinazioni ed altri atti e provvedimenti assunti in qualità Dirigente e/o di Responsabile di Servizi, anche con rappresentanza esterna.

Esclusivamente a maggior chiarimento, si precisa che si intendono comprese le spese di assistenza in caso di invito a dedurre da parte della Corte dei Conti.

Per i fatti di cui sopra la Società rimborserà le spese di cui ad art. 25 di polizza, in assenza di dolo e colpa grave degli Assicurati o di archiviazione nella fase pre-processuale.

Art. 27 Retroattività della garanzia

L’assicurazione è estesa ai fatti insorti anteriormente al perfezionamento del contratto, purché non antecedenti a cinque anni dal perfezionamento medesimo, con esclusione di fatti che siano già formalmente noti all’Assicurato alla data di decorrenza dello stesso.

OVVERO COME DIVERSAMENTE STABILITO IN SEDE DI OFFERTA TECNICA

Provincia di Savona
Lotto 3 – Schema di Polizza “TUTELA LEGALE”

Variante A):

L'assicurazione è estesa ai fatti insorti anteriormente al perfezionamento del contratto, purché non antecedenti a dieci anni dal perfezionamento medesimo, con esclusione di fatti che siano già formalmente noti all'Assicurato alla data di decorrenza dello stesso.

Variante B):

L'assicurazione è estesa ai fatti insorti anteriormente al perfezionamento del contratto (retroattività illimitata), con esclusione di fatti che siano già formalmente noti all'Assicurato alla data di decorrenza dello stesso.

La garanzia è altresì operante, alle medesime condizioni, per i fatti insorti per dolo dell'Assicurato con le modalità previste dalla clausola “IMPUTAZIONI PENALI DOLOSE”.

Art. 28 Garanzia postuma

L'assicurazione è estesa ai casi assicurativi, insorti nel periodo di efficacia del contratto, dei quali l'Assicurato abbia avuto formale notizia per la prima volta, e abbia fatto denuncia alla Società, anche dopo la cessazione del contratto o della attività/funzione/carica/mandato da parte dell'Assicurato stesso, fino ad un massimo di anni tre.

OVVERO COME DIVERSAMENTE STABILITO IN SEDE DI OFFERTA TECNICA

Variante A):

L'assicurazione è estesa ai casi assicurativi, insorti nel periodo di efficacia del contratto, dei quali l'Assicurato abbia avuto formale notizia per la prima volta, e abbia fatto denuncia alla Società, anche dopo la cessazione del contratto o della attività/funzione/carica/mandato da parte dell'Assicurato stesso, fino ad un massimo di anni cinque.

Variante B):

L'assicurazione è estesa ai casi assicurativi, insorti nel periodo di efficacia del contratto, dei quali l'Assicurato abbia avuto formale notizia per la prima volta, e abbia fatto denuncia alla Società, anche dopo la cessazione del contratto o della attività/funzione/carica/mandato da parte dell'Assicurato stesso, sino al termine di prescrizione previsto dalla legge per l'esercizio delle azioni connesse.

Art. 29 Esclusioni

La garanzia non comprende le controversie per:

- fatti inerenti la circolazione di veicoli a motore ad eccezione di quanto espressamente previsto dalle condizioni tutte di cui alla presente polizza;
- casi di conflitto d'interesse tra Assicurati ed Ente anche in materia di lavoro;
- controversie tra Assicurati, fatto salvo il caso in cui l'Assicurato sia chiamato a rispondere, in ogni sede e grado di giudizio, per fatti, atti od omissioni direttamente connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento dei compiti di ufficio, carica o mandato.

ART. 30 MASSIMALE – Il massimale assicurato per le garanzie di polizza è il seguente:

Il massimale assicurato per le garanzie di polizza è di € 250.000,00 per anno assicurativo con il massimo di

Provincia di Savona
Lotto 3 – Schema di Polizza “TUTELA LEGALE”

□ € 60.000,00

per vertenza comprese le spese di soccombenza liquidate giudizialmente.

Le vertenze promosse da o contro più persone aventi domande identiche connesse, saranno considerate unico evento e, in tal caso, il massimale per vertenza si intende elevato a € 80.000,00.

OVVERO COME DIVERSAMENTE STABILITO IN SEDE DI OFFERTA TECNICA

In caso di vertenze promosse da o contro più persone aventi domande identiche connesse che riguardino categorie di Assicurati con massimali differenziati, il limite per vertenza sarà quello più elevato in riferimento alle categorie interessate.

ART. 31 ASSICURATI

Sono assicurati:

- a) I legali rappresentanti e gli amministratori dell’Ente;
- b) Il Segretario Generale, il Direttore Generale, il City Manager;
- c) I dirigenti e i dipendenti tutti.

In caso di assenza o di impedimento degli Assicurati, o di vacanza del posto, la copertura assicurativa si intenderà operante a favore di quei soggetti che, sostituendoli, ne fanno le veci.

Sono comprese nella garanzia anche le eventuali funzioni e/o cariche precedentemente svolte e/o ricoperte dagli Assicurati presso l’Amministrazione contraente e diverse dalle attuali.

Per l’identificazione degli Assicurati al momento del sinistro faranno fede le evidenze amministrative dell’Ente.

ART. 32 COASSICURAZIONE E DELEGA (valida qualora risulti dalla polizza che l’Assicurazione è divisa in Quote fra diverse Società Coassicuratrici)

Se l’assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’art. 1911 del Codice Civile;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

Provincia di Savona
Lotto 3 – Schema di Polizza “TUTELA LEGALE”

Art 33 Clausola broker

1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell'assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
6. La remunerazione del broker, che ha eseguito le attività di cui sopra, è a carico della Compagnia nella misura, in percentuale sul premio imponibile, del 12%.

Art. 34 - Calcolo del premio

Il presente contratto non è soggetto a regolazione del premio essendo il premio calcolato in forma “flat” per tutta la sua durata.

A titolo indicativo e senza che ciò possa costituire presunzione di adeguamento, si segnala che l'importo annuo delle mercedi lorde (definizione) erogate ai dipendenti è pari a circa Euro 4.600.000,00.

Art. 35 - Osservazione del bilancio tecnico

La Società dovrà redigere e inviare all'Ente o al broker di cui all'art. 33, con cadenza trimestrale, e sino alla definizione delle pratiche di sinistro occorse anche oltre il termine di scadenza del contratto, la statistica dei sinistri denunciati in tale periodo e di quelli verificatisi precedentemente e non ancora definiti, aggiornata alla data di trasmissione, riportante le seguenti informazioni minime:

- numero assegnato alla pratica;
- data e luogo dell'accadimento;
- data della notifica della controversia;
- data di apertura del sinistro;
- cognome, nome o ragione sociale dell'assicurato;

Provincia di Savona
Lotto 3 – Schema di Polizza “TUTELA LEGALE”

- importo liquidato (anche parziale) e/o riservato e/o stimato;
- stato della pratica;
- sinistri senza seguito;
- sinistri respinti.

L’elaborato dovrà essere redatto in formato elettronico Microsoft Excel o altro supporto informatico equivalente editabile.

Al termine di ciascuna annualità assicurativa e in caso di risoluzione anticipata per qualsiasi causa, la Società si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri aggiornato a non oltre 60 gg. antecedenti la scadenza o la risoluzione.

In caso di recesso esercitato dalla Società, il dettaglio sinistri dovrà essere fornito contestualmente alla comunicazione di esercizio del recesso. In mancanza di quanto sopra, il recesso non produrrà alcun effetto. *[Condizione valida in presenza di facoltà di recesso dell’Assicuratore]*

La Società inoltre si impegna a fornire l’elaborato anche oltre la scadenza contrattuale, entro il 31/12 di ciascuna annualità successiva, fino a completa definizione di tutti i sinistri referenti alla presente polizza compresi quelli a riserva.

Resta ferma la facoltà dell’Ente, a semplice richiesta, di ottenere ulteriori statistiche dei sinistri occorsi, secondo le modalità sopra rappresentate, in eccesso a quelle temporalmente previste, che la Società si impegna a fornire entro 20 giorni dalla richiesta.

L’inosservanza di questi impegni alle scadenze convenute costituirà inadempienza contrattuale.

La presente polizza di assicurazione si compone di n. fogli oltre l’eventuale frontespizio.

Il Contraente

La Società

Provincia di Savona
Lotto 3 – Schema di Polizza “TUTELA LEGALE”

SCHEDA DI POLIZZA

Costituente parte integrante della polizza Tutela Legale n° _____

Contraente: **PROVINCIA DI SAVONA**
Via Sormano n. 12
17100 – SAVONA (SV)
C.F./P.IVA 00311260095

durata del contratto: **anni 2 e mesi 6, con**
effetto dal: **30/06/2023**
scadenza il: **31/12/2025**
prima quietanza **31/12/2023**
frazionamento: **annuale**

MASSIMALI (Euro):		
per vertenza	per vertenze identiche connesse	per anno assicurativo
60.000,00	80.000,00	250.000,00

OVVERO COME DIVERSAMENTE STABILITO IN SEDE DI OFFERTA TECNICA

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DEL PREMIO

Elementi per il conteggio del premio:

Il presente contratto non è soggetto a regolazione essendo il premio calcolato in forma “flat”.
A titolo indicativo e senza che ciò possa costituire presunzione di adeguamento, si segnala che l’importo annuo delle mercedi lorde (definizione) erogate ai dipendenti è pari a circa Euro 4.600.000,00.

Scomposizione del premio

Premio imponibile annuo Euro
Imposte Euro
Totale lordo annuo Euro